



dell'Arma dei Carabinieri Rassegna



ISSN: 0485-3997

4

Anno LXIII - ottobre/dicembre 2015

Rassegna dell'Arma dei Carabinieri

Direttore Responsabile
Gen. D. Vittorio Tomasone

Redattore Capo
Col. Giuseppe Arcidiacono

Redazione
Lgt. Remo Gonnella
M.A. s.UPS. Alessio Rumori
Brig. Mario Pasquale
App. Sc. Lorenzo Buono

Direzione e Amministrazione
Via Aurelia, 511 - 00165 Roma - tel. 06-66394680
fax 06-66394746; e-mail:scufrassegna@carabinieri.it

Grafica, Fotocomposizione e Impaginazione
a cura della Redazione

Fonti iconografiche
Ministero della difesa
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Scuola Ufficiali Carabinieri

La «Rassegna dell'Arma dei Carabinieri» è istituita per aggiornare la preparazione specifica dei Quadri dell'Arma offrendo loro argomenti originali sull'evoluzione del pensiero militare e delle discipline giuridiche, professionali e tecnico-scientifiche che più interessano il servizio d'Istituto. La collaborazione alla Rassegna dell'Arma è aperta a tutti. La Direzione è lieta di ricevere articoli o studi su argomenti di interesse, riservandosi il diritto di decidere la loro pubblicazione. Gli articoli di collaborazione diretta sono pubblicati sotto l'esclusiva responsabilità degli autori; le idee e le considerazioni sono personali, non hanno riferimento ad orientamenti ufficiali e non impegnano la Direzione della Rassegna. La Redazione si riserva il diritto di modificare il titolo e l'impostazione grafica degli articoli, secondo le proprie esigenze editoriali. È vietata la riproduzione anche parziale, senza autorizzazione, del contenuto della Rivista.

Periodico trimestrale a carattere scientifico-professionale
a cura della Scuola Ufficiali Carabinieri
Proprietà editoriale del Ministero della Difesa
Iscritto nel Registro della Stampa del Tribunale di Roma
al n. 305/2011 in data 27-X-2011
Diffuso attraverso la rete internet sul sito www.carabinieri.it
dal Service Provider "BT Italia" S.p.A. Via Tucidide, 56 - 20134 Milano

PRESENTAZIONE

La Rassegna chiude le “pubblicazioni 2015” con interessanti approfondimenti su due importanti iniziative: un Convegno di respiro internazionale (*International Humanitarian Law and Modern Warfare*), promosso dal Comando Generale dell’Arma e un Seminario sul terrorismo.

Alla prima hanno preso parte i Ministri degli Affari Esteri, dell’Interno e della Difesa, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, il Procuratore Capo della Corte Penale Internazionale ed il Capo di Stato Maggiore della Difesa. In questo numero pubblichiamo alcuni degli interventi, mentre le relazioni tenute saranno edite, in chiave monografica, dalla “*Oxford University Press*”.

Il Comandante Generale, Gen. C.A. Tullio Del Sette, che ha aperto e chiuso i lavori, ha dedicato il Convegno al Gen. Pietro Verri, già Comandante della Scuola Ufficiali e Vice Comandante Generale dell’Arma. Rappresentante per l’Italia al Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra, il Gen. Verri è stato un profondo studioso del diritto internazionale umanitario e, per la sua riconosciuta competenza, incaricato di negoziare il contenuto dei Protocolli Addizionali alle Convenzioni de l’Aja del 1977.

A seguito della drammatica sequenza di episodi di terrorismo internazionale culminata negli attentati di Parigi del 13 novembre, la Scuola Ufficiali ha organizzato un seminario, in due giornate, sul tema “*Lo Stato Islamico nel quadro geopolitico del Mediterraneo Orientale*” e sulle “*Tecniche investigative in materia di contrasto al terrorismo internazionale Jihadista*”.

In merito, l'Istituto di Studi Professionali e Giuridico-Militari della Scuola ha redatto un interessante articolo che pubblichiamo.

L'approfondimento che segue affronta un tema di drammatica attualità ed analizza gli aspetti de *“La guida in stato di ebbrezza alcolica”*, principale causa di innumerevoli incidenti stradali.

Nella rubrica *“Materiali per una storia dell'Arma”*, concludiamo l'anno delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra riproponendo uno scritto apparso sul quarto numero del 1965 della *“Rassegna”*, nel quale l'autore illustra le motivazioni che spinsero l'Italia ad entrare in guerra, ricordando il sacrificio dei Carabinieri nella dura battaglia del *“Podgora”*.

Buona lettura.

Gen. D. Vittorio Tomasone

STUDI

Conferenza di diritto
internazionale umanitario,
Presentazione
a cura dell'Avv. Paolo Busco 5

Riflessioni sul terrorismo internazionale
di matrice jihadista
all'indomani degli attentati
del 13 novembre 2015 a Parigi,
a cura dell'ISPGM
della Scuola Ufficiali Carabinieri,
Prefetto Carlo de Stefano,
Prof. Matteo Pizzigallo,
Prof. Germano Dottori 63

La guida in stato di ebbrezza
alcolica. Aspetti giuridici
e operativi di rilievo
per la polizia giudiziaria,
Gianandrea Serafin e Federica Pattofatto 121

Vita della Scuola 143

INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI

Materiali per una storia dell'Arma 152

Libri 179

Riviste 182

Indice generale anno 2015 186

CONFERENZA DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO⁽¹⁾

Premessa⁽²⁾

Nei giorni del 23 e 24 ottobre 2015 l'Arma dei Carabinieri ha ospitato alla Scuola Ufficiali di Roma una conferenza internazionale intitolata “*International Humanitarian Law and Modern Warfare*”.

Il tema della Conferenza è stato selezionato in ragione del desiderio dell'Arma dei Carabinieri di aumentare la consapevolezza e approfondire il dibattito su una tematica che interessa in maniera trasversale la società civile, i regolatori e le Forze Armate: quello della promozione e del rispetto del diritto internazionale umanitario nel contesto dei conflitti moderni, interni e internazionali.

La particolare congiuntura storica, caratterizzata da numerose situazioni di conflitto asimmetriche e dalla evoluzione costante delle tecnologie belliche, pone il diritto internazionale umanitario davanti a sfide di grande momento. Nella prospettiva della attività di produzione normativa e nell'attività di interpretazione del corpus di norme esistenti, per esempio, il diritto internazionale umanitario si trova a fronteggiare scenari e situazioni che non sono quelli che questa branca del diritto intendeva originariamente disciplinare. L'avvento di nuove tecniche belliche e l'impiego di tecnologie sempre più sofisticate richiedono una rivisitazione dei principi alla luce delle caratteristiche dei conflitti moderni. È sufficiente pensare ai sistemi autonomi d'arma, ai droni, alla guerra cibernetica, per capire le dinamiche che il progresso della tecnica ha determinato nel contesto di un quadro normativo nato agli inizi del Novecento.

(1) - Conferenza dal titolo “*International Humanitarian Law and Modern Warfare*” tenuta alla Scuola Ufficiali Carabinieri in data 23 e 24 ottobre 2015.

(2) - A cura dell'Avv. Paolo Busco.

Parimenti, il momento dell'implementazione delle norme internazionali è oggi "il tallone di Achille" del diritto internazionale umanitario e i rapporti di numerose organizzazioni internazionali e sovranazionali confermano l'aumento delle violazioni dei più fondamentali principi del diritto applicabile ai conflitti armati, come quello di distinzione fra la popolazione civile e la popolazione beligerante e il divieto di infliggere sofferenze non necessarie a chi combatte sul campo di battaglia.

Una riflessione profonda sulle sfide che attendono il diritto internazionale umanitario è dunque quanto mai necessaria. L'Arma dei Carabinieri ha voluto farsi promotrice di questa riflessione, organizzando una conferenza che ha visto la partecipazione dei vertici istituzionali del nostro Paese, di giudici di corti internazionali, dei più grandi esperti al mondo della materia e dei componenti di Forze Armate italiane e straniere.

La Conferenza è stata aperta dagli interventi dell'On. Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Paolo Gentiloni e dell'Onorevole Ministro della Difesa, Roberta Pinotti. Successivamente, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia de L'Aja, Ronny Abraham, ha reso un keynote speech sul ruolo della Corte nello sviluppo e nella interpretazione del diritto internazionale umanitario. La Procuratrice Generale della Corte Penale internazionale, Fatou Bensouda, ha chiuso la Conferenza con un discorso programmatico sugli obiettivi del Diritto Internazionale Umanitario e della Giustizia Internazionale. Il discorso costituisce il lascito ideale dei lavori della Conferenza e l'Arma dei Carabinieri intende fornire un contributo sostanziale e deciso per agevolare il raggiungimento di quegli obiettivi, nella lotta contro l'impunità dai crimini internazionali.

Discorso del Presidente Abraham

Il Presidente Abraham ha ricordato come la Corte Internazionale di Giustizia sia composta da quindici giudici di diverse nazionalità e costituisca il massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite. La Corte ha una funzione "contenziosa", che si esplica nell'attività di risoluzione di controversie internazionali fra Stati, ed una funzione di consulenza legale alle varie articolazioni

delle Nazioni Unite, attraverso la produzione di Advisory Opinions.

Il Presidente Abraham ha spiegato come il tema del Diritto Internazionale Umanitario sia comparso per la prima volta davanti alla giurisdizione della Corte Internazionale di Giustizia nel 1949, nel contesto del caso Corfu Channel, una disputa internazionale che aveva opposto il Regno Unito all'Albania.

Successivamente, la Corte ha provveduto a sviluppare in via interpretativa alcuni principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario, soprattutto quelli distillati nelle Convenzioni di Ginevra e nei relativi Protocolli Addizionali. Il primo caso in cui la Corte ha avuto modo di interpretare i principi del diritto creato a Ginevra fu quello delle attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua (Stati Uniti c. Nicaragua), sul quale la Corte si pronunciò ben 35 anni dopo l'entrata in vigore delle Convenzioni di Ginevra, e dieci anni dopo l'approvazione dei Protocolli Addizionali. Questo arco temporale lungo ha consentito alla Corte di pronunciarsi su un sistema normativo già sufficientemente maturo e sottoposto alla pratica operativa dei conflitti armati e di chiarire dunque alcuni aspetti che erano emersi nella prassi operativa.

Il Presidente Abraham ha spiegato come il contributo della Corte Internazionale di Giustizia allo sviluppo del Diritto Internazionale Umanitario si sia articolato su due momenti diversi. In primo luogo, la Corte ha interpretato, come già accennato, il Diritto Internazionale Umanitario esistente. In secondo luogo, la Corte ha contribuito a chiarire il rapporto fra il Diritto Internazionale Umanitario e altre branche del diritto internazionale che vengono a contatto con esso, come il Diritto Internazionale Pubblico Generale, o il Diritto Internazionale in materia di Diritti Umani.



Sotto il primo profilo, ha spiegato il Presidente Abraham, il contributo è stato triplice e l'attività chiarificatrice della Corte ha investito tanto la questione dell'oggetto e della funzione delle varie Convenzioni in materia di Diritto Internazionale Umanitario, quanto quella della duplice natura, pattizia e consuetudinaria, di alcune disposizioni, quanto ancora quella dell'interpretazione evolutiva dei trattati in materia. Per esempio, nel caso della "Legalità dell'Uso o della Minaccia dell'Uso di Armi Nucleari", la Corte Internazionale di Giustizia ha chiarito quali siano i principi fondamentali del Diritto Internazionale Umanitario, come la distinzione fra civili e combattenti e ancora il principio che vieta di infliggere sofferenze inutili a chi si trova sul campo di battaglia. Ancora, la Corte ha chiarito in questo contesto il contenuto della clausola Martens, che, in assenza di disposizioni specifiche, pone la popolazione civile e i combattenti sotto i principi di umanità e i dettami della coscienza collettiva. Ancora, nella advisory opinion sull'arma nucleare, la Corte ha sostenuto che i principi di Diritto Internazionale Umanitario si applicano a tutte le categorie di armi e che sarebbe incompatibile con il carattere intrinsecamente umanitario del diritto applicabile ai conflitti armati escluderne l'applicazione all'arma nucleare.

Il Presidente Abraham ha poi affrontato la seconda prospettiva nella quale si è esplicitato il ruolo della Corte Internazionale di Giustizia rispetto allo sviluppo del Diritto Internazionale Umanitario: quella della chiarificazione del rapporto fra Diritto Internazionale Umanitario e altre branche del diritto, in particolare il diritto internazionale in materia di Diritti Umani.

Il Presidente ha citato in particolare il caso dell'articolo 6 della International Covenant on Civil and Political Rights (che sancisce il diritto a non essere privati arbitrariamente della propria vita). Secondo la Corte, questa norma, che attiene propriamente al diritto internazionale dei diritti umani, si applica anche in tempo di guerra ma l'arbitrarietà che essa sanziona è esclusa se la privazione della vita avviene a seguito di operazioni militari legittime.

Panel 1: Diritto Internazionale Umanitario e nuove tecniche belliche

Dopo l'introduzione del Presidente della Corte Internazionale di Giustizia, i lavori della Conferenza sono proseguiti con il primo Panel, che si è

occupato di investigare la questione delle sfide che le nuove tecniche belliche, e in particolare la tecnologia degli armamenti pongono al diritto internazionale dei conflitti armati e ai suoi principi. Al Panel hanno partecipato i Professori Paola Gaeta, del Graduate Institute di Ginevra; Dan Saxon, dell'Università di Leiden; Attila Tanzi, dell'Università di Bologna; Heather Harrison Dinnis, della Swedish Defence Academy e Marco Roscini, della Westminster University di Londra.

La Professoressa Gaeta si è occupata della questione dei sistemi autonomi d'arma e ha iniziato la sua presentazione con l'esempio di un robot creato da un gruppo di ricercatori londinesi, programmato per acquistare automaticamente prodotti sulla rete internet. Il robot ha acquistato una serie di oggetti leciti, ma anche oggetti illeciti, come pillole di extasy e un passaporto ungherese falso. L'esempio è servito alla Professoressa Gaeta per indicare i rischi insiti nell'affidare a delle macchine l'attività bellica. Chi è responsabile per gli eventuali crimini di guerra commessi dal robot e per le violazioni che esso può compiere? Il programmatore? Gli utilizzatori che hanno corso il rischio? O forse il robot?



Uno dei problemi, secondo la Professoressa Gaeta, è quello di identificare in base a quale elemento soggettivo l'utilizzatore di un robot programmato per finalità belliche possa essere ritenuto responsabile dei crimini eventualmente commessi dal robot stesso. La questione non è di poco momento poiché, mentre alcuni statuti di Corti che applicano il diritto internazionale penale chiedono che l'accertamento della responsabilità penale sia subordinato a un dolo pieno, inteso come dolo di primo grado, in altri contesti è sufficiente anche la sola accettazione del rischio che una certa condotta possa sfociare in una violazione di norme.

Nel contesto del primo Panel, il Professor Dan Saxon ha toccato il tema dei sistemi autonomi d'arma nella prospettiva della loro compatibilità con il rispetto della dignità dell'individuo. Il Professore ha in primo luogo inquadrato la tematica secondo la modalità classicamente impiegate in dottrina, vale a dire nella prospettiva della vittima di un sistema d'arma autonomo. Il Professore ha ricordato che l'altro lato della medaglia di vivere una vita degna è quello di morire con dignità e ha concluso che la delega delle valutazioni sull'impiego della forza letale a una macchina che opera in base ad algoritmi, ma che è priva della esperienza e della sensibilità di un essere umano, è immorale e contraria ai dettami del diritto internazionale umanitario. In particolare, il Professore ha indicato come gli algoritmi che decidono le circostanze nelle quali la macchina debba usare la forza letale sono "locked in", vale a dire bloccati e chiusi rispetto al mondo esterno e non consentono di far entrare nel processo decisionale della macchina quella discrezione e quell'apprezzamento e persino quegli elementi di compassione che sono invece propri dell'agire umano.

Il Professore ha poi continuato con l'indicare un'ulteriore prospettiva in cui la dignità umana assume rilievo nel contesto dei sistemi automatici d'arma: quella della dignità di colui che impiega un sistema autonomo d'arma, che sarebbe ugualmente violata dalla delega del potere di esercitare la forza letale su un altro individuo semplicemente a una macchina.

La Professoressa Heather Harrison Dinnis e il Professor Roscini hanno proseguito il dibattito in materia di armamenti affrontando la questione della guerra cibernetica, il cyber warfare. Il Professor Roscini ha indicato come, nonostante il cyber warfare non fosse ovviamente una delle modalità belliche contemplate dai redattori delle Convenzioni di Ginevra, esso sia comunque

regolato dai principi del diritto internazionale umanitario. Il principio per cui i mezzi di combattimento non sono illimitati si applica per esempio anche ai sistemi cyber. Inoltre, se i sistemi cyber sono impiegati per fini disciplinabili dalle norme già esistenti del Diritto Internazionale Umanitario, queste si applicheranno anche ai sistemi cibernetici. Così, per esempio, l'uso di un sistema cyber per innescare una trappola esplosiva è vietato in base alle norme convenzionali che mettono fuori legge in termini generali le trappole esplosive.

Tanto il Professor Roscini quanto la Professoressa Dinnis hanno concordato sul fatto che la vera sfida che il cyber warfare pone al Diritto Internazionale Umanitario è quella del rispetto del principio di distinzione, per cui un attacco non può essere diretto verso obiettivi civili o verso la popolazione civile. I sistemi cyber, invece, nella misura in cui determinano lo "shut down" di reti operate anche per finalità non militari, possono risultare incompatibili con questo obiettivo. È dunque necessario che il codice cyber sia in grado di operare discriminazioni fra obiettivi legittimi e obiettivi non legittimi.

In questo contesto, la Professoressa Dinnis ha ricordato l'esempio del codice Staxnet, apparentemente messo a punto da un programma congiunto fra Israele e Stati Uniti e finalizzato a rallentare il programma nucleare iraniano. La versione originaria del programma Staxnet era molto specifica quanto agli obiettivi da colpire, ma non particolarmente efficace. Come conseguenza, Staxnet fu modificato al fine di consentire una propagazione illimitata delle sue potenzialità lesive, su una pluralità di reti. Ciò nonostante, la selettività di Staxnet venne preservata in maniera tale da consentire al virus di identificare il rumore di fondo delle frequenze delle turbine iraniane e colpire solo le installazioni deputate all'arricchimento dell'uranio. Dunque, nonostante le componenti modulari che ne determinarono una propagazione quasi illimitata, il principio di discriminazione fu comunque rispettato.

In definitiva, i professori Roscini e Dinnis hanno convenuto sulla considerazione che il Diritto Internazionale Umanitario oggi vigente esprima principi in grado di regolare il fenomeno del cyber warfare e che una produzione normativa nuova e ad hoc sia, allo stato attuale, non solo non necessaria, ma potenzialmente anche prematura e controproducente, data l'incertezza che ancora caratterizza il fenomeno del cyber war. Il Professor Tanzi, da ultimo, ha discusso in maniera approfondita la questione delle intersezioni giuridiche fra conflitti armati e ambiente.

Panel 2: Il Rapporto fra i diritti umani e il diritto internazionale umanitario

Il secondo Panel della prima giornata si è occupato specificamente del rapporto fra i diritti umani e il Diritto Internazionale Umanitario, identificando le varie modalità di interazione fra queste branche del diritto. Per le tematiche che toccano, infatti, questi due rami del diritto sono spesso chiamati a disciplinare situazioni analoghe, che toccano temi fondamentali quali l'integrità fisica e morale dell'individuo, le libertà personali e i limiti all'uso della forza statale. Sebbene la regola generale possa ravvisarsi nel principio per cui, nel Diritto Internazionale Umanitario l'uso della forza è il presupposto operativo ordinario, mentre nel diritto internazionale dei diritti umani l'uso della forza costituisce l'ultima ratio, il rapporto fra questi due rami del diritto è più complesso.

Il tema è stato affrontato in primo luogo dal Professor Dapo Akande, Professore di Diritto internazionale pubblico all'Università di Oxford. Il Professore ha commentato i vari approcci teorici che possono essere impiegati nella definizione del rapporto fra Diritto Internazionale Umanitario e Diritto internazionale dei diritti umani. In primo luogo, il così detto approccio della *lex*



specialis, per cui il Diritto Internazionale Umanitario è legge speciale rispetto alle norme in materia di diritti umani e dunque si applica in via prioritaria nelle situazioni di conflitto bellico. Un altro approccio suggerito dal Professore è quello della così detta “interpretazione coordinata”, per cui una determinata norma può essere utilizzata come sostegno ermeneutico per chiarire il significato di un’altra disposizione. Così, ad esempio, i dettami del Diritto internazionale in materia di diritti umani possono essere impiegati per dare sostanza interpretativa alle disposizioni in materia di Diritto Internazionale Umanitario.

Il Professor Schabas, della Middlesex University, ha affrontato il tema del *targeting* nel contesto dei conflitti armati moderni.

Il terzo speaker è stato il Giudice Fausto Pocar, Giudice del Tribunale Penale per i Crimini Commessi nella Ex-Jugoslavia e Presidente dell’Istituto per il Diritto Internazionale Umanitario di San Remo. Il Professore ha ugualmente affrontato la questione del rapporto fra Diritto Internazionale Umanitario e diritti umani. Il Professore ha citato in maniera critica la posizione della Corte Internazionale di Giustizia sulla interpretazione dell’articolo 6 della ICCPR, relativa al divieto di privazione arbitraria della vita. Il Professore ha ricordato, in primo luogo, come, a differenza di alte proibizioni contenute nella ICCPR, come quella del divieto di tortura, l’articolo 6 pone un limite non insuperabile: la privazione non arbitraria della vita non è infatti vietata dalla Convenzione ed è solo la natura arbitraria della violazione a essere proibita. Secondo la Corte Internazionale di Giustizia, come ha ricordato il Professore, nel contesto bellico la arbitrarietà della privazione della vita dipende dalla conformità o meno della medesima con le norme sul diritto bellico, vale a dire delle norme sul Diritto Internazionale Umanitario. Il Professore ha dimostrato però scetticismo rispetto a questo approccio, che di fatto demanda l’interpretazione di un concetto proprio di un determinato settore del diritto, a un altro settore del diritto. Il Professore ha sostenuto come la nozione di arbitrarietà della privazione della vita sia già ricavabile nel contesto del diritto internazionale in materia di diritti umani, come interpretato dal Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite. In particolare, secondo il Professore, la nozione di arbitrarietà che assume rilievo nel contesto dei diritti umani, deve essere interpretato alla luce di quel corpus normativo, come previsto anche dalle regole di interpretazione dei trattati.

Secondo il Professore, dunque, se da una parte è necessario superare la dicotomia fra *lex specialis* e *lex generalis*, quando si passa alla fase interpretativa della norma, esiste un solo corpus giuridico di riferimento, che è costituito dal sistema di norme in materia di diritti umani.

La Professoressa Trapp ha affrontato il tema del rapporto fra diritto internazionale umanitario e diritti umani nella prospettiva specifica della soppressione del terrorismo. In primo luogo la Professoressa Trapp ha provveduto a identificare il regime internazionale alla base della lotta al terrorismo e in particolare ha individuato quelle norme che impongono agli Stati la criminalizzazione di alcune condotte e di cooperare alla loro soppressione. Ha poi affrontato il tema di come questo regime di criminalizzazione debba essere messo in relazione alle norme di diritto internazionale umanitario: se infatti esistono norme previste dal regime di soppressione internazionale del terrorismo che non trovano alcuna deroga nel diritto internazionale umanitario (come per esempio la presa di ostaggi, condotta vietata in entrambi i regimi), esistono anche delle norme del diritto internazionale umanitario che permettono condotte altrimenti vietate dalle norme in materia di antiterrorismo. In particolare, esistono delle condotte che le convenzioni in materia di soppressione del terrorismo criminalizzano in termini assoluti, senza possibilità di bilanciamento; mentre il diritto internazionale umanitario prevede, per le medesime condotte, la possibilità di bilanciamento. Un esempio è costituito dalla convenzione sulla soppressione dei bombardamenti terroristici, che vieta chiaramente il bombardamento di edifici governativi; condotta questa che non è vietata dal diritto internazionale umanitario, quando gli obiettivi governativi attaccati abbiano rilevanza dal punto di vista militare.

Sir Michael Wood, ex capo del contenzioso diplomatico britannico e componente della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni Unite, ha parlato del ruolo espansivo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nell'applicazione del Diritto Internazionale Umanitario.

Panel 3: Applicazione giudiziaria del diritto internazionale umanitario

I relatori del terzo panel si sono occupati di tracciare le direttrici generali dell'applicazione giudiziaria del diritto internazionale umanitario. Il primo speaker è stato il

Professor Roger O’Keefe, professore di diritto internazionale all’University College di Londra. Il Professore ha cominciato indicando tre peculiarità delle Corti che si occupano di garantire l’enforcement giudiziario del diritto internazionale umanitario:

1) il fatto che questa categoria di organi giudicanti abbia regole specifiche che ne definiscono l’estensione della giurisdizione e il diritto applicabile; sotto questo profilo il Professor O’Keefe ha indicato come spesso le corti internazionali applichino il diritto internazionale umanitario senza riconoscerne formalmente l’applicazione: spesso l’applicazione avviene in via “surrettizia” attraverso il corpus di norme in materia di diritti umani e ciò può provocare qualche difficoltà nell’identificazione dell’estensione effettiva della giurisdizione di corti e tribunali in materia di diritto bellico;

2) il fatto che spesso l’applicazione del diritto internazionale umanitario avviene attraverso uno o più “filtri”: i diritti umani, o, nell’esempio della Corte Suprema di Israele, citato dal Professore, i principi del diritto pubblico o del diritto costituzionale; nel contesto dei targeted killing, per esempio, il diritto costituzionale israeliano aggiunge un livello di complessità, quello per cui il targeted killing è ammesso solo come ultima ratio, che non è invece necessariamente proprio del diritto internazionale umanitario;



3) il fatto che i giudici di molte corti internazionali che devono applicare il diritto internazionale umanitario non sono spesso specialisti del diritto internazionale umanitario. Ciò può dar luogo a un corpus giurisprudenziale non sempre coerente o “corretto”. A volte il risultato è quello di un’interpretazione progressiva della legge, che però non è sempre rispettosa delle garanzie della persona accusata.

Il Professor Ronzitti, Emerito di Diritto Internazionale all’Università Luiss di Roma ha parlato del principio dell’accesso alla giustizia con riferimento al risarcimento e alla riparazione delle violazioni del diritto internazionale umanitario. Il Professore, distinguendo fra conflitti armati interni e internazionali, è giunto alla conclusione che il diritto alla riparazione a seguito di violazioni del diritto internazionale umanitario è, almeno nella prospettiva dell’individuo danneggiato, scarsamente attivabile. Sebbene infatti esistano disposizioni specifiche anche nella Convenzioni di Ginevra e nei Protocolli Addizionali in materia di riparazione, esse hanno applicazione nei rapporti interstatali, non sono self-executing, e dunque non tali da generare diritti specificamente in capo all’individuo.

Il Giudice Cuno Tarfusser, Vice Presidente della Corte Penale Internazionale de L’Aja, ha fornito un excursus sulla prassi applicativa della Corte in materia di diritto internazionale umanitario. Ha ricordato come la Corte si stia occupando al momento di 11 “situazioni”, 24 casi contro 33 persone accusate di vari crimini di guerra e contro l’umanità. Il crimine di guerra più comunemente contestato è quello del saccheggio; seguito da crimini come gli omicidi arbitrari, le mutilazioni, gli attacchi ai peacekeepers e gli attacchi alla popolazione civile.

Il Professor Verdirame, Professore di Diritto Internazionale al King’s College di Londra ha affrontato il tema dell’interazione a livello applicativo fra il diritto internazionale umanitario e alcuni principi fondanti del diritto interno, con riferimento in modo particolare all’esperienza inglese. Il Regno Unito infatti, in quanto ampiamente coinvolto in operazioni militari all’estero, ha un’esperienza applicativa molto ricca di diritto internazionale umanitario e una giurisprudenza in continua evoluzione. Inoltre, il fatto che il Regno Unito abbia dato esecuzione alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo attraverso un atto legislativo interno consente di attivare direttamente la giurisdizione delle Corti

inglesi su violazioni, anche tangenziali o indirette, del diritto internazionale umanitario. Il Professore ha sottolineato in modo particolare due aspetti: in primo luogo, il fatto che spesso le Corti inglesi applichino a situazioni di possibili violazioni che nascono nel contesto bellico, il diritto internazionale dei diritti umani, piuttosto che il diritto internazionale umanitario; in secondo luogo la circostanza per cui le corti inglesi, seguendo in parte una giurisprudenza espansiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, abbiano adottato un'interpretazione molto estesa della loro giurisdizione territoriale, estendendola non solo alle possibili violazioni di diritti umani che avvengono sul territorio inglese, ma anche a quelle che avvengono all'estero, in situazioni nelle quali le autorità britanniche esercitano comunque un qualche tipo di controllo (a esempio, sui detenuti e prigionieri di guerra in Afghanistan).

Il terzo panel si è concluso con una presentazione da parte del Giudice Yusuf, Vice Presidente della Corte Internazionale di Giustizia de l'Aja, che ha parlato del contributo della Corte Internazionale di Giustizia allo sviluppo del Diritto Internazionale Umanitario. Il Giudice Yusuf ha spiegato che la corretta sequenza per delineare il ruolo della Corte Internazionale di Giustizia è effettivamente quella che si articola nelle tre fasi:

- 1) interpretazione;
- 2) chiarificazione;
- 3) sviluppo.

Il Vice Presidente Yusuf ha riconosciuto che il Diritto Internazionale Umanitario è un "laboratory of legal experimentation". Un primo aspetto di questa attività di sperimentazione nel contesto del Diritto Internazionale Umanitario è consistito nel definire le circostanze in cui una potenza straniera possa definirsi "potenza occupante" di un certo territorio. L'occasione per esprimersi su questo punto è stata fornita alla Corte dalla Advisory Opinion sulla costruzione di un muro da parte di Israele nei territori palestinesi e nel caso relativo alle operazioni militari nella Repubblica Democratica del Congo. La Corte ha riconosciuto che lo standard della "sostituzione dell'autorità" è ciò che definisce l'occupazione di un certo territorio da parte di una potenza straniera (nel caso di specie, l'Uganda aveva nominato un proprio governatore per una provincia della Repubblica Democratica del Congo, e ciò equivaleva a una sostituzione di autorità).

Panel 4: Principi generali del diritto internazionale umanitario

La Conferenza si è conclusa con un panel di alto livello che ha discusso i principi generali del Diritto Internazionale Umanitario e la loro tensione con le caratteristiche dei conflitti moderni. Questo panel ha raccolto le fila della conferenza e ha consentito di inserire le varie discussioni nel contesto di un quadro generale di maggior respiro. Il panel è iniziato con l'intervento di Sir Daniel Bethlehem QC KCMG, ex capo del contenzioso diplomatico britannico, che ha indicato i principi generali del Diritto Internazionale Umanitario e ha fornito un'analisi in prospettiva dell'evoluzione futura del medesimo. Sir Daniel ha ricordato come la tradizione europea in materia di Diritto Internazionale Umanitario sia molto particolare e influenzata dall'esperienza che i paesi europei hanno maturato in materia di diritti umani. A esempio, la partecipazione alla Convenzione Europea sui Diritti Umani e le Libertà Fondamentali, che è parte dell'*acquis communautaire*. O ancora, la circostanza che tutti i paesi europei sono parte delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli Addizionali e che hanno conseguentemente esperienza in materia di interpretazione e applicazio-



ne del Diritto Internazionale Umanitario anche nella prospettiva del rapporto con il diritto dei diritti umani.

Sir Daniel ha avvertito come tutto ciò non possa dirsi per tutti i paesi che sono attori del Diritto Internazionale Umanitario e che l'esperienza di molti stati non è in effetti orientata nel medesimo senso dell'esperienza europea. Il manuale militare del Ministero della Difesa statunitense, a esempio, definisce il Diritto Internazionale Umanitario come "*lex specialis*".

In questo contesto, Sir Daniel ha identificato la necessità di una semplificazione del Diritto Internazionale Umanitario e dell'identificazione di quei principi realmente fondanti che da una parte consentono una più agevole applicazione delle regole sul campo di battaglia e d'altra rendono possibile la soluzione dei casi dubbi o complessi. Sir Daniel ha identificato sette principi generali del diritto internazionale umanitario, traendoli da manuali militari e dagli studi della Croce Rossa Internazionale. Essi possono essere così rappresentati:

- 1) La conduzione delle ostilità belliche è regolata e sottoposta al principio di legalità e dunque alla legge;
- 2) Non esistono vuoti normativi e, anche ove questi siano ravvisabili, le questioni dubbie possono essere sempre risolte in base ai principi generali, come a esempio la clausola Martens;
- 3) Il principio di distinzione fra civili e militari;
- 4) Il principio di umanità;
- 5) Il principio della necessità bellica, che informa poi anche altre norme, come quelle sul targeting;
- 6) Il principio di proporzionalità (diverso nel diritto internazionale umanitario rispetto a quanto accade nel contesto della protezione internazionale dei diritti umani);
- 7) Il principio per cui è necessario prendere precauzioni sia durante gli attacchi sia per prevenire i medesimi.

Sir Daniel ha tenuto a precisare che l'identificazione di questi principi generali non può essere considerata come una panacea per la risoluzione di tutti i problemi, soprattutto in caso di questioni dubbie e complesse come il caso degli scudi umani e della guerra urbana, ma che in ogni caso il ricorso ai first principles sarebbe un importante passo avanti verso una maggior coerenza applicativa e interpretativa del Diritto Internazionale Umanitario.

Il secondo panelist nel gruppo sui principi generali del diritto internazionale umanitario è stato il Professor Yoram Dinstein, emerito di diritto internazionale all'Università di Tel Aviv. Il Professor Dinstein ha trattato delle caratteristiche della guerra urbana e di come essa rivesta un importante momento di riflessione per il diritto internazionale umanitario. Ironicamente, il Professore ha ricordato come le sfide correnti del Diritto Internazionale Umanitario non siano solo quelle che derivano da “Star Wars”, vale a dire dalle varie tecnologie delle guerre moderne, ma anche da alcune situazioni tipiche che il diritto internazionale umanitario non ha ancora compiutamente regolato. Il Professore ha ricordato il carattere cruciale di alcune battaglie urbane rispetto ad alcuni conflitti dell'età moderna, come la battaglia di Stalingrado, di Berlino, o ancora in tempi più recenti la battaglia di Falluja. Il Professor Dinstein ha proseguito indicando i principi e le modalità che debbono ricorrere affinché una città possa essere dichiarata città aperta e ha spiegato le principali difficoltà giuridiche connesse alla guerriglia urbana, derivanti dalla presenza di civili nelle aree interessate dai combattimenti.

La Professoressa Sarah Cleveland, docente di diritto internazionale alla Columbia University di New York e componente del Comitato per i Diritti Umani delle Nazioni Unite si è soffermata sul rapporto fra il diritto internazionale dei diritti umani e il Diritto Internazionale umanitario. La tesi della Professoressa è che, contrariamente a quanto spesso sostenuto, anche le convenzioni in materia di diritti umani sono state pensate dai loro estensori per essere applicate in tempo di guerra. La Professoressa ha portato l'esempio della ICCPR, e in particolare del suo articolo numero 4, che disciplina i casi e le situazioni in cui è ammessa la deroga da alcune disposizioni della Convenzione. Secondo tesi recenti, il fatto che l'articolo 4 consenta una deroga alle disposizioni della Convenzione nel caso di “emergenze che mettano in pericolo la vita della nazione” esclude l'applicabilità della Convenzione in tempo di guerra. La Professoressa ha dimostrato come in realtà, dalla storia negoziale della Convenzione, risulti come i redattori della ICCPR intendevano che essa trovasse applicazione anche a situazioni di conflitto armato e che l'impiego della formula “situazioni che pongano in pericolo la vita della Nazione” fu una formula di compromesso che nulla sottrae in ogni caso alla volontà originaria dei redattori del testo.

Da ultimo, i Professori Mads Andenas (Special Rapporteur del Segretario Generale delle Nazioni Unite in materia di detenzione arbitraria) e Dino Kritsiotis (Professore di Diritto Internazionale all'Università di Nottingham), hanno discusso le procedure e i principi che sovrintendono alla privazione della libertà personale nel contesto delle operazioni belliche e all'esistenza di una "International Law of Belligerent Relations", che emerge dal distillato di alcuni principi fondanti del diritto internazionale umanitario.



Discorso introduttivo del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Tullio Del Sette

Signora Procuratrice Bensouda, Signor Presidente Abraham,
Signori Generali, Eccellenze, Esimi Professori,
Signore e Signori,

Sono onorato di ospitare presso la Scuola Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri questa Conferenza in materia di *International Humanitarian Law and Modern Warfare* e sono onorato di vedere un'adesione così massiccia da parte di autorità italiane e internazionali, di esperti di fama mondiale, di tanti rappresentanti delle Forze Armate e di molti giovani ricercatori.

Questa Conferenza è idealmente dedicata alla vita e al ricordo del Vice Comandante Generale dell'Arma Pietro Verri, un Carabiniere e un rappresentante per l'Italia al Comitato Internazionale della Croce Rossa di Ginevra. Un uomo che fu precursore della disseminazione del diritto internazionale umanitario fra i componenti delle Forze Armate italiane e che con il suo duplice cappello di militare e di umanista negoziò il contenuto dei Protocolli Addizionali alle Convenzioni de l'Aja del 1977 e poi si adoperò a livello nazionale perché gli Stati Maggiori e gli organi tecnici della Difesa fornissero rapidamente i pareri richiesti per procedere alla loro ratifica.

Un uomo, il Generale Verri, che ci ricordava con idealismo gentile che la diffusione della cultura della umanizzazione dei conflitti "è imposta dalla coscienza dei popoli", ancor prima che da apposite disposizioni di diritto internazionale e che poi, da studioso, verificava con scrupolo che le norme esistenti riflettessero questi principi.

Desidero iniziare allora proprio da quell'articolo 47 della Prima Convenzione di Ginevra del 1949 che Pietro Verri ha tanto commentato e che impegna gli Stati contraenti a diffondere quanto più possibile il diritto internazionale umanitario e i suoi principi; e che ricorda che l'obbligo della disseminazione è uno dei pochi che trova applicazione non solo in tempo di guerra, come accade per il resto del corpus di norme del diritto internazionale umanitario, ma anche, e soprattutto, in tempo di pace.

Questo perché la cultura del diritto internazionale umanitario richiede

un'assimilazione progressiva, una perfusione mista a elementi di etica civile e militare, una familiarità che si sviluppa col tempo. L'Italia ha bene presente questa necessità. Nella prospettiva delle Forze Armate italiane, per esempio, vorrei menzionare un compendio di regole preparato dallo Stato Maggiore della Difesa che già dagli anni Novanta è citato come modello virtuoso dal Comitato della Croce Rossa Internazionale perché sottolinea con forza che l'attività di formazione in materia di diritto umanitario deve essere parte ordinaria della vita di un militare, così da diventare, come ricorda in maniera suggestiva il manuale di diritto bellico dell'esercito sudafricano "la seconda pelle di un soldato".



La promozione della cultura del diritto internazionale umanitario e il suo sviluppo è lo scopo di questa conferenza internazionale, e questa sala piena di rappresentanti civili e militari è un successo del diritto internazionale umanitario stesso.

Fino al XIX secolo, infatti, il dibattito in materia di rapporto fra diritto internazionale e conflitti armati è stato dominato dalla dialettica fra due categorie di opposti: guerra e pace; guerre percepite come giuste e guerre percepite come ingiuste. Poi, è iniziato un lento mutamento. Dopo il XIX secolo, l'esigenza di rispettare i principi fondamentali di umanità nel corso delle ostilità ha comportato la nascita del diritto internazionale umanitario, lo *ius in bello*. La potente idea di fondo del diritto internazionale umanitario è che esso si applica in maniera autonoma rispetto allo *ius ad bellum*, e dunque si applica a tutti i conflitti, a prescindere dalla questione della loro legalità internazionale o della loro percepita legittimità ideologica.

Quale che sia il conflitto, i principi umanitari per cui i mezzi e i metodi di combattimento non sono illimitati, per cui l'unico obiettivo legittimo è quello di vincere la resistenza del nemico, per cui la popolazione civile non deve essere oggetto di nessun attacco, trovano comunque applicazione.

Ecco allora che società civile, organizzazioni che promuovono i diritti umani, organizzazioni non governative, componenti delle Forze Armate, non hanno più operato su blocchi contrapposti, o in base al principio per cui la guerra è la negazione dell'umanità e dei diritti, ma hanno lavorato assieme per la codificazione delle regole umanitarie che si applicano a ogni guerra. I diritti umani, prima considerati in una prospettiva solo estranea e alternativa al conflitto, sono entrati dentro al conflitto, per renderlo meno tragico, e lo hanno trasformato. La commistione di società civile, accademia, e componenti militari in questa sala oggi, è l'immagine emblematica di questo processo.

Questa storia ha un prosieguo ulteriore. Quella dell'astrazione dei principi, a partire dalle regole. Le Conferenze diplomatiche che hanno negoziato le varie convenzioni in materia di diritto internazionale umanitario, si sono occupate originariamente di questioni di dettaglio, sulle quali era più facile trovare un accordo.

Le esigenze della formazione e della chiarezza nelle operazioni militari hanno però imposto una progressiva attività di distillazione di principi pronti all'uso per i soldati sul campo; e lo stesso movimento verso l'astrazione è stato ricercato da chi sosteneva la componente umanitaria del diritto internazionale dei conflitti armati, per estendere a paradigmi generali ciò che era stato negoziato per casi particolari. Ciò ha consentito di definire principi chiari e semplici: divieto di infliggere sofferenze inutili, distinzione, proporzionalità, necessità, che costituiscono la forza morale, ma anche il valore positivo del pragmatismo di questa branca del diritto.

Questa conferenza internazionale prende le mosse dalla constatazione che i conflitti sono cambiati. E, come ricordava spesso Pietro Verri, nel diritto internazionale umanitario sono i momenti di cambiamento quelli che davvero stimolano la riflessione. Lui portava l'esempio della Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868, nata dal dibattito sulla necessità di contenere l'impiego di uno sviluppo della tecnologia bellica del tempo, i proiettili esplodenti inferiori

a quattrocento grammi. Sono sicuro che questa conferenza, sebbene in un contesto e in un tempo diverso, condividerà con lui la passione intellettuale e lo spirito proattivo.

Concludo allora con un ringraziamento a tutti coloro che hanno deciso di partecipare a questa Conferenza e, ovviamente, a tutti i carabinieri che sono impegnati in missioni internazionali, che contribuiscono con professionalità e umanità distintive, al mantenimento dell'ordine e della sicurezza internazionali.



Discorso del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, On. Paolo Gentiloni

Signora Ministro Pinotti,

Signor Comandante Generale Del Sette e Signor Capo di Stato Maggiore della Difesa,

Procuratrice della Corte Penale, Presidente della Corte Internazionale di Giustizia,

Autorità della Magistratura, Autorità civili e militari, Professori, Signore e Signori,

è un lungo elenco di saluti, ma dà l'idea della grandissima partecipazione a questa conferenza sul rapporto tra i conflitti moderni ed il diritto internazionale umanitario.

Voglio rinnovare al Generale Del Sette e all'Arma dei Carabinieri i complimenti per aver scelto un argomento così attuale per questo incontro di livello internazionale. E' attuale perché siamo in un contesto molto complicato, difficile.

È sempre esistita nel mondo una tensione tra le "forze del disordine" e le "forze dell'ordine", ma, indubbiamente, nell'ultimo periodo, la capacità di gestire un ordine internazionale si è indebolita. Ricordo uno degli appuntamenti più importanti a livello mondiale sulla sicurezza, la Munich Security Conference, che si è svolta a Monaco di Baviera, nel gennaio 2015. Aveva come titolo "Collapsing Order, Reluctant Guardians?", descrivendo l'attuale situazione internazionale con un ordine che tende a venir meno e con una posizione definitiva riluttante da parte di quelli che dovrebbero assicurarla. Non c'è dubbio, al di là delle valutazioni politiche, che nel nostro sistema sembri prevalere il caos e il non governo, che provoca una crescita incredibile della violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Quindi, partiamo dal fatto che ci troviamo di fronte a una vera e propria emergenza umanitaria, un'emergenza che impressiona anche per l'efferatezza dei delitti e dei crimini che vengono compiuti, per la loro dimensione collettiva, per il fatto che, molto spesso, hanno come bersaglio i soggetti più deboli: i bambini, le donne, le minoranze religiose.

È una situazione particolarmente drammatica in Medio Oriente, a causa dell'estremismo terrorista di Daesh, e, in particolare, in Siria, dove il conflitto ha provocato ormai centinaia di migliaia di morti e milioni di sfollati e di rifugiati. Daesh è solo la minaccia più visibile, più insidiosa, perché, in generale, il Diritto Internazionale Umanitario deve confrontarsi con un insieme di sfide nuove e più complicate. Parlo della proliferazione di gruppi armati non statuali, alcuni dei quali rifiutano l'esistenza stessa del Diritto Internazionale Umanitario e hanno nella violenza indiscriminata il loro manifesto politico. Parlo della natura asimmetrica dei conflitti armati contemporanei.



Parlo del controllo del territorio da parte di gruppi terroristici, una novità, purtroppo, degli ultimi anni, e della crescente difficoltà di distinguere combattenti e civili nelle operazioni militari. Parlo delle nuove esigenze di protezione degli operatori umanitari. Parlo dell'outsourcing di attività militari a compagnie private, che pone nuovi problemi sul piano giuridico in tanti contesti, della possibilità del ricorso ad attacchi cibernetici. Mi fermo qui, ma questo elenco ci dice quale sia la complessità delle nuove sfide di un Diritto Umanitario che, come mi diceva prima il Presidente della Corte Internazionale, è continuamente in movimento ed è alla continua ricerca di aggiornamento rispetto all'evoluzione della situazione.

Come rispondere a queste sfide? Direi, innanzitutto, promuovendo la consapevolezza di questa emergenza umanitaria e della necessità di usare l'arma del diritto, per farvi fronte nell'opinione pubblica. Poi, promuovendo la cultura del multilateralismo. La Diplomazia, la cooperazione tra Stati è il primo rimedio da cercare di mettere in atto di fronte alle crisi. Non sempre può essere risolutiva, ma è il rimedio a cui guardare.

L'Europa può svolgere un ruolo particolare in questo. Però è una responsabilità che grava su ciascun singolo Stato, su Paesi come l'Italia.

L'idea che fosse possibile una sorta di *outsourcing* della nostra sicurezza (cioè che qualcun altro potesse farsi carico, sul piano militare e diplomatico, di garantire pace, sicurezza e rispetto dei diritti umani al posto nostro) è un'idea che dobbiamo rimettere nel cassetto, seppur l'abbiamo coltivata nei decenni scorsi.

Oggi, non c'è dubbio che ciascun Paese (un Paese, come l'Italia con la sua tradizione e le sue qualità in modo particolare) deve fare la sua parte nella Comunità Internazionale, assieme agli altri attori regionali, sapendo che, spesso, questa azione della Comunità Internazionale si traduce nella necessità, poi, di sostenere dei processi quando vengono raggiunti degli accordi diplomatici. Sono processi di ricostruzione post bellica, di stabilizzazione politica e riconciliazione nazionale, attraverso missioni di *peace keeping* che prevedono spesso attività di *Institution Bulding*, di *training* delle forze di sicurezza, oltre agli aiuti umanitari.

Tutte attività nelle quali l'Arma dei Carabinieri è un modello apprezzato in tutto il mondo; me lo sento ripetere continuamente in giro tra i diversi paesi: di più, direi, è uno dei marchi che attribuiscono *appeal* al nostro Paese nella Comunità Internazionale.

Quindi, da un lato, partecipare direttamente come Paese, prendendoci le nostre responsabilità, a questa affermazione del diritto e, dall'altro, l'impegno per far rispettare le norme che abbiamo: a cominciare dalle prescrizioni delle convenzioni di Ginevra a oltre sessanta anni dalla loro adozione (quei principi, che prima il Gen. Del Sette richiamava), restano la base fondamentale e imprescindibile per proteggere i combattenti, i prigionieri e le popolazioni civili nei teatri di guerra. L'obiettivo di far rispettare le prescrizioni del diritto umanitario internazionale è un obiettivo che in passato poteva riguardare solo le parti in conflitto, oggi, ci riguarda comunque.

Si potrebbe dire che ogni violazione del diritto internazionale umanitario ci interpella direttamente e quindi serve una sorta di globalizzazione della responsabilità contro quella che Papa Francesco ha definito "globalizzazione dell'indifferenza".

Di fronte alle crisi umanitarie la responsabilità è globale: non possiamo sottrarci. Anche grazie al vostro lavoro, alla collaborazione in generale tra le Forze Armate, la diplomazia e le altre Istituzioni dello Stato, l'Italia può rivendicare alcune pratiche importanti sotto questo profilo. Tutti conosciamo il successo dell'attività del Centro di Eccellenza per le *Stability Police Units* di Vicenza, e quanti Paesi Africani e Asiatici chiedono di partecipare alle attività del Centro. Voglio ricordare anche quello che a Oslo è stato deciso nel maggio scorso: la dichiarazione sulla sicurezza delle scuole, un aspetto specifico che voglio ricordare proprio perché riguarda uno degli aspetti nuovi oggi bersaglio di violenza e di tragedie umanitarie.

La cultura, la scuola, l'istruzione sempre più frequentemente diventano bersaglio e per alcuni lo sono per definizione. La sigla Boho Haram significa "l'educazione occidentale costituisce un peccato" e noi dobbiamo proteggere non l'educazione occidentale, ma l'Educazione, l'Istruzione, la Scuola, la cultura. Prossimamente, a Ginevra, a dicembre, siamo attesi alla 32^a conferenza internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa. Anche lì si discuterà di come rafforzare il sistema internazionale, di protezione delle norme del diritto internazionale umanitario. Concludo su due ultimi esempi: il primo; non c'è dubbio che le violazioni esigono risposte ferme e condivise anche da parte di un apparato di Giustizia Penale Internazionale.

Per questo motivo l'Italia sostiene da sempre (l'ha sostenuta nella culla perché è nata a Roma con il suo Statuto) la Corte Penale Internazionale, il suo ruolo nella lotta ai crimini internazionali, alle atrocità di massa, alle impunità dei criminali di guerra. Poi, evidenzio la decisione presa, di recente, dal Consiglio Esecutivo dell'UNESCO, di approvare la proposta Italiana di costituire le task force operative per la protezione del patrimonio culturale e artistico nei teatri di crisi internazionale.

La distruzione di questo patrimonio non è solo un attentato al patrimonio artistico: distruggere una chiesa, distruggere un monumento di un'antica civiltà è un attentato che tende a impedire il protrarsi della convivenza tra i popoli in quella regione. Tu distruggi i simboli la cui presenza consente di dire che persone di cultura, tradizione e religione diversa hanno vissuto lì per millenni e possono continuare a vivere in quella situazione.

Autorità, Signori e Signore, proprio ieri è stato l'anniversario della morte di un grande giurista esperto di diritti Umani, Antonio Cassese, che ci ricordava che i diritti umani vengono ogni giorno disconosciuti in tanti Paesi, ma non per questo risultano incrinati nella loro essenza di grande *ethos* sociale, invitandoci a considerare l'importanza della pressione morale per il loro enforcement. Questa credo sia l'ispirazione di fondo della nostra conferenza e per questo formulo ancora a tutti voi i migliori auguri di buon lavoro e rinnovo, ancora una volta, il mio grazie all'Arma dei Carabinieri e a tutti i partecipanti.



Discorso del Ministro della Difesa, Sen. Roberta Pinotti

Signora Procuratrice Bensouda, Signor Presidente Abraham, Signori Generali, Eccellenze, Esimi Professori,

Signore e Signori,

è un grande piacere introdurre oggi il tema di questa Conferenza, che interessa il rapporto fra il diritto internazionale umanitario e i conflitti armati moderni. La questione della legalità dei conflitti - e nei conflitti - è da sempre al centro del dibattito politico, filosofico e dottrinale e tocca nel profondo, fino a definirlo, il tipo di società internazionale che intendiamo costruire.

Mi basta ricordare il motto del Centro di Eccellenza per le *Stability Police Units* dell'Arma dei Carabinieri, che provvede alla formazione di numerosi ufficiali di forze armate anche straniere e che vedo oggi molto ben rappresentato in questa Conferenza. Il motto del CoESPU è *Sub Iure Ad Pacem Tuendam Milites Paro*, preparo i soldati a proteggere la pace, sotto il vincolo del diritto.

D'altra parte, il legame della nazione italiana con il diritto internazionale umanitario si esplicita in maniera molto forte proprio nella tendenza a precorrere i tempi sul piano della codificazione giuridica di importanti principi. Già durante il Regno di Sardegna, il Codice Penale Militare del 1859 prevedeva disposizioni a tutela delle fondamentali norme di umanità nei conflitti, che la Conferenza Internazionale di Pace de l'Aja del 1899 avrebbe adottato solo decine di anni più tardi. In momenti più recenti, penso alla ratifica italiana del Trattato di Ottawa sulla messa al bando delle mine antiuomo, avvenuta per l'Italia nel 1999 ma preceduta da un impegno unilaterale già nel 1993, concernente il divieto all'esportazione delle mine, da una moratoria alla produzione e commercio e da una legge del 1997 che le aveva già messe definitivamente al bando, con disposizioni ancora più stringenti di quelli della Convenzione internazionale di Ottawa.

Ma il vincolo che lega questo Paese al diritto internazionale umanitario è costituito soprattutto dal legame profondo dell'Italia con la riflessione intellettuale e le vicende storiche che costituiscono il substrato di esperienze collettive da cui il diritto internazionale umanitario promana.

È infatti in Italia, che, sebbene in circostanze drammatiche, il diritto internazionale moderno ha avuto inizio.

Nel 1859, nel contesto della battaglia di Solferino, Henry Dunant constatava la drammatica situazione di chi veniva lasciato morire sul campo di battaglia e ne rimaneva così sconvolto da proporre la costituzione di società, nelle varie nazioni, dedite alla raccolta e alla cura dei feriti nei vari conflitti.

In un *Souvenir de Solferino*, oltre alla crudezza della battaglia, Dunant descrive due importanti aspetti, su cui desidero soffermarmi.

Egli parla dello spirito delle donne della cittadina di Castiglione delle Stiviere, nei pressi della quale si erano svolti i combattimenti, e degli sforzi da queste compiuti nel prestare soccorso, ricordando con ammirazione che nulla le aveva disgustate, stancate o scoraggiate, e che non avevano tenuto conto né di ribrezzo, né di fatiche, né di sacrificio, perché coloro che erano sul campo di battaglia, sebbene stranieri, erano “tutti fratelli”.

E allo stesso tempo, parla di soldati che hanno combattuto in battaglia con onore, di soldati che si sono battuti con valore e hanno svolto con dedizione il loro mestiere.

Penso che la prima di queste due semplici immagini sia sufficiente a descrivere il contributo che la nostra nazione ha fornito all'*acquis* umanitario che ha costituito la base ideologica di tutto il successivo diritto de l'Aja e di Ginevra; e che la seconda ci ricordi che il diritto internazionale umanitario è, e non potrebbe che essere, il frutto di un compromesso, situato nel punto di giusto bilanciamento fra i principi di umanità e le legittime necessità militari perseguite nel corso delle ostilità belliche.

Desidero dunque ringraziare sin d'ora l'Arma dei Carabinieri e in particolare il Comandante Generale Tullio del Sette, per aver portato una Conferenza di così alto livello proprio in Italia, una Conferenza oggi più che mai necessaria e attuale a causa delle sfide dei tempi in cui viviamo.

È innegabile infatti che i conflitti moderni presentino caratteristiche profondamente diverse da quelli del passato. Il paradigma tipico delle guerre del XX Secolo era costituito dallo scontro di due o più eserciti, corrispondenti tendenzialmente diversi Paesi, su un campo di battaglia.

Oggi, la maggior parte dei conflitti vede un ruolo predominante di gruppi armati non riconducibili all'entità statale, e che anzi approfittano della debolezza delle strutture statali; il diretto coinvolgimento della popolazione civile nelle osti-

lità belliche è un fenomeno che si verifica con sempre maggiore frequenza; l'obiettivo del conflitto non è più solo quello della conquista territoriale, ma rivendicazioni di tipo ideologico, spesso radicali, hanno infiltrato le ragioni alla base delle guerre. Ancora, le nuove tecnologie operate da remoto, i sistemi d'arma autonomi, la guerra cibernetica, costituiscono situazioni peculiari delle guerre moderne che pongono sfide importanti sia al regolatore, sia a chi opera sul campo.

Rispetto a queste sfide, la risposta deve essere duplice: da una parte, la normazione effettiva delle nuove situazioni che non sono efficacemente regolabili tramite l'adattamento del diritto vigente. Dall'altra, la previsione di adeguati meccanismi per rendere efficaci e rispettate le norme che già esistono.

Con riferimento a entrambe, la politica, nel senso più alto del termine, ha un ruolo centrale da svolgere.

Sotto il primo aspetto, non sfugge che il diritto internazionale umanitario tocca, più che altre branche del diritto, temi eticamente sensibili e grandi questioni. La sicurezza individuale e collettiva, l'uso della forza, la dignità e il rispetto che sono dovuti a ogni essere umano. Penso allora al dibattito sui sistemi d'arma non letali e alle campagne contro certe tipologie di armi indiscriminate, e di quanto questi abbiano beneficiato dal coinvolgimento di tutte le articolazioni della collettività civile e militare. Sotto il secondo profilo, è necessario superare una volta per tutte la costatazione per cui la fase dell'implementazione è il tallone d'Achille del diritto internazionale umanitario.

Anche in questo, come dicevo, la politica ha un ruolo importante da giocare, attraverso la predisposizione di meccanismi di controllo adeguati e azioni diplomatiche tese a aumentare la *compliance*.



La capacità degli Stati di rispettare le norme del diritto internazionale ha un forte impatto sulla credibilità e sulla fiducia che essi sono in grado di ingenerare nell'ambito della comunità internazionale. Questa considerazione assume particolare valore nell'attività di gestione delle situazioni belliche e post-belliche, nelle quali la capacità di mediare fra le parti in conflitto è spesso collegata alla virtuosità dell'agire legale internazionale, soprattutto nella prospettiva dell'applicazione del diritto internazionale umanitario.

L'Italia, in ciò, è Paese enormemente credibile e rispettato, grazie all'eccellente lavoro delle nostre Forze Armate. Mi è sufficiente ricordare il caso della missione UNIFIL, la cui leadership è stata attribuita, eccezionalmente per due mandati consecutivi, all'Italia, con grande soddisfazione delle parti Israeliana e Libanese coinvolte.

Ancora una volta, dunque, desidero ringraziare gli organizzatori e i partecipanti a questa conferenza, che attesta e accresce l'impegno di primo piano dell'Italia nell'attività di prevenzione, stabilizzazione e umanizzazione dei conflitti. A voi tutti, buon lavoro!



Discorso del Ministro degli Interni, On. Angelino Alfano

Signora Procuratrice Bensouda, Signor Presidente Abraham,
Signori Generali, Eccellenze, Esimi Professori,
Signore e Signori,

un caloroso saluto a tutti voi e un particolare ringraziamento al Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, che ha avuto l'illuminata visione di organizzare questo incontro, che non ha precedenti nella storia italiana, perché l'evoluzione scientifica e tecnologica ha trovato, negli armamenti e, quindi, nelle tecniche e nei sistemi di guerra, un avanzamento che oggi pone il tema del *warfare* in termini assolutamente nuovi e decisivi.

È questo il motivo per cui ho ritenuto importante intervenire a conclusione di questa prima giornata di lavori della conferenza su *International and Humanitarian Law in Modern Warfare*, perché penso che il *focus* sulla questione che oggi ci sta interessando non tocchi solo tematiche che coinvolgono gli Stati nella loro proiezione internazionale, ma rivesta profili di interesse anche sul piano delle competenze di un Ministro dell'Interno.

Il rapporto tra fattispecie domestiche e internazionali nel contesto del Diritto Internazionale Umanitario pone una questione che mi sembra di particolarissimo interesse e, cioè, tanto il Diritto Internazionale Umanitario, quanto il Diritto Interno si trovano, in determinate circostanze, a dover regolamentare fattispecie materialmente simili, caratterizzate dall'impiego della forza statale.

I presupposti della regolamentazione della comune circostanza dell'impiego della forza sono, però, ovviamente molto diversi.

L'uso domestico della forza assume un rilievo, a livello interno, nella prospettiva dell'ordine pubblico e della sicurezza individuale. A livello interno, sono i diritti umani e le garanzie di libertà che orientano e limitano a casi tassativi l'uso della forza. Il ricorso alla forza statale è configurabile come un meccanismo di ultima istanza, che può essere impiegato solo a determinate condizioni sostanziali e solo a determinate condizioni formali, in presenza di circostanze ben definite e per il perseguimento di scopi che siano espressamente previsti dalla legge.

A livello internazionale, l'uso della forza è regolato da norme in parte differenti, ispirate dai principi del Diritto Internazionale Umanitario e dall'art. 2 della Carta delle Nazioni Unite. Questi due pilastri costituiscono, rispettivamente, un limite intrinseco e un limite estrinseco, cioè un limite interno e un limite esterno. Vi sono, ovviamente, numerose altre aree nelle quali il Diritto Internazionale Umanitario si lega a doppio filo alle prospettive domestiche della sicurezza nazionale e della protezione dell'incolumità collettiva e dell'ordine pubblico.

Nel leggere il programma di questa conferenza, ho notato, con molto piacere, un intervento sulla relazione tra il Diritto Internazionale Umanitario e la lotta al terrorismo. Riveste certo interesse rilevare come il Diritto Internazionale ponga determinati obblighi di cooperazione internazionale a carico di tutti gli Stati e, allo stesso tempo, disciplini precisi limiti alle possibili azioni che ciascuno di essi potrà intraprendere.

Si tratta di una forma di interazione fra norme e sistemi giuridici diversi, ma complementari, fra regolamentazione interna e regolamentazione internazionale. A questo riguardo, basti pensare alle aree di comune interesse nella lotta contro coloro che si macchiano dei più gravi crimini internazionali o alla cooperazione giudiziaria con le corti penali internazionali.

Non di meno, sono espressione di questa sinergia i lavori compiuti dalle Nazioni Unite e dall'Europa, in materia di detenzione e di altre forme di privazione della libertà personale, che assumono rilievo sia nella prospettiva domestica, sia in quella internazionale. D'altro canto, le linee programmatiche intraprese dal nostro Paese nella lotta al terrorismo internazionale si fondano su alcuni orientamenti basilari, accolti sia a livello nazionale che sul piano estero.

Innanzitutto, l'Italia adotta un approccio integrato nella risposta operativa e privilegia sia la prevenzione dei fenomeni, che la collaborazione tra apparati investigativi e di *intelligence*.

La risposta al terrorismo, in un'ottica di coerenza ed unitarietà della politica e della prassi operativa, è un elemento imprescindibile per un'azione che garantisca, al Ministro dell'Interno, l'espletamento delle proprie funzioni.

In quest'ottica, la cooperazione internazionale nella materia e il dialogo proficuo tra le autorità preposte alla sicurezza costituiscono, oggi, le più efficaci

modalità di contrasto alla dimensione transnazionale del fenomeno terroristico.

Un ulteriore principio essenziale per il nostro Paese è che l'azione contro il terrorismo deve svilupparsi nel rispetto del Diritto Internazionale e in conformità con le garanzie fondamentali a tutela dei Diritti Umani.

Sul piano internazionale le Nazioni Unite, il Consiglio d'Europa e l'Unione Europea costituiscono i punti cardine di riferimento per la cooperazione multilaterale in questo ambito. In tema di radicalizzazione, l'Italia considera determinante la condivisione delle informazioni, lo sviluppo di una ricerca comune di analisi, lo scambio delle esperienze e dei metodi operativi. Allo stesso modo, considera importanti le misure di espulsione di sospetti terroristi.

Un'azione che il nostro Paese ritiene particolarmente necessaria in questa fase è quella di definire il contributo che i vari Ministri dell'Interno, nell'ambito della cooperazione in materia di sicurezza, possono dare al dialogo in corso sull'evoluzione del Diritto Internazionale, per far fronte alla minaccia terroristica.

Alla luce di questo dato, dobbiamo ritenere che, per rafforzare la cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo, siano necessari quattro livelli di intervento:

- il primo: ampliare lo scambio informativo di analisi, di esperienze, di ricerche, di metodi operativi e strumenti di lotta al terrorismo. A questo proposito, una cura particolare dovrà essere riservata alla valutazione della minaccia. Ogni buona terapia ha bisogno di una buona diagnosi;

- il secondo: analizzare e valutare i sistemi in grado di consentire l'espulsione di sospetti terroristi nel rispetto delle garanzie dei Diritti Umani e alla luce della giurisprudenza e della prassi evolutiva della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo;



- il terzo: individuare quali settori di intervento dei vari Ministri dell'Interno siano in grado di favorire il dialogo attuale della comunità internazionale per fronteggiare la minaccia terroristica;

- il quarto: sostenere l'ampiezza del dialogo interreligioso e interculturale. Mi soffermo su questo per dire che la strategia dell'Italia è molto coordinata con quanto discusso a Washington, lo scorso febbraio, durante un'assemblea organizzata dal Presidente Obama, riguardo al *counter violent extremism*, perché una strategia molto efficace che incide sulla sicurezza è quella di separare: sempre separare chi prega da chi spara, chi usa il proprio dio rivolgendosi a lui per una preghiera e chi lo usa per trovare una legittimazione ad un'azione criminale, decidendo di impugnare una pistola, di mettere una bomba o di compiere un attentato.

Naturalmente, ho fatto cenno solo ad alcune aree di convergenza di interessi tra il Diritto Internazionale Umanitario e le questioni che più da vicino toccano la sicurezza e la tutela dell'ordine pubblico domestico, ma è evidente che ben diversa è la molteplicità e la diversità dei temi che a tale argomento sono connessi e sui quali si sviluppano continui e stimolanti dibattiti, che spingono il diritto verso una costante evoluzione a cui anche il Diritto Internazionale non potrà sottrarsi.

Oggi, abbiamo discusso, a Roma, di temi molto importanti ed è per questo che ringrazio l'Arma dei Carabinieri per aver organizzato questa conferenza e promosso questo dibattito, che ha affrontato temi che, non bisogna dimenticarlo mai, riguardano due pilastri dell'esistenza di ogni uomo: la vita e la libertà.

Ricordo come il tema della sicurezza fosse indicato dal Presidente Roosevelt come uno dei quattro assi, una delle quattro libertà fondamentali: essere liberi dalla paura, diceva il Presidente Roosevelt, è una delle quattro libertà fondamentali.

Ecco perché, nel discutere di tutto quello cui ci ha chiamato a discutere l'Arma dei Carabinieri, noi abbiamo discusso della vita e della libertà delle donne e degli uomini di questo pianeta. Un diritto che non è stabile, il diritto che si confronta con la tutela della vita e con la tutela delle libertà fondamentali, perché le evoluzioni del tempo, le evoluzioni delle società moderne e le evoluzioni delle tecniche delle guerre spostano sempre il confine della discussione.

Quindi, incontri come questi servono esattamente a non stare indietro, a non essere arretrati rispetto a un confine che è stato posto più in là, che è stato posto più avanti.

Grazie a tutti voi partecipanti e grazie all'Arma dei Carabinieri per aver organizzato questa giornata di incontro!



Diascorso del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano

Ladies and gentlemen, good afternoon. This is really a pleasure to be here and to have the opportunity to address such an high level symposium with few words by my position as Chief of Defence and, of course, let me to start by thanking the Commander General of the Carabinieri Corps, General Del Sette - my dear friend Tullio - for this opportunity and for having sustained such a very interesting partnership with the European Society of International Law

I would like to extend to you all - authorities, distinguished guests and attendees - the greetings of the Italian Armed Forces and mine personal.

I am glad to be back here, after yesterday's opening ceremony, and I feel really privileged to take the floor today in front of such a highly qualified audience!

Considering that today is the United Nations Day and 70th Anniversary of the UN⁽¹⁾, better date could not have been chosen for this "two-day" conference dedicated to a very interesting topic such as the crucial relationship between military interventions and the overarching framework of the International Humanitarian Law (IHL).

Indeed, highly emblematic of the Italian institutions' attention over this subject are the addresses that yesterday were held by the Honourable Ministers of Home Affairs, Angelino Alfano, Foreign Affairs and International Cooperation, Paolo Gentiloni, and Defence, Roberta Pinotti.

It couldn't be otherwise, since Italy is heavily engaged in the fields of international cooperation and assistance, in both military and civilian contexts.

Presently, almost five thousand men and women of the Italian Armed Forces are serving abroad in 24 multinational or bilateral stabilization operations, involving several Nations in three continents⁽²⁾, together with the Indian Ocean, the Mediterranean Sea and the skies of the Middle East.

That said, I don't want to dwell into the doctrinal aspects of International Humanitarian Law, since we already had some eye-opening procedural views from top level experts, like the President⁽³⁾ of the International Court of Justice

(1) - UN was established on 24 October 1945.

(2) - Africa, Asia and Europe.

(3) - His Excellency Ronny Abraham.

- who yesterday held an endearing keynote speech - and the Chief⁽⁴⁾ Prosecutor of the International Criminal Court, who will take the floor after my presentation.

I have also been told that, throughout the four-panel presentations and discussions, you already drilled into the reciprocal impacts of modern use of military force and International Humanitarian Law from different perspectives.

At this stage, I believe that the value I may add to this forum could be both the provision of some historical references and thoughts on the subject, all dressed by a few insights into my professional and personal experience “on the ground”.

Italy boasts a long lasting commitment in the field of international humanitarian rights and in the promotion of cooperation and assistance.

To explain how this engagement is enrooted in the DNA of the Italian military’s culture, allow me to recall an emblematic episode of the Second World War.

The protagonist was Lieutenant Commander Salvatore Todaro, a highly decorated and Gold Medal for Military Valour to the Memory in that conflict.

On October 16th 1940, having sunk with his submarine (Cappellini) the Belgian merchant vessel “Kabalo”, he rescued the survivors, towed them on a raft for four days and, once the towline got broken, hosted them onboard until their release near the coasts of the Azores.

I purposely opened by recalling this episode because I deem it highly emblematic of the depth at which the Italian military behavior perfectly blends the adherence to humanitarian principles with an innate sense of humanity.



(4) - Her Excellency Fatou Bensouda.

Todaro's way of fighting is part of a national legacy that has been continuously nurtured, till today.

In this light, I am pleased that yesterday General Del Sette recalled the outstanding figure of the former Carabinieri General Pietro Verri⁽⁵⁾, well known and appreciated also in the international arena.

In the seventies he was effectively engaged in studying and promoting the principles of international laws and regulations in the humanitarian field, also collaborating with the Italian Red Cross Society once retired from active duty.

It is definitely thanks to General Verri's efforts, brought forward by Army General Arturo Marcheggiano, that the culture of humanitarian law was further structured and consolidated in the Italian Armed Forces.

Through their commitment and works, marked by clarity and ease of consultation, humanitarian law courses were introduced and delivered at our military schools, of all levels, acquiring relevance even outside the inner circles of scholars and experts.

As a matter of fact, a dedicated Department in Humanitarian Law Studies was established in the nineties at our Centre for High Defence Studies, here in Rome, to bolster the level of preparation of our military leaders.

Ever since, this Department organizes courses held by highly qualified scholars and also open to civilian personnel.

All these initiatives and efforts surely contributed to enhancing among the Italian Armed Forces the awareness and consciousness about International Humanitarian Law, which is increasingly crucial in the way modern warfare is handled. When in operations, Commanders at all levels have the firm responsibility to be familiar with the legal framework and the context in which they act.

Indeed, in achieving their military objectives, they need to know "what can be done" and "what orders they can give", whilst at the same time having clear "what cannot be done" and "what should be avoided".

(5) - Congedatosi dall'Arma nel 1972 come Vice Comandante Generale, il Gen. Verri fu inviato dal MAE quale rappresentante italiano ai lavori per la stesura del primo e secondo Protocollo Aggiuntivo della Prima Convenzione di Ginevra del 1977. Rientrato in Italia, si spese per la loro rapida ratifica che avvenne nel 1985. È morto a Firenze dove è stato Presidente del locale Comitato della Croce Rossa italiana (il Generale Del Sette cita il Generale Verri nell'intervento di apertura di venerdì 23 ottobre).

No matter how trivial this statement might look, there is much more about it. Over time, in fact, the Armed Forces have developed - at various national and international levels - a set of processes and procedures for doing business. Let me recall, for instance, the development of the targeting process, especially in its time-sensitive enrichments, or the more recent methodology for collateral damage estimate aimed at increasing the surgical effectiveness of our engagements.

The Italian military system, which is definitely part of this process, has even developed its own peculiar assertiveness that in the past half-century affirmed itself and gained world-wide recognition and appreciation as “the Italian way”.

I am talking about the Italians’ cultural and behavioral inclination to perfectly merge, when in areas of operation, professionalism and thoughtfulness for the humanitarian implications regarding local populations. And I am not referring to a demagogic or populist approach. ... It would be too easy and in the mid-to-long term even counterproductive, for all those who are involved!

I am rather addressing the aptitude and skills through which Italian military personnel can effectively and timely adapt to new tasks and new environments - interpreting their roles in a diverse set of scenarios - by gaining “genuine consensus” through the projection of impartiality and transparency.

What made all that possible is the awareness to synergically exploit all our inherent strengths in the various dimensions of a peace mission (diplomatic, military, humanitarian, institutional cooperation, reconstruction etc).

Not by chance, flexibility, modularity and comprehensiveness have been the key-words defining the continuous adaptation of our Armed Forces, ever since the end of World War II.

Here, I would like to share with you one of my personal experience, by recalling the UN mission in Mozambique, in which I was involved around 20 years ago as the Commanding Officer of a Mountain Troops battalion (the mythical “Susa”, always in my heart).

The Italian contingent was assigned responsibility over an area of greatest strategic relevance, with the tasks to disarm former combatants - both regular army and irregular militia -, protect convoys, distribute humanitarian aids and, most importantly, secure the crucial “Beira’s Corridor”.

A narrow strip of land, running from the Mozambican port of Beira to Zimbabwe and hosting three vital infrastructures: a paved road, a railway and an oil pipeline.

Given the Cold War-type structure and the preparation of forces at the time, we had to strive for accomplishing tasks that today would be considered as “ordinary”.

We therefore had to go through a sort of “on job training”, by continuously adapting all the available means and procedures to a new operational environment.

That endeavor was a success story - for Mozambique, the international community and Italy - and we showed that the ability to work together is what actually “makes things happen”.

The Italian Armed Forces reinforced their unique attitude, already emerged 10 years before in Lebanon.

Aside from accomplishing patrols, preventing assaults to convoys and contrasting robberies, the best result we brought home - which I still proudly carry with me today - were the smiles reappearing on the faces of the people we met, on the road, in our daily routines.

Thanks to this and to all the other experiences gained in decades of peace support operations, today we know how imperative is for our military to capitalize on training and on our cultural heritage, taking into account that human beings must always be central to any planning and execution.

In my capacity as Chief of the Italian Defence, I firmly believe that, in order to give all our missions - especially the “peace support” ones - a convincing image of credibility, it is of absolute importance that any involved personnel have clear in their mind the basic principles of International Humanitarian Law, as defined by Doctor Hans Peter Gasser⁽⁶⁾ and other eminent scholars.

I therefore consider a priority to continue promoting knowledge and awareness about this special branch of law, as an essential prerequisite to carry out military activities in modern scenarios.

Indeed, the nature of conflicts has profoundly changed!

(6) - Dr. Hans-Peter Gasser, former Senior Legal Adviser at the International Committee of the Red Cross, is Editor-in-Chief of the International Revue of the Red Cross.

Military confrontations are seldom waged according to traditional rulebooks between States, and the number of stakeholders in the theatres of operations grows rapidly, with new ones emerging at all times.

We are witnessing a very diverse multitude of “actors” that, besides the opponents (the bad guys) - who range from regular forces to rebels, insurgents and a host of other organized armed groups and terrorist cells -, includes a variety of entities that carry out different individual agendas.

I am referring to IOs, GOs, NGOs, contractors and other players that add on top of the institutional and social complexity of the involved territories and host nations. It’s nothing but the so-called hybridization of the battle-space, together with the evolution of the asymmetric and unconventional connotation of the threats. The self-proclaimed Caliphate is an emblematic example of what I just said.

As a consequence, the fundamental separation between civilians and combatants - upon which the entire system of International Humanitarian Law is based - is becoming increasingly fluid, with blurred boundaries.

At present, the international set of rules, even considering its evolutions into modern theories, tends to be more focused on States, thereby not clearly covering all those new players, although many of them are often perpetrators of crimes and it’s hard to think that their behaviour would be respectful of humanitarian law.

In this regard, I am glad to bring to the table another personal experience referring to my three-year duty, between 2007 and 2010, as UNIFIL Force Commander and Head of Mission in Lebanon, a country that best epitomizes the complexity of modern scenarios.

Lebanon, an overall case study!

We all know how, in that long lasting crisis, Israel is an active State agent in the conflict while Lebanon, yet being another State agent - although not actively participating in the violence - is indeed hosting or, in any case, suffering from fighting actions carried out over or from its territory.

The picture of that troubled country is then complicated by several other non-state yet relevant actors - such as Hamas and Fatah, acting in the refugee camps, or Hezbollah.

This last group, for instance, has both a political and a military wing, the former counting on representatives in the Lebanese government and the latter being very active in the hostilities: a clear example of a non-governmental and paramilitary organization that avails itself of a political representation.

A very garbled picture, you will agree!

In this regard, within such an intricate Lebanese environment, I would like to share with you an anecdote, dating back to August 2009, very emblematic of the need to be flexible when a military leader in a peace mission is called to deal with the protection of human lives in a crisis situation.

One night, the Head of the Strategic Direction of the Israeli Defence Forces, now a big friend of mine, called me on the “direct phone” to inform about one individual crossing the Blue Line from Israel to Lebanon.

After being caught and taken to custody by the Lebanese Forces – and after many phone conversations I had with the two sides – he eventually turned out to be a mentally incapable person, escaped from an Israeli treatment centre.

Many contingencies could have complicated the situation: he might have been suspected to be a spy or even used for an exchange of prisoners. On top of all that, bureaucracy might have worsened the situation.

It was only thanks to the excellent relationships we had with both sides authorities that I could convince the Lebanese to release him and to send him back to Israel over the span of a single night.

The bottom line is that trust and confidence have been built up on a daily basis, through years of Italian military commitment in the country of cedars, by showing constant professionalism, impartiality and transparency. ... In a nutshell, “credibility”.

Even today, all my efforts and my auspices are for the stabilization of Lebanon and of the entire region.

After decades of negotiations and efforts by the whole international community, the overall situation has definitely improved.

Many crucial issues are however still unsolved or pending - Da'esh expansion being once again the most disrupting one - and everything ought to be done in so that not just an effective ceasefire but a definitive solution be found.

That said, I would like to share another thought, this time about the long-standing debate of whether deprivation of liberty and consequent security detention by military authorities is permitted in the context of non-international armed conflicts. A question that, indeed, is always open!

We all very well know that International Humanitarian Law only addresses how detained suspects should be treated, but presently fails to mention the premises or the requirements for the arrest.

On the other hand, the European Convention of Human Rights contains severe limitations in this respect and is very strict as to the restrictions to personal freedom.

Such a legal gap is a source of disorientation among military units, especially as they address issues, such as “seizing exhibits”, “apprehension of persons” and “legality of detention”, in a way that avoids to fall into arbitrary actions.

This brings me to my experience in Afghanistan, as Commander of the Multinational Brigade Kabul, between 2005 and 2006.

Believe me, the reality “on the field” was - and still is - quite different with respect to the scenarios envisaged by the 1949 Geneva Conventions.

Afghanistan is peculiar because the contexts in which peace missions are conducted - yesterday with ISAF and today with Resolute Support - are similarly featured by a so-called “multinational connotation”, where third states are active in a non-international confrontation between an official national government and groups of insurgents. In any case, operations must - anyway - be conducted and the overarching principles of International Humanitarian Law must - anyhow - be fulfilled.

So much this is true that, when it came to employ air power in support to ground operations, decisions within the NATO chain of command were made in a very hierarchical and conservative way, to avoid civilian casualties and to minimize collateral damages.

This line was endured, no matter if such approach often made the Alliance air dominance over the region irrelevant.

Still to the aim of adhering to International Humanitarian Law, in the case of Afghanistan as well as for every other military operation, we have Rules Of Engagement (ROE) that represent the daily guidelines for deployed personnel.

These set of rules are significant since their legal value depends on the national legal systems from which they coherently derive and which are inherently responsible of the effects they generate.

What is more about the rules of engagements, given the complexity and number of Conventions and protocols to which they refer, is their value in summarizing and clearly indicating “ways and means” as well as “restraints and constraints” for the men on the ground to properly and legally carry out their military duties.

Some difficulties may rise - and my Afghan experience at the lead of the Multinational Brigade Kabul clearly confirmed it - when contingents from different countries operate in the same area, whether autonomously or jointly, even under the same operational or tactical control.

In any case, it is only by adopting extra-measures, such as ad-hoc national caveats or special coordinating instructions, that daily activities can be regularly carried out (albeit often with some sort of diminished effectiveness).

All this shows that, notwithstanding the evolution that ROEs had in the recent past, there is an impending need to refine the whole legal framework to best support modern warfare. I am saying that, since I strongly believe that the relationship between international customary regulations and rules of engagement must remain tight, just as tight as those between International Humanitarian Law and the Conventions protecting human rights.

Both systems are founded on the sacred value of human life and on the need that human beings are ensured adequate protection at all circumstances.

Speaking about evolution, I am glad to highlight how Italy has always been not only respectful of those fundamental principles but also attentive to safeguarding the paramount relevance of its domestic legal and judiciary system with respect to military operations, in their broader meaning.

Here, let me highlight the unique dual role of the Carabinieri Corps, as one of the four Services within the Italian Armed Forces and a police force for homeland security. Our military criminal justice system already encompassed rules for punishing violations to the laws of war as per Title IV of the Military Penal Code of War, issued in 1941. This means that, by converting wrongful deeds into crimes, this Italian Code was already meeting the obligations for criminal prosecution envisaged, 8 years later, by the Geneva Conventions of 1949.

Many things have changed ever since! Yet not our spirit!

For instance, in 1975 Italy issued the “Charter for the rights and obligations of detainees”, aimed at granting provisions that also encompass the “European Convention for the safeguard of human rights and fundamental liberties”.

Furthermore, in 1998, Rome was the venue for the ratification of an international treaty for the establishment of the International Criminal Court.

Even nowadays, Italy continues to further implement measures aimed at avoiding any violation of the International Humanitarian Law.

For example, to grant full respect of the rights to people arrested in the context of anti-piracy missions - in compliance with the UN Resolutions and the Montego Bay Convention - a videoconference system has been set-up between our military ships at sea in the Horn of Africa and the Italian Judiciary, to timely allow “warranty questioning” and “arrest validation” procedures.

Another topic I would like to touch on is the fact that the protection of human beings not only includes safeguarding their physical integrity, but also embraces the respect of their cultures, traditions and beliefs.

Indeed, there are many aspects to keep in mind in a conflict.

Therefore, the so-called *ius in bello* must be supplemented with many other rules, such as the Hague Convention of 14 May 1954 for the “Protection of cultural property in the event of armed conflict”, the “Environmental modification convention” (1977) or the “Convention on prohibitions or restrictions on the use of certain conventional weapons” (1980).

Let me, here, mention another historical etched to remember how some issues are cause of concern and, in times of war, even more complicated: a very strict directive for the protection of cultural heritage in the Italian territory was signed by General Eisenhower in the aftermath of the destruction of Montecassino Abbey during the “Italian campaign” in World War Two.

Given the huge responsibility that Italy has in defending and protecting the cultural heritage, the Defence General Staff issued in 2012, after having presented it to UNESCO, a very detailed directive to inform all lower levels of the chain of command about the preventive measures and existing sanctions in the specific field.

Our legislation provides that severe sanctions will be imposed against field commanders who order or authorise the use of forbidden war assets and also one that omits to adopt provisions to safeguard protected buildings or allow perpetrators to damage cultural properties.

Notwithstanding this, over the last years, we have observed the destruction of several world cultural properties, while the list of World Heritage Sites that are threatened or have been destroyed by wars is becoming longer and longer.

With the Mujaheddin and the Caliphate, these acts are also becoming part of a well-conceived and directed propaganda.

This is another challenge that the international community is facing and for which it should define new tools for contrast.

But there is more!

The new cyber-warfare techniques encourage us to reflect and to study on how humanitarian law can be applied to several new cases and domains.

I am referring, for instance, to violations causing damages to strategic infrastructure, such as railways, airports, dams or even nuclear plants.

In fact, although not involving direct physical confrontation, these conducts can still cause serious damage, not only to the sake of civilian populations but also to the functionality of the institutional system.

Today, unfortunately, too many armed conflicts and civil wars are waged with ferocity and disregard for the most basic principles of humanitarian law, with this generating a paradoxical situation whereby those who do not observe the rules can get tactical and even strategic advantages... despite having one day to justify their actions in front of a criminal court and also towards history!

Our military who work daily in such contexts, as well as endangering their own lives, are constantly engaged in protecting the lives of others and to demonstrate that compliance with the rules and understanding of different cultural models is a tangible sign of a civilization which it aims constant respect for the individuals with all their rights.

I would like to conclude by saying that International Humanitarian Law, ratified by almost all countries, is a powerful mean to join cultures and funnel different legal systems towards common goals.

It also represents an ideal framework for sharing fundamental international principles across the world and for ensuring that legitimate military actions, promoted by the international community, be perceived by civilian populations and public opinions as appropriate tools to solve crises and mitigate, as far as possible, the calamities of conflicts.

Let me then thank once again all those who contributed, in different ways and means - logistically or academically - to the success of this conference, with the auspices that it could be repeated in the future.

Thank you very much for the attention!



**Discorso del Procuratore Capo della Corte Penale Internazionale,
S.E. Fatou Bensouda**

Excellencies,
Distinguished Guests, Ladies and Gentlemen,
Buongiorno.

Allow me at the outset to express my appreciation to Her Excellency, Minister Pinotti for inviting me to address you today.

I recognise and salute Italy's leading role in the promotion of the international rule of law as a critical means for settling conflicts.

I am grateful in particular for Italy's steadfast support for the International Criminal Court from its very inception to the present day.

This conference on International Humanitarian Law and Modern Warfare is indeed a timely one, and I am very honoured and humbled by the collective experience in the room yesterday and today. I equally extend my thanks to General Massimo Mennitti and Paolo Busco, without whom this conference would not have been possible, as well as Commander General Del Sette and all senior officials and Carabinieri for their warm hospitality and excellent organisation of this conference.

The history of IHL, the Rome Statute that established the ICC, and international criminal justice writ large, are closely intertwined.

The last decades have witnessed significant developments, both legal and political, aimed at increasing the protection of civilians in times of war and conflict. But important challenges remain, which we must address together.

Mass crimes continue to devastate societies and all too often, perpetrators go unpunished. But we should not despair.

Rather, we must remain unwavering in our resolve to create a world that seeks justice for atrocity crimes, universally and blindly applied.

All stakeholders - the ICC, the UN, States, and civil society - must work together to fight impunity and bring justice to the victims of international crimes.

It is also critically important that those involved in warfare, such as through peacekeeping activities, have a solid understanding of the legal frame-

work, such as provided by the Rome Statute. Indeed, to a large extent, this framework informs the legality of the activities on the ground.

I therefore regard this conference at the Academy of the Italian

Carabinieri a most valuable one which should be replicated elsewhere. It is hence a privilege for me to be here today, and to share some reflections on developments in IHL and my mandate as ICC-Prosecutor. I recognise that much wisdom has already been shared during this conference.

Given my role as ICC-Prosecutor, I cannot stress enough the need to ensure accountability for perpetrators of atrocity crimes as an important aspect of efforts aimed at the protection of civilians in times of war and conflict.

Ladies and Gentlemen,

Let us recall that the creation of the ICC built on efforts towards greater accountability for violations of IHL, firstly in Nuremberg and Tokyo after WW2, and later through the UN ad hoc tribunals for the former Yugoslavia and Rwanda. These efforts consolidated an increased recognition of the importance of individual criminal responsibility as a critical element in maintaining peace and security and addressing violations of international humanitarian law.

Through the establishment of the ICC, the international community underscored that the age of accountability has arrived and is here to stay.

The era of impunity for atrocity crimes belongs to the dustbins of history. I am determined to do my part to see this aspiration become a reality.

The prosecution of atrocity crimes, at the international or national level, serves as a stark reminder to would-be perpetrators that they too may be held to account.



In the recently published report of the UN Secretary-General on Strengthening the Coordination of Emergency Humanitarian Assistance, the importance of ensuring compliance with international humanitarian and human rights norms and conventions was strongly highlighted.

And, as former Nuremberg prosecutor, Benjamin Ferencz, stated: “there can be no peace without justice, no justice without law and no meaningful law without a Court to decide what is just and lawful.”

I believe that the ICC through its legal framework, as well as established jurisprudence and policies, can help ensure systematic compliance with IHL norms. Accountability contributes to prevention, and enhances protection.

The current 123 States Parties to the ICC have given my Office the mandate to investigate and prosecute perpetrators of war crimes, crimes against humanity, genocide, and potentially, the crime of aggression in the near future, where national authorities are unable or unwilling to genuinely do so.

This jurisdiction can be exercised over atrocity crimes committed in the territory of States Parties or by their nationals no matter where they are committed, and may only be extended by a UN Security Council referral or by a declaration from a non-State party accepting the jurisdiction of the ICC.

In most situations currently under analysis and investigation by my Office, issues of IHL have arisen.

My Office is currently conducting preliminary examinations in nine situations - in Afghanistan, Palestine, Ukraine, Colombia, and Iraq, to highlight a few - with a view to determining whether there is a reasonable basis to proceed with an investigation.

This preliminary examination stage is not an investigation, but an information-gathering process that permits my Office to determine matters of jurisdiction and admissibility. In particular, this includes an assessment of the type and gravity of alleged crimes and whether there were any genuine national proceedings against the same persons who may be responsible for crimes that fall within our jurisdiction.

Allow me to highlight that in some of these situations certain trends in modern warfare by non-state armed groups are evident. These include asymmetrical tactics, and simulation of civilian status for instance by concealing a

suicide vest, urban combat and the use of human shields.

IHL violations that feature from such modern tactics fall squarely within the scope of my Office's preliminary examinations. The effect that such tactics have in eroding the principle of distinction, putting the civilian population at risk, affects the assessment of gravity that my Office is required to undertake as part of its assessment.

As you may have seen, just last week, I submitted a request to the Pre-Trial Chamber in relation to one of these situations under preliminary examination: Georgia. I requested the Court's judges for authorisation to open an investigation into the Situation in Georgia so as to investigate alleged war crimes and crimes against humanity in relation to the August 2008 armed conflict in the country.

My Office also provided a public notice to the victims of the alleged crimes, as is our legal and moral duty. I have just returned from Georgia where I met with the authorities as well as victims groups and civil society, and explained the latest developments in the situation.

My Office first announced a preliminary examination in the situation in Georgia on 14 August 2008, when armed clashes between the breakaway region of South Ossetia and Georgia degenerated into an armed conflict, which also involved the Russian Federation.

On the basis of available information, I have since determined that there is a reasonable basis to believe that crimes under the Court's jurisdiction were committed and that all the legal requirements of the Rome Statute to proceed to an investigation have been met. These include alleged crimes committed as part of a campaign to expel ethnic Georgians from South Ossetia, as well as attacks on peacekeepers by Georgian forces, on the one hand, and South Ossetian forces, on the other. As this situation may demonstrate, the ICC Rome Statute may serve as means of protection, including for those individuals involved in peacekeeping activities.

In addition, in 2009, my Office brought a case before Chambers in the situation in Darfur, the Sudan, for alleged crimes of intentionally directing attacks against personnel, installations, and material involved in an African Union peacekeeping mission, at the Haskanita base camp.

In the situation of Georgia, should the Judges of the Pre-Trial Chamber grant my Office authorisation, our Office stands ready to proceed with a full investigation.

As with all the activities of my Office, such an investigation will be conducted with full independence and impartiality. Led by the evidence to be collected during the course of the investigation and where warranted, we will not hesitate to bring charges against anyone alleged to have committed atrocity crimes.

As always, the Office will fulfil its mandate without fear or favour.

This is a solemn duty that we owe to the victims of atrocity crimes and the international community. The Court's very own credibility and longevity rests on these virtues, which must be vigorously applied and safeguarded. We are doing just that.

As you will know, the ICC is 'complementary' to national criminal jurisdictions. My Office may only intervene when States Parties are either unwilling or unable to genuinely investigate and prosecute the crimes within the ICC's jurisdiction. Deference to state sovereignty and national judicial proceedings is a key consideration.

As such, the ICC cannot be the panacea in the response to violence and conflict.

As custodians of the Rome Statute system, States Parties must vigorously and effectively carry out their responsibilities to investigate and prosecute crimes. Increasing domestic capacity to investigate and prosecute atrocity crimes and horizontal coordination, effectively seeking synergies also with the various judicial and police networks, is critical to curb impunity.

My Office, therefore, takes a positive approach to complementarity, by seeking to combine our efforts to prosecute those most responsible, with those of national authorities conducting proceedings against other perpetrators.

My Office's preliminary examination in Colombia may serve as an example in this regard. Colombia, as a State Party to the Rome Statute, has engaged with my Office in a positive approach to complementarity.

My Office opened a preliminary examination in this situation in 2004. In light of the criteria in the Rome Statute, in 2012 my Office determined that

there was a reasonable basis to believe that war crimes and crimes against humanity had been committed in Colombia. National proceedings were ongoing in relation to alleged crimes.

My Office continues to inquire into the progress of relevant national proceedings to determine whether those most responsible for the most serious crimes alleged to have been committed by all parties to the conflict are being brought to account in a manner that is compatible with the Rome Statute. In this regard, our interim report in 2012 described our principal focus to include sexual and gender-based crimes, forced displacement of civilian population and the killing of civilians staged to look like combat deaths, commonly called ‘false positives’, as well as actions related to support for paramilitary groups.

We have also kept abreast of on-going negotiations between the Government of Colombia and the FARC.

As you will know, on 24 September, the Government of Colombia and the FARC have jointly taken a significant step towards ending the decades-long armed conflict in the country. My Office welcomes this as well as any other genuine and practical initiative that achieves peace, while placing justice as a critical pillar of sustainable peace. Our hope is that the agreement reached by the parties on the creation of a Special Jurisdiction for Peace in Colombia does just that. I have noted with optimism that the agreement excludes the granting of any amnesty for serious war crimes and crimes against humanity, and that the negotiating parties designed it for the purpose of ending impunity for the most serious crimes. When full details of the agreement become available, my Office will carefully review them in the context of our ongoing preliminary examination.

While the developments are still at an early stage, I am convinced that in the case of Colombia, the so-called ‘Shadow of the Court’ has given substance to the now widely-accepted notion that impunity for atrocity crimes and blanket amnesties for those most responsible for perpetrating them are no longer an option.

Ladies and Gentlemen,

To date, my Office has opened investigations in nine situations: Uganda, the Central African Republic (on two separate occasions), Sudan/Darfur, the Democratic Republic of the Congo, Kenya, Libya, Côte d’Ivoire, and Mali.

Allow me to highlight few of these situations, noting that the Court has never been busier than today.

On 2 September, the Bosco Ntaganda trial started in the situation of the Democratic Republic of the Congo. This is an important trial, not the least because my Office is pushing the interpretation of IHL to include sexual violence crimes committed by an armed group against children under the age of 15 who have been unlawfully recruited into that same armed group. Judge Tarfusser spoke about this case in the morning session of this conference.

In fact, as you might be aware, my commitment and focus on the investigation and prosecution of sexual and gender-based crimes culminated in the publication of my Office's Policy Paper on the issue last year. It is our hope that this policy will also serve as a guide for States and other relevant actors.

In addition to our ongoing investigations in the most recent conflict in the Central African Republic, my Office is monitoring with concern the violent attacks that occurred a few weeks ago. President Samba-Panza has led an important process towards peace, stability and democratic elections, basing her work strongly on the centrality of justice, including support for the work of the ICC. I would like to commend her courage and determination as well as her efforts in strengthening the rule of law in the country.

In the Mali situation, just a few weeks ago, Ahmad Al Mahdi was surrendered to the custody of the Court by the authorities of Niger. This is our first case in the Mali investigation and it focuses on the destruction of religious and historic monuments. Our message is unequivocal in that regard - these are serious crimes and an affront to humanity as a whole and should not go unpunished. In fact, the protection of cultural heritage is another thematic focus for my Office and we are currently working on a Policy Paper on protected property under the Rome Statute.

On 10 November, in the situation of Côte d'Ivoire, the trial against former President Laurent Gbagbo and Charles Blé Goudé will commence, while my Office has recently opened investigations on the alleged crimes committed by the other side of the conflict.

While this second investigation in Côte d'Ivoire has recently seen intensification, unfortunately it has been delayed to date due to various reasons, in par-

ticular, insufficient resources and the consequent need to sequence investigative activities. The situation is important in particular as it regards electoral violence and prosecution of the main perpetrators may contribute to prevent similar crimes in the future.

Regardless of whether our jurisdiction applies, the ICC has become a prominent feature in any discussion on how the international community ought to respond to a given conflict. There are already important indications that the prospect of the Court's intervention can have a cooling effect on the commission of mass crimes, in particular by State actors.

While more research is needed in this regard, they are promising indications. Deterrence is, of course, one of the chief objectives of the ICC.

As custodians of the Rome Statute, the ICC will continue to need the committed support of States Parties to succeed and to reach its full potential.

Similarly, the ICC may benefit from the assistance of UN peacekeeping missions in the field. With a number of these, for example, the missions in the Democratic Republic of the Congo and Mali, the Court has concluded Memoranda of Understanding, on which basis it may benefit from their support, including in terms of security and logistics.

The missions may also provide support to the national authorities to increase the prospects for arrest and surrender of individuals against whom the Court has issued warrants of arrest.

With 14 warrants still outstanding today, States Parties should creatively and comprehensively look at devising measures to ensure arrests.

Such operational cooperation, as well as financial and principled political support, is essential. The latter also means safeguarding the sanctity of the Court's independent judicial functions against any threat of subverting the course of justice.

Taking bold and meaningful action through the vector of the law to protect civilians from war and violence demonstrates political leadership, not weakness. It is such political leadership that will carry us forward.

I highly value the support already provided in this regard by many States, including Italy, and I encourage us all to continue to find ways of increasing support and exchanges, such as we are doing in these two days.

The flame of international justice and the rule of law shines brightest when lit across the globe.

We all have a role to play and must each do our part by carrying the torch.

When those collective efforts materialise and merge, we will have finally ensured that during war and conflict, the laws no longer remain silent.

Grazie mille.



Discorso di chiusura del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Tullio Del Sette

Ladies and gentlemen, only two minutes to express my gratitude, the gratitude of Carabinieri Corps, to all authorities, professors and guests who wanted to be present at this important event. I wish to thank Ministers Pinotti, Alfano and Gentiloni in particular. Their presence - an unforgettable sign of attention - has further qualified the conference.

My deepest gratitude also goes to you, Excellencies Mr. Abraham and Mrs. Bensoudà. Thank you very much for your stimulating and inspiring speeches.

I would like to thank General Graziano, Dear Claudio, for being here today and yesterday for his insightful contribution.

My thanks go to all the panellists:

Sir Bethlehem and Sir Wood

Professors Gaeta, Dinniss, Roscini, Saxon, Tanzi, Akande, Pocar, Schabas, Trapp, O'Keefe, Ronzitti, Verdirame, Andenas, Dinstein, Kristiotis and Cleveland.

Your lectures have been the really appreciated core of the conference.

The chairman and moderators have done a very good job in energizing the discussions so fruitfully. Therefore, thank you to our Mennitti and to moderators Lee, Trapp, Hill-Cawthorne, Fontanelli, Khojasteh and Pizzuti.

I cannot forget the role of Paolo Busco. Thank you very much, Paolo, for your effort. This conference would have not been possible without your support.

My gratitude also goes to the Commander of the Carabinieri Schools, Pinotti, responsible for all training and education institutes of the Force, and to the Commander of the Carabinieri Officers' Academy, Tomasone, who has hosted this event.

I also want to express my appreciation for the Carabinieri Staff of the General Headquarters and of the Academy that have worked behind the scenes. I know how demanding is the organization of a meeting like this.

I would like to conclude by reminding you that this conference has been

inspired by the works of General Verri to whose memory it is dedicated.

Many thanks again to all the qualified guests who have partaken. Your active presence has led to success this conference, an extraordinary moment that will be remembered in the chronicles of the Carabinieri Corps.

Many thanks for your presence, Ladies and Gentlemen!



RIFLESSIONI SUL TERRORISMO INTERNAZIONALE DI MATRICE JIHADISTA ALL'INDOMANI DEGLI ATTENTATI DEL 13 NOVEMBRE 2015 A PARIGI

*a cura dell'Istituto di Studi Professionali e Giuridico Militari della Scuola Ufficiali Carabinieri,
del Prefetto Carlo de Stefano, del Prof. Matteo Pizzigallo e del Prof. Germano Dottori*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. I flussi migratori, il fenomeno dei *foreign fighters* e dell'*homegrown terrorism*. - 3. Lo stato Islamico tra Siria ed Iraq nel quadro geo-politico del mediterraneo orientale. - 4. L'attualità del terrorismo di matrice fondamentalista islamica: quali ricadute sulla situazione della sicurezza pubblica europea ed italiana. - 5. Tipologia della minaccia anche alla luce dei recenti attentati di Parigi. - 6. La risposta militare e lo scenario ipotizzabile. I rischi per l'Italia, le misure adottate e quelle al vaglio della UE. - 7. Il sistema di contrasto al terrorismo in vigore nel nostro paese: evoluzione normativa emergenziale e il D.L. n.7 del 18 febbraio 2015 convertito dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015. - 8. Strumenti investigativi per il contrasto al terrorismo nel nostro Paese - 9. Punti di forza e criticità del sistema di contrasto al terrorismo in vigore nel nostro Paese.

1. Premessa

La necessità di leggere ed interpretare rapidamente, in chiave geo-politica e in termini di sicurezza globale e nazionale, la tragica sequenza di episodi di terrorismo internazionale a matrice jihadista culminati negli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, ha indotto la Scuola Ufficiali Carabinieri ad organizzare, nei giorni 24 e 25 novembre, presso la Aula Magna, una tavola rotonda sul tema “Lo Stato Islamico nel quadro geopolitico del Mediterraneo Orientale” e una conferenza in merito alle “Tecniche investigative in materia di contrasto al ter-

rorismo internazionale Jihadista”. Gli eventi sono stati rivolti a tutti gli Ufficiali frequentatori dei diversi corsi in atto, ad una nutrita rappresentanza di Ufficiali dei Reparti dell’Arma della Capitale e del Quadro Permanente della Scuola.

I tre relatori della tavola rotonda che si sono avvicendati negli interventi suscitando reazioni di grande apprezzamento per chiarezza espositiva, completezza ed originalità di pensiero, si sono cimentati:

- il Prof. Germano Dottori, in un’attenta analisi dei flussi migratori che stanno interessando i Paesi dell’Ue, in primis l’Italia, evidenziandone le origini, le cause e gli effetti con particolare riferimento alle difficoltà di integrazione ed alle insidiose conseguenze che potrebbero determinarsi con il perdurare della attuali ondate migratorie;

- il Prof. Matteo Pizzigallo, nella disamina dell’attuale situazione dello scenario geopolitico del mediterraneo orientale, ponendo l’accento sulla nascita e gli sviluppi della crisi siriana, sull’incapacità di una “evanescente” Comunità Internazionale a trovare finora delle soluzioni adeguate, sui ruoli fondamentali che in tale conflitto giocano gli USA, la Russia, l’Iran, la Turchia e l’Arabia Saudita, sulla nascita dello Stato Islamico⁽¹⁾ fino agli ultimi gravissimi attentati che parrebbe abbiano determinato una nuova forte spinta da parte delle Grandi Potenze verso la ricerca di misure adeguate di contrasto;

(1) - Su come chiamare tale organizzazione internazionale del terrore non c’è accordo. Le divergenze si basano sulla traduzione della terminologia araba in lingua inglese, sull’ immediato riferimento nel nome alla religione islamica, sulla corretta menzione dell’area nota come Al-Sham che è il nome storico della zona che comprende Syria, Libano, Giordania e Palestina (sintetizzata nel Levante) e sul significato del termine DAIISH.

Abbiamo così le seguenti denominazioni:

- ISIS, acronimo di Islamic State in Iraq and Syria; prevalentemente utilizzato in Italia ed anche in altri Paesi; l’utilizzo del termine ISIS è ritenuto offensivo per molti musulmani, che ritengono che in questo modo venga legittimata un’accezione negativa dell’aggettivo “islamico”, poiché con tale terminologia si stabilisce un collegamento fra la fede islamica e le azioni di terroristi noti per la brutalità delle loro azioni;

- ISIL, acronimo di Islamic State in Iraq and the Levant, utilizzato da Inglesi e Americani;

- IS, acronimo di Islamic State;

- DAESH, è invece l’adattamento di DAIISH, cioè l’acronimo tratto direttamente dall’arabo Al Dawla Al Islamiya fi al Iraq wa al Sham che in Inglese è tradotto nel citato Islamic State in Iraq and the Levant; termine utilizzato molto in Francia e non bene accettato dal mondo arabo. In Francia, attualmente, si parla frequentemente di “tagliagole daesh”;

- QSIS, sta per Al-Qaida Separatists In Iraq and Syria, utilizzato in Egitto.

- il Prefetto Carlo de Stefano, in una serie di classificazioni concettuali e terminologiche sulle matrici del terrorismo contemporaneo, prodromiche ad un'interessantissima ricostruzione storica durante la quale è stato ricordato che l'Italia, sia negli anni settanta-novanta che in tempi molto più recenti, è stata interessata sia da attentati terroristici internazionali sia dalla presenza di organizzazioni di sostegno a vari gruppi della variegata compagine jihadista gravitante nell'orbita di Al Qaeda o dei terroristi rintracciati in Italia dopo gli attentati di Madrid e Londra. Il conferenziere ha poi analizzato il processo di globalizzazione del terrorismo, ponendo l'accento sulle organizzazioni terroristiche su a base ideologica salafita⁽²⁾, in particolare sul ruolo fondamentale di Al Qaeda prima e dell'ISIS poi, evidenziandone strategie e modalità d'azione. Ha concluso, quindi, con la necessità di una decisa e costante risposta globale che tenga in debito conto la necessità di riuscire a "penetrare" i gruppi terroristici salafiti.

2. I flussi migratori. il fenomeno dei *foreign fighters* e dell'*homegrown terrorism*

Nell'affrontare il tema dei flussi migratori che attraversano il Mediterraneo, il Prof. Dottori ha subito precisato che non si tratta affatto di un'emergenza nuova, come molti sostengono, bensì di un fenomeno di lunga durata che data addirittura dalla fine della cosiddetta "guerra fredda", che ha tuttavia cambiato natura: un tempo si trattava di ondate provenienti dai Paesi dell'ex Europa orientale, a demografia matura e culturalmente piuttosto affini a noi; mentre adesso, e così sarà prevedibilmente per i prossimi dieci-venti anni, siamo alle prese con masse che vengono da altre regioni del mondo, dalle caratteristiche decisamente differenti. Sulla loro velocità ed ampiezza incidono diversi fattori.

Ma è probabilmente la demografia la variabile più importante da considerare. L'Italia si trova infatti a cavallo di una faglia tra placche a diverso sviluppo

(2) - Il nome del movimento salafita deriva dai cosiddetti "al-Salaf al-Sālih" ovvero antenati devoti. Il richiamo dei salafiti all'aderenza al messaggio religioso originario dell'Islam e al modello di Stato retto dai califfi - nel 7° secolo DC -, ha avuto numerosi punti in comune con altri movimenti fondamentalisti ed ha ricoperto da allora un ruolo centrale nell'Islam politico nella sua tensione a plasmare la società in senso islamico ed a realizzare uno stato imperniato sui principi religiosi con diverso grado di rigore.

demografico. Mentre in Occidente la popolazione ha smesso di crescere e, conseguentemente, invecchia (in Italia l'età media è 43-44 anni), in Africa aumenta velocemente e l'età media è di gran lunga più bassa, addirittura meno della metà. Tale criticità, peraltro, presenta due facce: se, da un lato, l'invecchiamento della popolazione in Occidente causerà difficoltà connesse all'andamento sfavorevole tra popolazione attiva e pensionati, dall'altro emergerà una crescente diminuzione della capacità di assorbire l'impatto derivante delle ondate migratorie, con vere e proprie crisi di rigetto e richieste sempre più pressanti di sicurezza.

La domanda cruciale che dobbiamo porci è la seguente: se a sud del Mediterraneo abbiamo un continente in ebollizione, con un straordinario sviluppo demografico che spinge importanti flussi migratori verso l'Europa, siamo in grado, noi occidentali, di assorbire tali flussi senza snaturare i nostri ordinamenti? A tale fondamentale quesito, allo stato, non si trovano risposte compiute.

Accanto alla situazione demografica così descritta, occorre considerare anche altri fattori rilevanti, come ad esempio l'accessibilità ai mezzi di comunicazione, che consente la rapida diffusione delle notizie in tempo reale anche nei Paesi in via di sviluppo, e i fenomeni di concentrazione dei redditi che determinano ulteriori spinte a migrare verso società come la nostra.

Un'altra riflessione da fare, secondo Dottori, in merito a tale ultimo fattore riguarda i motivi per i quali anche in Paesi africani a forte espansione economica, come il Senegal o l'Etiopia, che stanno crescendo rispettivamente a ritmi di nove e di cinque-sei punti percentuali, si registrano elevati flussi migratori verso l'Occidente. Una probabile spiegazione risiede nel fatto che, con la crescita economica, fasce più ampie di popolazione dispongono delle risorse finanziarie necessarie per finanziare i viaggi della speranza verso l'Europa. Famiglie e clan che ora dispongono di qualche risparmio, in pratica investono su alcuni loro membri, promuovendone il tentativo di emigrare verso la sponda nord del Mediterraneo, confidando sul ritorno economico che ne potrà derivare sotto forma di rimesse.

Altro fattore da considerare è quello politico. Le masse di migranti si muovono attraverso Stati che attualmente tendono a favorire il rapido deflusso dai

propri territori. Dal 2011 non ci sono più filtri né “tappi”. L'Italia, in particolare, è interessata sostanzialmente da due rotte: una che trae origine dal Corno d'Africa, attraversa il Sudan e l'Egitto e giunge in Libia, ove i trafficanti di esseri umani inviano i disperati sulla sponda opposta del Mediterraneo; e l'altra, ad occidente, che parte dal Golfo di Guinea, attraversa il Senegal e la Nigeria, sino al Marocco, da un lato, o il Niger e la Tripolitania libica, ove i migranti prendono il largo verso i Paesi del sud dell'Europa.

In tale complesso scenario, quali sono gli interessi dell'Occidente? Se i migranti, consentendoci di sopperire alla carenza di manodopera, costituiscono una risorsa, non dobbiamo dimenticare che non è possibile considerarli come una merce: i migranti, infatti, sono esseri umani. Ed in quanto tali recano con sé culture, usi, credenze religiose spesso diversi dai nostri, che comportano dei notevoli costi di integrazione, elevati rischi di rigetto e persino un rischio di tenuta degli ordinamenti “miti” degli Stati riceventi.

Non essendo possibile sigillare le frontiere dell'Unione Europea - perché sono porose - né aprirle indiscriminatamente in quanto ciò incentiverebbe esponenzialmente i flussi migratori con conseguente, inevitabile compromissione degli equilibri sociali, politici ed istituzionali nel nostro Continente, occorre trovare un compromesso che rallenti le migrazioni e ne diminuisca l'intensità. Ma come possiamo riuscirci? L'Autore a tale domanda individua una soluzione accettabile nel rendere più onerose economicamente le migrazioni, anche attraverso un sistema più efficace di respingimenti accompagnati. Migrare deve divenire più costoso. Se non ci riusciremo come Paese, rischiamo l'esclusione dal Sistema Schengen, favorendo nel contempo il processo di disgregazione dell'Unione Europea.

Altra implicazione rilevante nell'analisi dei flussi migratori è rappresentata dal fatto che, in tempo di conflitti, ci sono popolazioni che scappano dalle guerre, dando vita ad improvvise migrazioni di massa, che possono anche essere sfruttate a scopi politico-strategici. Ci sono Stati e poteri non riconosciuti che usano in modo evidente i migranti come strumento di pressione nei confronti dell'Europa.

Con riferimento ai *foreign fighters* e l'*home grown terrorism*, fenomeni con forti collegamenti tra loro, occorre pensare che sono in atto conflitti in cui agiscono

imprenditori politici che utilizzano la carta religiosa per fare presa sulla volontà identitaria di molti giovani. Che vengono reclutati anche nei nostri Paesi, vanno e vengono dalle aree di guerra, approfittando del fatto che le Intelligence non si parlano molto, anche perché spesso concorrenti sul terreno economico e dello spionaggio industriale.

Tale motivo identitario è reso ancora più condizionante dall'utilizzo del web, attraverso il quale vengono propagandati valori che suscitano reazioni quanto più sono lontani da quelli delle società in cui i migranti si sono insediati. Diversamente, non si riuscirebbero a spiegare i risultati di una recente ricerca del CeMiSS secondo la quale un giovane musulmano svedese ha il triplo delle possibilità di diventare terrorista rispetto ad un suo coetaneo libico.

I terroristi *homegrown* rappresentano, infine, un grandissimo problema perché riguardano i cittadini degli stessi Stati ove colpiscono e, in quanto tali, non li si può espellere. Tale considerazione solleva un'altra questione alla quale bisogna rivolgere molta attenzione: la concessione della cittadinanza sulla base del principio dello *ius soli*. Occorre - secondo il Prof. Dottori - de-ideologizzare il problema dell'immigrazione, puntando sul progresso tecnico per compensare la contrazione quantitativa della manodopera con incrementi di produttività, e tenendo presente che la trasformazione in società multi-etnica è molto più difficile per l'Europa rispetto, ad esempio, agli USA. Gli Stati nazionali europei sono sorti da pulizie etniche sanguinose durate secoli, che potrebbero riaffacciarsi. Possiamo scongiurare questo pericolo soltanto gestendo il processo con l'obiettivo di rallentarlo.

3. Lo stato Islamico tra Siria ed Iraq nel quadro geo-politico del mediterraneo orientale

Il Prof. Pizzigallo, prendendo le mosse dalle conclusioni dell'intervento sui flussi migratori del Prof. Dottori, ha iniziato la propria relazione partendo dai primi mesi del 2011 quando, portate dal vento della primavera araba, le proteste di massa contro il dispotico e autoritario regime di Assad, particolarmente spietato contro i suoi oppositori interni, si diffusero anche in tutta la Siria.

A differenza di Tunisia ed Egitto ove, grazie soprattutto all'impegno e al sacrificio di migliaia di giovani protagonisti, la "primavera araba" aveva provocato la caduta dei despoti e il repentino collasso dei loro regimi, in Siria, come del resto in Libia, la situazione fu ben diversa.

La primavera siriana fu inizialmente accolta dalla stragrande maggioranza della popolazione di osservanza sunnita (per lungo tempo tenuta abbastanza ai margini della vita politica, concentrata esclusivamente nella minoranza di osservanza alawita, ramo siriano della più grande confessione sciita) come la tanto attesa occasione liberatoria per rivendicare libertà e diritti a lungo cancellati.

La risposta di Assad fu, invece, immediatamente violenta, feroce e spietata, lasciando sul campo migliaia e migliaia di vittime e provocando altresì un'enorme massa di profughi riversatisi in Turchia e in Libano. E così, come in Libia, la situazione in Siria precipitava inesorabilmente verso una drammatica guerra civile fra il presidente Assad ed una parte consistente del suo stesso popolo.

A differenza della Libia, di fatto isolata e priva di serie e affidabili protezioni internazionali e per la quale è stato possibile mettere in campo uno spettacolare (e relativamente semplice, stante l'asimmetria delle forze in campo) intervento militare a guida occidentale, legittimato dall'Onu, la Siria, per quanto retta da un regime altrettanto impresentabile, notoriamente dispotico e sanguinario, poteva, invece, ancora contare sull'aperto e ampio sostegno della Russia, nonché sulla operativa solidarietà e concreta assistenza militare dell'Iran, in tal modo, tutte le varie proposte di eventuali iniziative multilaterali messe in campo dai Paesi occidentali e dalle "Petromonarchie" sunnite del Golfo si sono inesorabilmente infrante sul veto assoluto posto da Russia e Cina a qualsiasi soluzione militare esterna comunque concepita, bloccando così il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Intanto cinque anni di sanguinosa guerra civile sul campo hanno evidenziato che le forze combattenti di opposizione al regime, peraltro prive di un coordinamento politico riconosciuto da tutte le componenti e, soprattutto, prive di un comando unificato, nonostante il sostegno e gli aiuti direttamente o indirettamente ricevuti da vari Paesi (Arabia Saudita, Qatar e Turchia in testa), non sono state in grado di abbattere Assad.

Nel corso degli ultimi cinque anni, in nessuna delle sue varie sedi decisionali (dal Consiglio di Sicurezza al Consiglio Europeo fino agli ultimi due vertici del G-8 e del gruppo Amici della Siria) la Comunità Internazionale, attraversata da forti tensioni e contrasti, divisa sull'analisi delle cause e dei rimedi della crisi siriana, non è riuscita a concepire e mettere in campo praticabili soluzioni condivise che fermino la guerra civile.

E così, in mancanza di un orientamento condiviso, ciascuno Stato straniero a vario titolo coinvolto, direttamente o indirettamente, ha continuato ad agire sulla scena siriana in modo unilaterale, seguendo i pochi, e non sempre concordanti, "cartelli indicatori" rimasti in piedi sul terreno di scontro della guerra civile, per individuare e selezionare fra le forze belligeranti gli interlocutori più affidabili, o almeno ritenuti tali, da sostenere materialmente, finanche con forniture militari fatte arrivare prevalentemente attraverso complicate triangolazioni e canali riservati. In tal modo, al di là delle stesse intenzioni dei protagonisti esterni e interni, la guerra civile continua e la soluzione della crisi appare sempre più lontana.

Sotto questo profilo, al di là di certe affrettate valutazioni di alcuni analisti occidentali troppo condizionati da schemi ideologico-concettuali e, soprattutto, al di là dei contrastanti proclami e annunci propagandistici dei vari autorevoli leader internazionali, il "vero" problema della tragedia siriana è rappresentato, ad avviso del Prof. Pizzigallo, dal ruolo di Russia e Iran. Pertanto, se si prende atto che Russia e Iran sono il "problema", occorrerà altresì prendere atto che Russia e Iran, piaccia o no, dovranno necessariamente fare parte della "soluzione" del problema siriano assieme all'Arabia Saudita e alla Turchia.

Intanto, negli ultimi anni, occorre ricordarlo sempre, sui campi di battaglia siriani la guerra civile non si è mai interrotta. Anzi si è incrudelita giorno dopo giorno, allungando il tragico elenco dei morti e dei milioni di profughi disperati. Più in generale, sul fronte diplomatico, propiziata dall'elezione del nuovo presidente iraniano Hassan Rohani, si registrava qualche promettente novità, che faceva ben sperare i Paesi, a cominciare dall'Italia, sostenitori della pace, della moderazione e del dialogo scevro da pregiudizi ideologici.

Dopo quasi trentacinque anni di incomunicabilità, di reciproche accuse, di oscure minacce, di pesanti sanzioni e di infiniti contenziosi come, da ultimo, quello sul “diritto al nucleare”, nell’ultimo scorcio di novembre di due anni fa, la stagione del disgelo nelle relazioni fra Stati Uniti ed Iran, gradatamente incominciata, sia pur fra reciproche diffidenze e riserve mentali, produceva i suoi primi frutti. In questo quadro, partendo proprio dal “diritto al nucleare”, finalmente, il 24 novembre 2013 a Ginevra, dopo un complesso negoziato fra i plenipotenziari dell’Iran e quelli del gruppo 5 più 1 (composto dai rappresentanti dei cinque Paesi membri del Consiglio di sicurezza dell’Onu più la Germania) veniva concluso un accordo ad interim finalizzato a garantire, in un contesto di regole ed impegni concertati, il pieno diritto dell’Iran “all’energia nucleare per scopi pacifici sulla base del Trattato di non proliferazione e in conformità con gli obblighi da esso imposto”.

Parallelamente prendeva avvio un processo di revisione e di graduale e progressiva eliminazione “delle sanzioni multilaterali e nazionali legate al programma nucleare iraniano” da tempo inflitte al Governo di Teheran e che avevano provocato non pochi gravi problemi economici e sociali a tutto il Paese, mettendo a dura prova il consenso popolare al regime.

Finalmente il 22 gennaio 2014 aveva inizio la tanto attesa Conferenza di Pace di Ginevra promossa dall’inviato speciale congiunto di Onu e Lega araba, Lakhdar Brahimi, di concerto con i ministri degli Esteri di Stati Uniti e Russia. Oltre ai rappresentanti di circa quaranta Paesi, erano altresì presenti i rappresentanti del Governo di Damasco e quelli della Coalizione nazionale siriana, cui facevano capo le principali forze di opposizione armata al regime o, almeno, quelle riconosciute come tali dalla Comunità Internazionale e da questa sostenute. Con malcelato disappunto di alcuni Paesi, fra cui l’Italia, che si erano molto impegnati affinché la partecipazione alla Conferenza di Ginevra fosse la più larga possibile, veniva esclusa la Delegazione dell’Iran, che nella prima fase organizzativa sembrava fosse stata invitata.

Su pressioni americane quest’invito era stato alla fine revocato perché l’Iran era “accusato”, in particolare dal Segretario di Stato Kerry, di non accettare come base di partenza della Conferenza di Ginevra 2 le conclusioni, ormai superate, della cosiddetta Conferenza Ginevra 1 (promossa dall’allora

rappresentante dell'Onu Kofi Annan, poi sostituito da Brahimi), tenutasi con scarsi risultati il 30 giugno 2012, nella parte in cui si contemplava la destituzione di Assad (peraltro all'epoca data per imminente dalle superficiali ed affrettate valutazioni di molti analisti occidentali), come pregiudiziale per l'avvio di qualsiasi ulteriore negoziato diretto fra le parti belligeranti siriane per la costituzione di un Governo di transizione a Damasco.

Ma, nonostante le buone intenzioni dei ministri degli Esteri convenuti alla Conferenza di Ginevra 2, la pregiudiziale anti-Assad continuava a pesare come un macigno, impedendo un aperto confronto fra le Parti e mettendo ancora una volta a nudo l'impotenza e l'incapacità del sistema internazionale di fronteggiare gli scenari di crisi complessi quando sono in gioco gli interessi delle potenze globali presenti nel Consiglio di Sicurezza dell'Onu cui si sommano, come nel caso siriano, anche i contrasti politico-religiosi e le ambizioni delle medie potenze regionali dell'area desiderose di consolidare e di estendere la loro influenza: da un lato i Paesi di osservanza sunnita e dall'altro quelli di osservanza sciita.

Intanto, dopo la vanitosa parata mediatica e i discorsi retorici dei ministri degli Esteri delle varie Potenze grandi e piccole, intervenuti all'inaugurazione di mercoledì 22 gennaio 2014, nei giorni seguenti, a partire da venerdì 24, la Conferenza (malgrado la mediazione di Brahimi) si incagliava sulla più assoluta contrapposizione politica fra le due delegazioni siriane: quella del Governo di Assad e quella degli oppositori al regime irriducibilmente contrapposte.

A margine della Conferenza, il ministro degli Esteri russo Lavrov tentava di avviare una serie di trattative con le Parti per mettere a punto almeno uno scambio di prigionieri fra i belligeranti e la creazione di corridoi umanitari, per fare giungere aiuti alla stremata popolazione civile siriana su cui pesava una guerra crudele costata centinaia di migliaia di morti e milioni di profughi. Malgrado gli appelli del Segretario Generale dell'Onu e di Papa Francesco, che aveva "auspicato alla cara nazione siriana un cammino deciso di riconciliazione, di concordia e di ricostruzione", i negoziati diretti fra le due delegazioni siriane, nemiche irriducibili, non sortirono alcuno dei risultati sperati, nemmeno quello minimo di una sia pur provvisoria tregua armata. Infatti, mentre nel lussuoso albergo di Montreux (sede della Conferenza) si discuteva a vuoto, la guerra civile siriana continuava senza sosta, accrescendo il suo macabro bilancio di morti

quotidiani. E così, il primo round dei negoziati diretti fra le Parti siriane si concludeva, il 31 gennaio 2014, sostanzialmente con un nulla di fatto e con l'impegno di rivedersi il 10 febbraio.

Ma non appena ritornate a Ginevra le due delegazioni siriane (prima ancora di vedere Brahimi), incontrando separatamente i giornalisti, avevano subito cominciato a polemizzare duramente, scambiandosi a distanza accuse sulla responsabilità di uccisioni e violenze contro i civili perpetrate quotidianamente. Insomma, anche la seconda fase del negoziato diretto fra le Parti, nel quadro della tanto attesa Conferenza Ginevra 2 che tante speranze aveva suscitato, dimostrava quanto lontana fosse ancora la soluzione del problema siriano.

E così, come in una sorta di cinico gioco dell'oca, la situazione ritornava al punto di partenza. Ma il peggio doveva ancora venire.

Il 29 giugno 2014 nella Moschea di Mosul, Abu Bakr Al Baghdadi annunciava la nascita dello Stato islamico (IS) autoproclamandosi califfo. E così questa nuova oscura entità, proveniente dalla grande galassia del terrorismo islamico, ha subito trovato terreno fertile e ampi spazi di manovra nel desolante scenario di guerra permanente in Iraq ed in Siria, espandendo poi il suo letale raggio d'azione, seminando violenza e perseguitando le popolazioni dei territori occupati anche in ragione della loro appartenenza etnica e religiosa. Nei mesi successivi, in tutta l'area si registrava una escalation di violenza con aspri combattimenti, massacri ed esecuzioni sommarie. Sui campi di battaglia, sfarinatosi l'Esercito regolare irakeno (fragile ed inaffidabile nonostante gli ingenti aiuti americani), per combattere le nere milizie del Califfato si mobilitavano concretamente soltanto i peshmerga del Governo regionale del Kurdistan irakeno sostenuti dai raid aerei della "Grande coalizione" anti-IS (oltre quaranta Paesi cui ultimamente si è aggiunta anche la Turchia, più impegnata però nella "sua" guerra parallela ai curdi del PKK) a riluttante guida americana, di grande effetto mediatico, ma finora di limitati risultati sul piano militare.

Intanto l'opinione pubblica italiana continuava ad essere frastornata e preoccupata anche perché da quella che tutti chiamano "Comunità Internazionale" (peraltro quotidianamente invocata ed evocata dalle parole della politica e dell'informazione) arrivavano segnali poco chiari, se non addirittura contraddittori.

Segnali che, per quanto ben dissimulati dalla retorica delle altisonanti dichiarazioni delle occasioni solenni, rivelavano ad un occhio attento la difficoltà di elaborare una praticabile strategia condivisa per fronteggiare e contenere il “grande incendio” che sta bruciando l’intero Oriente mediterraneo. Si tratta, beninteso, di una difficoltà oggettiva perché la Comunità Internazionale nelle sue varie organizzazioni strutturate è, al proprio interno, profondamente divisa su quasi tutto: sulle stesse cause primarie del “grande incendio”, sulle responsabilità e sulle inconfessabili complicità di alcuni Attori statuali, oggi forse pentiti (come ad esempio la Turchia), ma non più di tanto.

Per la “Comunità Internazionale” (questa ineffabile entità collettiva ove però contano di più le volontà dei singoli Stati militarmente più forti) è oggettivamente molto frustrante assumere questa lacerante divisione ed elaborarne le dolorose conseguenze. Nel corso del 2015, nelle varie sedi internazionali ed ai vari livelli, si è assistito ad una sorta di frenetico attivismo compulsivo che, di riunione in riunione, di vertice in vertice, di negoziato in negoziato, di fatto ha finora prodotto, artificiosamente, una frammentazione, più o meno consapevolmente ricercata, delle questioni sul tappeto dilatando così tempi e decisioni, alla vana ricerca di condivise soluzioni sistemiche difficili da trovare.

Ma, al di là delle più raffinate astuzie diplomatiche e delle liturgie dei vari summit, va rimarcato - aggiunge il Prof. Pizzigallo - un ineludibile dato oggettivo, ossia la radicata presenza (quantunque imposta con la violenza e con il terrore) dell’IS su un vasto territorio che, senza soluzione di continuità, ha ormai travalicato stabilmente i confini oggi frantumati e disintegrati dei “vecchi” Stati nazionali. Confini che, per lungo tempo, hanno perimetrato e stabilizzato quell’assetto geopolitico dell’Oriente mediterraneo e della Penisola arabica (deciso in un remoto passato dalle Grandi potenze occidentali) e che oggi nessuno è, né sarà mai in futuro, in grado di restaurare. Intanto nella martoriata Siria la guerra continua, giorno dopo giorno, sempre più crudele. Si combatte ormai da cinque anni e, in un groviglio di alleanze variabili e di accordi spesso inconfessabili, cambiano gli obiettivi e, in una sorta di danza macabra, anche i nemici. Tutti contro tutti: quel che resta dell’esercito fedele ad Assad; gli uomini neri dell’IS; le milizie della variegata galassia jihadista; i ribelli siriani protetti e addestrati dagli americani.

E intanto la guerra, una guerra sempre più sanguinaria e crudele continua senza sosta. Al tempo stesso, i vari Attori statuali e non, esterni ma non estranei al conflitto, al di là delle promesse e degli impegni facevano ben poco sul piano della “diplomattizzazione” della crisi siriana, anzi dopo l'intervento russo si è assistito, nei mesi scorsi, ad una improvvisa escalation militare sul fronte siriano che ancora continuava ad apparire un fronte lontano.

Invece, seguendo un preciso cronoprogramma minuziosamente pianificato nella cupa e spietata Centrale del terrorismo islamista che si trova a Raqqa, oggi occupata dalle milizie dell'autoproclamato Stato islamico, una micidiale sequenza di fatti orribili ha sconvolto tutti avvicinando sempre più quel fronte, non più lontano, ma sempre più vicino.

L'attentato all'aereo russo, l'attentato a Beirut, a Bamako, il sanguinoso attentato di Parigi che ha inferto un colpo al cuore a tutta l'Europa, sono tutti riconducibili direttamente alla Centrale del terrore gestita dall'IS, un orribile virus nato in quel malefico terreno di cultura batterica che sono diventate l'Iraq, la Siria e la Libia a seguito di certe sciagurate politiche occidentali, americane in primo luogo, sulle quali in Europa prima o poi andrà fatta un'onesta riflessione, se non altro per evitare quella tipica coazione a ripetere, sempre foriera di problemi.

Ma tutto quello successo negli ultimi giorni, dopo il colpo a Parigi, ha finalmente impresso una forte accelerazione alle liturgie diplomatiche delle Grandi Potenze costringendole di fatto ad uscire, si spera, dall'ambiguità e dalle incertezze.

4. L'attualità del terrorismo di matrice fondamentalista islamica: quali ricadute sulla situazione della sicurezza pubblica europea ed italiana

Infine, il Prefetto De Stefano, prima di affrontare il tema dell'attualità del terrorismo di matrice fondamentalista islamica, ha ritenuto necessario tentare di capire le motivazioni che stanno dietro ai terribili eventi di Parigi e di altri analoghi episodi che stanno sconvolgendo la vita di tanti Paesi non solo occidentali.

Secondo il conferenziere, storicamente le matrici del terrorismo contemporaneo si possono ridurre a quattro grandi schemi:

- *matrici ideologiche*, che caratterizzano il terrorismo sovversivo della sinistra marxista-leninista (es. le brigate rosse), e quello della destra neofascista (i nuclei armati rivoluzionari);

- *matrici nazionaliste*, che caratterizzano il terrorismo finalizzato alla conquista di una propria identità territoriale (es. i movimenti palestinesi, le etnie curde);

- *matrici separatiste*, che stanno alla base di quelle unità territoriali che vogliono staccarsi dalla madrepatria e creare una realtà autonoma ed indipendente (es. l'ETA basca, l'IRA irlandese);

- *le matrici religiose*, che rivendicano una base politico-confessionale al sistema di governo (es. le numerose formazioni islamiste jihadiste).

Nell'attuale momento storico stiamo assistendo a graduali ma intense transizioni dalle matrici terroristiche di natura ideologica a quelle di ispirazione religiosa. Il terrorismo di ispirazione religiosa è diventato l'emergenza del nuovo millennio, specialmente dopo gli eventi dell'11 settembre 2001 e quelli di Parigi del 13 novembre 2015, facendo emergere la necessità di rideterminare le strategie di contrasto da parte dei Paesi interessati (che giorno dopo giorno aumentano sempre di più). Ma proprio gli sconvolgenti attentati di questi ultimi anni caratterizzati tutti dalla sola, cinica finalità di seminare terrore verso popolazioni e cittadini inermi, ci fanno ritenere che manca in essi qualsiasi matrice religiosa o confessionale e quindi ci troviamo di fronte a forme di terrorismo che sono fuori dagli schemi storicamente conosciuti e privi di qualsiasi finalità che non sia quella, come detto, di seminare terrore e morte.

Il nostro Paese è stato al centro di una intensa attività terroristica di stampo internazionale a cavallo degli anni settanta-novanta, riconducibile a diverse matrici, che provocarono numerosi morti. Quella palestinese è stata senza dubbio la più presente; basta ricordare gli eventi determinati dalle fazioni estremiste in diverbio con l'OLP⁽³⁾, come gli attentati agli aerei dell'EL AL e della PAN AM degli anni 1972 e 1973; l'attacco alla Sinagoga di Roma nel 1982, con la morte di un bambino ebreo di pochi mesi; gli eventi dell'autunno del 1985, come gli

(3) - Organizzazione per la Liberazione della Palestina

attacchi al Cafè de Paris, alla sede della British Airways di Roma, il sequestro dell'Achille Lauro, il grave attentato all'aeroporto di Fiumicino, in contemporanea con analogo attacco all'aeroporto di Vienna.

Vi è stata poi la matrice riconducibile all'Armata Rossa Giapponese, che perseguiva l'abbattimento del sionismo e dell'imperialismo USA, con gli attentati del 1987 contro le Ambasciate statunitense e britannica a Roma e l'attentato contro il circolo americano USO di Napoli, l'anno successivo. Infine vi furono diversi attentati riconducibili all'ETA basca nel 1991 - 1992, in danno di obiettivi diplomatici ed interessi economici spagnoli e francesi, in diverse città italiane, che provocarono però solo danni a cose.

Il terrorismo di matrice fondamentalista islamica costituisce oggi la minaccia dominante cui sono esposte le società non solo occidentali, ma anche quelle di credo islamico considerate però blasfeme perché colluse con i Paesi occidentali.

È evidente che i gruppi terroristici fondamentalisti strumentalizzano la religione musulmana per perseguire finalità eversive: mentre l'Islam come religione si è contraddistinto sin dagli albori per un atteggiamento di grande apertura nei confronti di tutte le idee e confessioni religiose, l'islamismo politico, o meglio l'islamismo politico radicale, si è sviluppato sulla base di un intransigente rigore dogmatico e di un sempre più esasperato totalitarismo ideologico.

Da qui si delinea il concetto di fondamentalismo che caratterizza la matrice del terrorismo islamico. Nell'ottica integralista l'Islam ha il monopolio della verità ed i suoi precetti sono eterni ed immutabili perché, essendo frutto della rivelazione divina, si collocano al di fuori del tempo e dello spazio e non possono quindi essere rimodulati sulla base dei continui cambiamenti che hanno luogo nella storia e nella vita dell'uomo.

Radicalismo islamico significa che il potere temporale proviene da Allah e non dal popolo: chi governa lo fa in nome di Allah, nei cui confronti è unicamente responsabile. L'ideologia fondamentalista nega ai musulmani il diritto di convertirsi alle altre religioni, acquisisce valenza pubblica e tende all'islamizzazione della società e dello Stato con il conseguente superamento delle divisioni etniche e religiose per riunire la comunità musulmana sotto un'unica leadership fondamentalista (...il califfato?).

La base ideologica del terrorismo di matrice islamica è rappresentata dal salafismo, una ideologia che propugna il ritorno ad una società ispirata all'Islam puro, non contaminato dalle modernità occidentali. Tale richiamo ideologico è entrato in conflitto con i regimi autoritari al potere in alcuni Paesi arabi, come l'Egitto, che in vario modo interagivano con le ideologie "laiche" delle democrazie occidentali. In Egitto, la presenza del grande movimento dei "Fratelli Musulmani", di ispirazione fortemente fondamentalista, indusse il Presidente Nasser ad una pesante repressione. Naturalmente, come sempre la storia insegna, la repressione riesce a contenere i fenomeni contingenti, ma contestualmente contribuisce a sviluppare le forme più estreme di ribellione e di intransigenza, cosicché all'interno del movimento dei Fratelli Musulmani si sviluppò l'ideologia estremista che indicava nell'Islam la soluzione di tutti i problemi ed individuava nella sovversione dei regimi autoritari al potere il mezzo per realizzare quell'ideale di società.

L'avvenimento che ha contribuito alla nascita del terrorismo di matrice islamica è stato l'invasione sovietica dell'Afghanistan nel 1979, per sedare le faide interne al Partito comunista afgano seguite al colpo di stato comunista dell'anno precedente contro il presidente Daud (che a sua volta aveva detronizzato lo shah Zair nel 1973). Quell'evento fu considerato una grave minaccia contro l'Islam da parte di un governo ateo, tanto da sollecitare molte energie nella difesa della causa dei fratelli afgani. Fu così che fu ben accolta la decisione statunitense di far affluire in Afghanistan mezzi finanziari e bellici in funzione antisovietica, mentre diversi personaggi di rilievo del fondamentalismo islamico, provenienti dalla Palestina e dall'Arabia Saudita (tra cui lo stesso Osama Bin Laden), si trasferirono in Afghanistan ed in Pakistan, dove crearono una serie di campi di addestramento paramilitare. Vennero così formati alla guerriglia migliaia di combattenti islamici provenienti da numerosi paesi arabi (Arabia Saudita, Algeria, Egitto, Yemen, Sudan e Siria), che diventeranno la struttura portante di Al Qaeda. La ritirata dei sovietici dall'Afghanistan nel 1989 fu accolta come un trionfo dai militanti islamici, anche se ne seguì un tormentato periodo di guerra civile, risolto nel 1996 con la vittoria dei Talebani e con la nascita dell'Emirato islamico di Afghanistan, guidato dal mullah Omar, con cui Osama Bin Laden stabilirà un rapporto strategico.

Insomma, la partita giocata dalle due superpotenze (USA e URSS) in tale circostanza determinò la “consegna” dell’Afghanistan ad un regime integralista, quello dei Talebani, e la nascita di una generazione di combattenti ben addestrati e fortemente ideologizzati, che ritornarono nei loro Paesi di provenienza con il loro bagaglio di esperienza guerresca e desiderosi di utilizzarlo. Ma quella partita determinò soprattutto il consolidamento di una figura carismatica, quella di Osama Bin Laden, che aveva finanziato e diretto il reclutamento dei militanti combattenti, facendo di loro il nucleo originario di una nuova sigla terroristica, Al Qaeda.

Da allora ha avuto inizio il vero sviluppo organizzativo della struttura terroristica con l’accorpamento di varie sigle e la chiamata a raccolta di tutto il mondo musulmano, con l’indicazione del nemico comune, l’occidente cristiano, colpevole di aver occupato, profanato e corrotto territori islamici, facendoli deviare dall’ideale di vita dettato dalla religione islamica, attraverso l’introduzione di modelli di vita occidentali.

A tal riguardo molto opportunamente si è parlato di globalizzazione del terrorismo, con il cambiamento di strategie fin ad allora poste in essere dalle varie organizzazioni terroristiche, consentendo che individui singoli, o raccolti in piccoli nuclei, fossero dotati di ampia autonomia decisionale ed operativa, potendo compiere attentati che si ispiravano alle medesime strategie delle grandi organizzazioni, che ne rivendicavano la paternità.

Cosicché gli appelli alla guerra religiosa totale lanciati da Osama Bin Laden sono stati rivolti ad ogni singolo musulmano, ovunque egli si trovasse: è questa la realizzazione di un progetto di ampio respiro finalizzato a far confluire i gruppi estremistici islamici operanti in diverse aree di conflitto sotto l’unica insegna di Al Qaeda e del suo leader carismatico, Osama Bin Laden. Gli appelli, in definitiva, hanno la stessa valenza della fatwa religiosa, operante sempre e dovunque.

Nonostante tutto, Al Qaeda non era stata ancora percepita in tutta la sua pericolosità, cosa che finalmente avvenne nel 1998 dopo gli attentati alle ambasciate USA in Tanzania ed in Kenia, e, soprattutto, dopo l’attentato alla portaerei Cole nel porto di Aden, per poi misurarsi con il devastante evento delle Twin Towers l’11 settembre 2001.

Il Pref. De Stefano passa poi ad analizzare la presenza di Al Qaeda in Italia e gli interessi italiani colpiti all'estero. In tale contesto riferisce che molti veterani afgani, pakistani, bosniaci sono transitati per l'Italia a partire dagli inizi degli anni novanta. Alcuni di essi, celando la loro provenienza, hanno ottenuto permessi di soggiorno e di lavoro. In questo contesto, un ruolo fondamentale è stato assunto dall'Istituto Culturale Islamico (ICI) di Milano, evidenziatosi come una delle principali strutture della dottrina salafita combattente in Europa.

Le diverse reti smantellate dalle Forze dell'ordine italiane negli anni novanta e dopo i fatti dell'11 settembre 2001 sono risultate collegate ai movimenti afgano-pakistani ed avevano la finalità di sostenere, da un punto di vista logistico, le varie jihad salafite in Algeria, in Bosnia, in Cecenia. Fra le più importanti operazioni, si ricordano quella dell'aprile 2001 (prima dell'11 settembre), con lo smantellamento della struttura militare di una cellula italiana facente capo al pericoloso tunisino Essid Sami Ben Khemais, più volte arrestato ed infine espulso dall'Italia (dopo un ulteriore periodo di detenzione in Tunisia, è segnalato come tuttora attivo nei circuiti estremisti), e quelle del novembre 2001, a conclusione di una serie di operazioni con l'arresto di numerosi militanti jihadisti.

Il progetto qaedista del terrorismo di matrice islamica di globalizzare e delocalizzare i conflitti al di fuori delle tradizionali aree di crisi ha avuto, fra l'altro, la finalità di mettere a nudo la vulnerabilità di un numero indeterminato di obiettivi di diversa natura e dislocati nei luoghi più disparati. Ne sono un esempio gli attentati compiuti a Bali, in Indonesia, ed a Mombasa, in Kenia, nel 2002, ma, per quel che più da vicino ci riguarda, gli attentati compiuti nel maggio 2003 a Casablanca contro interessi occidentali ed ebraici, costati la vita a 43 persone, fra cui un cittadino italiano.

Si vuole qui ricordare, poi, come nel corso del conflitto afgano, all'indomani dell'11 settembre 2001, furono fatti prigionieri una decina di musulmani provenienti dall'Italia ed ivi recatisi per combattere (si trattò dei primi *foreign fighters*). La loro esistenza ci fu segnalata dalle autorità americane, avendoli individuati fra le centinaia di prigionieri reclusi nel campo di reclusione di Guantánamo.

Essi furono sottoposti a colloquio investigativo e non tutti ebbero un atteggiamento collaborativo. In alcuni casi, anzi, le loro dichiarazioni sono state palesemente contraddette dalle risultanze acquisite nel corso di pregresse indagini, mentre addirittura uno di essi non si è riconosciuto in una foto che lo ritraeva. Tuttavia, per alcuni di loro è stato possibile ricostruire il percorso che li aveva portati al jihadismo militante, facendo emergere, senza che ciò destasse eccessiva sorpresa, che l'attività di reclutamento esercitata dall'Istituto di Milano veniva esercitata anche nei confronti di semplici delinquenti comuni, privi di permesso di soggiorno.

Con la caduta del regime di Saddam Hussein, nel maggio 2003, a seguito dell'offensiva statunitense e britannica, la minaccia terroristica non si placa, anzi si assiste alla aggregazione di nuovi gruppi estremisti islamici dotati di notevoli capacità offensive, fra cui il gruppo Ansar al Islam, che si congiungerà ad Al Qaeda. È questo lo scenario che fa da sfondo all'attacco del 12 novembre 2003 a Nassiriyah contro la struttura ospitante le Forze italiane di stanza in Irak, in cui persero la vita 19 connazionali, in gran parte militari. Ad esso seguì nel 2006 un altro gravissimo attacco, sempre a Nassiriyah, che provocò la morte di altri 4 militari italiani e di un cittadino rumeno.

Principale animatore di detto gruppo Ansar al Islam è stato (ed è tuttora) il mullah Krekar, già in contatto negli anni novanta con l'ICI di Milano, da tempo residente in Norvegia, più volte arrestato, che è stato recentissimamente oggetto di indagini da parte del ROS, perché in collegamento, fra l'altro, con una cellula di militanti jihadisti residenti a Merano.

Ricadute sull'Italia hanno avuto anche i due clamorosi, gravissimi attentati perpetrati alla stazione di Madrid, nel marzo 2004, 192 morti, ed alla metropolitana di Londra, nel luglio 2005, 54 morti, fra cui una cittadina italiana, ambedue come risultato di pressione delle forze jihadiste sui Paesi partecipanti alla coalizione militare contro l'Irak, al fine di indurli al ritiro dei propri contingenti. In particolare, per l'attentato di Madrid, le indagini condotte in diversi paesi europei hanno fatto emergere responsabilità di rilievo in capo all'egiziano Rabei Osman El Sayed, rintracciato a Milano due mesi dopo l'attentato, ed arrestato dopo un lungo pedinamento scientifico, in quanto ritenuto di essere stato l'istigatore del progetto terroristico, unitamente ad un giovane marocchino, pure

arrestato qualche mese dopo, residente in Belgio, nel quartiere Molenbeek di Bruxelles venuto tristemente in evidenza dopo gli attentati di Parigi del 13 novembre scorso, come il luogo dove verosimilmente sono stati messi a punto non solo gli attentati di Parigi, ma chissà quanti altri.

I sanguinosi attacchi alla metropolitana di Londra, invece, hanno visto il coinvolgimento attivo delle Forze dell'Ordine italiane, che hanno arrestato a Roma, due giorni dopo, uno degli attentatori al termine di un rocambolesco viaggio in treno da Londra a Roma, durante il quale gli investigatori inglesi, francesi ed italiani, in perfetta intesa, hanno avuto modo di seguirlo passo passo grazie al tracciamento del suo cellulare.

Gli attentati di Madrid e Londra hanno rappresentato una ulteriore conferma della potenzialità offensiva dei gruppi terroristici di matrice fondamentalista gravitanti nell'orbita di Al Qaeda, portando tutti i Paesi occidentali a riconsiderare la propria esposizione al rischio diretto di azioni terroristiche, come si sta purtroppo constatando pure in questi giorni in relazione agli attentati di Parigi del 13 novembre e dell'attacco del 20 novembre successivo all'hotel Radisson di Bamako, nel Mali, dove la Francia assume il ruolo di bersaglio per gli interventi militari in Siria e nel Mali. Ciò a dimostrazione della capacità politica delle formazioni jihadiste di indurre la nazione colpita a mutare le scelte di politica internazionale.

Tutti questi attacchi riconducibili ad Al Qaeda e tutti quelli che si sono succeduti frequentissimi in questi ultimi anni, fino a quelli portati a termine dall'Isis, di cui fra un po' parleremo, hanno fatto da enorme cassa di risonanza, contribuendo a dare all'opinione pubblica, compresa quella araba, un'idea di forza e di imbattibilità, che può continuare a costituire l'humus per l'intensificazione del reclutamento e del proselitismo, perché il successo è sempre molto attrattivo.

Al proliferare di attentati ha corrisposto un proliferare di sigle e di organizzazioni, spesso sotto i vessilli di Al Qaeda: al Nusra, al Shabab, Ansar al Islam, Boko Haram, Morabitun, ed infine l'Isis, o stato islamico, gruppi che nascono, si fondono e si dividono, ma tutti con un'unica finalità, ossia gli attacchi a bersagli facili ed indifesi, molte vittime, tecniche di guerriglia e di terrorismo indiscriminato.

Tutti i gruppi compiono azioni suicide, utilizzando i kamikaze, che altro non sono che poveri giovani vissuti in situazioni di disagio, fortemente frustrati, desiderosi di riscatto, oppure bambini e bambine, spesso mandati in coppia.

La successiva riflessione del Pref. De Stefano ha riguardato l'avanzata dell'Isis nel teatro mediorientale e le ricadute sull'Europa e sull'Italia. Le dinamiche della sicurezza nell'area mediorientale e, di riflesso, nell'area nord-africana e nel Mediterraneo si sono ampliate e complicate il 29 giugno 2014, allorché il leader dell'Isis, Abu Bakr al Baghdadi, si autoproclamò "califfo" dichiarando di aver costituito un califfato con un dominio posto tra il nord-est della Siria e l'Iraq occidentale, ma con inequivocabili intenzioni di estendere tale dominio in territori quanto più vasti possibile.

Al Baghdadi era entrato a far parte dei ranghi di Al Qaeda con il compito di giudicare i cittadini accusati di aiutare il governo irakeno e le forze della coalizione, ma organizzando nel contempo il rapimento di singole persone ricche e di intere famiglie per chiedere i relativi riscatti, e giustiziando pubblicamente quelli che si opponevano alle sue pretese.

L'Isis, sedicente califfato dello stato islamico, non nasce dal nulla, ma affonda le sue radici nelle aree mediorientali e dopo un lungo periodo di incubazione è esploso in tutta la sua virulenza.

La storia di tale organizzazione risale alla fine degli anni novanta ed il suo insorgere non è stato determinato subito da logiche terroristiche, ma da atavici rancori legati all'eterna contrapposizione fra le due principali confessioni religiose, i sunniti e gli sciiti, esacerbata dalle miopi ed autoritarie politiche locali, che spesso emarginano od escludono da ogni forma di potere e di governo ora l'una, ora l'altra confessione.

Precursore dell'Isis, ancor prima di Al Baghdadi, è stato il cittadino giordano di origine palestinese Al Zarqawi, delinquente abituale, che diventerà uno dei più stretti collaboratori di Osama bin Laden fino alla sua morte, avvenuta nel 2006 durante un attacco compiuto dalle forze statunitensi.

Zarqawi, seguendo un percorso orientato verso idee radicali islamiche, si unì ai combattenti jihadisti in Afghanistan, coltivando l'odio contro i musulmani sciiti, oltre che contro gli USA ed i Paesi occidentali alleati, considerati invasori.

Artefice e pianificatore dei principali attentati qaedisti, fra cui l'attacco contro la base dei Carabinieri di Nassirya, rafforzò sempre più le sue idee rivoluzionarie estremistiche, promuovendo la creazione di nuovi gruppi jihadisti ed alleandosi in un primo tempo con il movimento Ansar al Islam e successivamente con un altro famigerato gruppo jihadista, al Nusra, operante prevalentemente in Iraq. Lo stesso sedicente neo califfo al Baghdadi aveva annunciato l'alleanza con il fronte al Nusra, affermando che le due organizzazioni si erano di fatto federate, al fine di instaurare uno stato islamico dapprima in Siria e poi in altri paesi.

Nel 2006, uno dei gruppi sorti nel frattempo, denominato "Al Qaeda in Irak", prese il nome di "stato islamico dell'Irak" e nel 2013 il nome di "stato islamico dell'Irak e della grande Siria" (ISIS), inteso come regione storica nel vicino oriente, confinante con il mar Mediterraneo ad ovest, con il deserto siriano ad est, con l'Egitto al sud e con l'Anatolia a nord. L'acronimo ISIS si rivolge ad est, ma il levante comprende anche e soprattutto Iran, India ed Indonesia per una saldatura fra Afghanistan e Pakistan. In pochissimo tempo l'Isis si è alleato con le tribù sunnite ed i gruppi del vecchio partito baath vicini a Saddam Hussein, sfruttando il loro desiderio di rivincita, dal momento che prima disponevano di forze armate e strutture di sicurezza demotivate e ridimensionate dalla presenza delle unità militari occidentali.

Con la conquista di territori e città strategiche in Irak ed in Siria, l'Isis si è così strutturata come uno stato, amministrando le risorse del territorio, persone e cose, al fine di rafforzarsi economicamente e militarmente, esercitando il potere amministrativo, con l'introduzione di tasse rivoluzionarie, con la vendita di petrolio ed armi, razziate nel corso degli attacchi alle città conquistate, e lucrando sulle attività illegali, estorcendo il denaro a tutti coloro che esercitano attività commerciali e produttive in genere.

Il modus operandi dell'Isis è stato scandito da attentati e sabotaggi continui ai centri economici, compresi quelli turistici, con lo scopo di creare le condizioni per il ritiro delle forze statali, sfinite dagli attacchi e dalle defezioni di tantissimi dipendenti e di militari infedeli e fedifraghi, cosicché la popolazione locale è stata sottomessa alle forze islamiste occupanti, confluendo quindi nello stato islamico conquistatore.

L'autoproclamato califfato, in virtù della propria forza jihadista, è riuscito a coniugare le modalità dispotiche di un governo autoritario del territorio con una straordinaria capacità di ottenere il consenso della popolazione, basato sulla applicazione rigida della legge islamica. Esso ha ricomposto una struttura di governo di fatto, mantenendo al loro posto i precedenti funzionari, purché giurassero fedeltà allo stato islamico. Le istituzioni, quindi, sono in grado di fornire i servizi di acqua e di energia elettrica e di occuparsi anche della manutenzione delle strade.

Ha inoltre organizzato il governo del territorio con la creazione di governatorati in Siria ed in Iraq ed istituito una sorta di consiglio supremo per assicurarsi che tutte le decisioni amministrative corrispondano alla corretta interpretazione della legge islamica.

L'Isis si pone come continuità di Al Qaeda e delle numerose formazioni jihadiste, tanto da poter chiaramente affermare che le finalità sono le stesse, ossia attacco ai paesi occidentali considerati apostati e a tutti i paesi che li sostengono, compresi quelli islamici accusati di aver deviato dai rigidi principi della legge islamica.

L'ultimo aspetto esaminato dal Pref. De Stefano è stato il contrasto all'avanzata dell'Isis e le ripercussioni in Italia. Nel settembre 2014, durante un vertice della Nato nel Galles, gli USA promossero una coalizione con il compito di arrestare l'avanzata dell'Isis con un efficace contrasto alle milizie sunnite del califfato, data anche l'assenza e l'inaffidabilità dell'esercito irakeno. La coalizione include un insieme eterogeneo di Paesi, compresa l'Italia, nonché alcuni stati arabi che finora hanno assistito, e continuano a farlo, alle azioni dei vari gruppi terroristici con una buona dose di ambiguità, atteso che da più parti si ipotizza che i sostenitori che hanno alimentato anche finanziariamente il fenomeno jihadista, e che alimentano ora anche l'Isis, siano basati nel Qatar, in Arabia Saudita, Kuwait ed altri paesi dell'area del Golfo.

Si tratta, in pratica, di alleanze insolite o "contro-natura" dal futuro incerto e per certi versi inquietante, perché le reazioni della pubblica opinione sono imprevedibili e potrebbero anche generare scelte estreme. A motivo della partecipazione dell'Italia alla suddetta coalizione si sono riattivate le minacce contro il nostro Paese, già destinatario in passato di reiterate analoghe "attenzioni".

D'altra parte la presenza del Vaticano e del Papa viene spesso evocata nei proclami jihadisti come obiettivo da colpire ed annientare. Abbiamo visto come in tanti eventi terroristici, specie quelli nei paesi europei, l'Italia è stata molto spesso lambita dai terroristi o perché di passaggio o perché hanno risieduto in Italia sostenendo il credo jihadista o partendo verso i teatri di crisi per addestrarsi o per prendere parte attiva alle operazioni di terrore.

L'affermarsi dell'immagine dell'Isis come forza globale indica come pianificare ed adottare la via per combattere questa che, anche alla luce di quel che è avvenuto a Parigi il 13 novembre scorso, appare una guerra. Sembra che gli esecutori materiali degli attacchi di Parigi fossero tutti residenti in Belgio, nel quartiere Molenbeek di Bruxelles, più volte venuto all'attenzione degli investigatori non solo italiani nel corso di numerose indagini fin dall'inizio del decennio scorso e mai veramente controllato dalle autorità belghe. È verosimile che l'ideazione e la pianificazione degli attacchi siano avvenuti nei territori occupati dall'Isis, in Siria o in Iraq, a motivo dei frequenti viaggi fatti in quella zona da alcuni membri del commando identificati. Pare che alcuni di essi abbiano fatto un percorso via terra, dal momento che è stato accertato il passaggio dalle frontiere della Grecia e dell'Italia. L'addestramento militare potrebbe essere stato compiuto in quegli stessi Paesi, ma potrebbe anche essere stato fatto nella stessa area belga o in altri Paesi europei. Pare, poi, che non ci fossero problemi circa la disponibilità di armi, atteso che di recente ne sono state rinvenute in gran quantità.

Non deve tuttavia destare meraviglia se si dovesse scoprire che l'ideazione e la pianificazione possano essere avvenute (anche) nelle case belghe di loro residenza. Come abbiamo già visto, gli appelli alla guerra santa sono così pregnanti e consolidati che ogni vero militante può sentirsi pronto a rispondere ad essi ricorrendo anche all'esigenza di dare la propria vita.

Le modalità dell'attacco ricordano l'attentato alla stazione di Madrid nel 2004: anche allora i terroristi avevano scelto una base non lontana dal teatro operativo, a Leganes, dove si rinchiusero dopo l'attacco e dove furono rintracciati e sgominati dalle forze speciali della polizia spagnola dopo un lungo e complesso blitz con l'uso di migliaia di proiettili e di ordigni esplosivi.

Certamente bisogna maturare la consapevolezza che questo tipo di terrorismo jihadista è un problema globale che necessita di una risposta globale

ferma e costante. Esso è non solo molto efficiente ma anche molto ermetico: bisogna appartenere a quel mondo ed alla stretta cerchia dei livelli alti per conoscere strategie e progetti. Le informazioni possono essere ottenute soltanto con una penetrazione nell'organizzazione, operazioni delicatissime che devono essere adeguate al tipo di organizzazione e di livello della stessa, individuandone le caratteristiche e sfruttandone le vulnerabilità. Vi sono tantissime persone che possono coadiuvare gli investigatori in questa attività di penetrazione: c'è infatti tanta gente che ha accesso ai luoghi ed ai membri del gruppo, a cominciare da coloro che lo sostengono pur non facendone parte; ognuna di queste persone può, se opportunamente avvicinata, facilitare la penetrazione dell'organizzazione, ma ci vuole abilità e tanta pazienza.

Gli investigatori dispongono, poi, delle intercettazioni preventive e di quelle giudiziarie ed ambientali. Gli elementi sospetti devono essere controllati e neutralizzati prima di portare a termine l'attacco, anche se esso è nelle prime fasi organizzative: la priorità è quella di impedire l'esecuzione degli attacchi.

In conclusione, non bisogna fornire al terrorismo strumenti di facile propaganda nei confronti delle popolazioni a cultura islamica, come fa l'Isis nei territori occupati acquisendo il consenso delle popolazioni stesse. La incapacità di raggiungere gli obiettivi proposti dalla coalizione internazionale a guida statunitense sarebbe la più immediata dimostrazione di forza dell'Isis. Ma questi sono problemi che riguardano la politica, non gli operatori di polizia.

5. Tipologia della minaccia anche alla luce dei recenti attentati di Parigi

Nella giornata successiva, come detto, ha avuto luogo la Conferenza tenuta dal Comandante del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS), Gen. B. Giuseppe Governale, con l'intervento anche del Col. Massimiliano Macilenti, Comandante del Reparto Anti Eversione del ROS. Dopo un'accurata analisi della genesi e dell'evoluzione della "pericolosissima minaccia asimmetrica" in atto, è stato posto l'accento sulla necessità di un'adeguata mentalità operativa che miri al raggiungimento ed al mantenimento di una costante "superiorità Informativa" attraverso l'affinamento dell'attività di "monitoraggio della radicalizzazione".

Obiettivo ritenuto perseguibile attraverso una risposta globale che:

- esalti l'attività informativa tradizionalmente svolta dall'Arma nelle sue componenti fondamentali;
- non possa prescindere da un efficace livello di cooperazione internazionale;
- superi un approccio a compartimenti stagni e realizzi un concreto scambio di informazioni tra i diversi attori interessati;
- focalizzi l'attenzione non soltanto sull'approntamento di "classici" schemi di analisi ed investigativi ma ampli tali strumenti per conoscere ed intervenire anche contro l'attività Jihadista on line seguendone l'evoluzione (dall'analisi dei siti Jihadisti a quella dei più diffusi social network avendo verificato l'utilizzo di migliaia di account facebook e twitter da parte dei terroristi).

Su un punto quindi sono tutti d'accordo, storici, politologi ed investigatori: ad una minaccia globale deve corrispondere una risposta globale! Riteniamo allora necessario analizzare anzitutto la tipologia della minaccia quale può oggi risultare in relazione ai gravissimi episodi in argomento.

Da una prima analisi degli attentati di Parigi emergono novità assolute rispetto ai, seppur gravissimi, attentati che hanno colpito negli ultimi 11 anni l'Europa. Molti osservatori internazionali ritengono, infatti, che tale attacco rappresenti, per l'Europa, ciò che per gli USA hanno rappresentato gli attentati dell'11 settembre 2001 e non soltanto per le loro conseguenze nello scenario geo-politico internazionale⁽⁴⁾.

(4) - Gli attentati alle Torri Gemelle dell'11 settembre 2001 hanno determinato conseguenze e mutamenti eccezionali nello scenario internazionale; circostanza, quest'ultima, anche evidenziata:

- dall'aver "fortemente contribuito" (se non causato) all'insorgere di ben due conflitti internazionali;
- dall'aver reso necessaria una globale rivisitazione della politica estera americana;
- dalla diversa rilevanza attribuita all'evento dagli USA rispetto agli europei: i primi hanno riservato, infatti, a tali attentati un effetto di cesura con le precedenti strutture del sistema internazionale pari, se non addirittura più profondo, rispetto a quello realizzato dalla caduta del Muro di Berlino; visione in contrasto con quella europea che, al contrario, ha riconosciuto una primazia storica alla fine della Guerra Fredda. Di qui i noti contrasti sull'idea della guerra preventiva che, per gli Stati Uniti, ha rappresentato una conseguenza inevitabile della propria visione di un Sistema di guerra;
- dalla ormai consolidata percezione del terrorismo come minaccia incombente su popoli ed istituzioni;
- dall'accelerazione verso la ricerca di una definizione condivisa di terrorismo da parte della comunità internazionale.

Un evento, quindi, che può essere analizzato sia nella ricerca di elementi di continuità o novi-

Certamente non può definirsi elemento di novità rispetto a pregressi episodi di stragismo terrorista il fatto che si tratti di un atto di guerra asimmetrica, certamente definibile quale atto di terrorismo internazionale, che sia stata individuata la Francia quale obiettivo e che l'attacco sia avvenuto sul territorio francese, che si riscontri il coordinamento di molteplici attentati simultanei, il ricorso ad attentatori-suicidi e l'immediata rivendicazione.

Al pari dell'11 settembre 2001, la reale novità risiede, purtroppo, negli effetti straordinari che tali attentati hanno determinato in Europa non soltanto per l'enorme numero di vittime⁽⁵⁾, ma anche per aver colpito in rapida successione obiettivi simbolo del modello di vita occidentale: all'interno di un teatro, di ristoranti e dehors, davanti allo stadio di calcio, attraverso attacchi combinati portati dalle e nelle pubbliche vie con granate, fucili mitragliatori, kamikaze. Effetti eccezionali per i contraccolpi immediati che hanno determinato in tutte le popolazioni europee (e non solo), per l'immediata reazione militare francese a cui si sono aggiunte la Russia e quindi l'Inghilterra e la Germania, per la consapevolezza dei governi europei - privi di efficaci PESCE⁽⁶⁾ e PSDC⁽⁷⁾ - di dover fare molto di più per la sicurezza interna e di doverlo fare anche piuttosto in fretta.

tà rispetto a precedenti episodi di stragismo di matrice terroristica sia attraverso l'individuazione dei mutamenti politici internazionali direttamente ed immediatamente riconducibili allo stesso. Con riguardo al primo profilo, circa le dinamiche con cui l'attentato stesso è stato concepito, organizzato e condotto, senza voler modificare o sottovalutare la natura stessa dell'episodio, si è concordi nel riscontrare il ripetersi di pregresse, più o meno collaudate, metodologie (atto di guerra asimmetrica, atto di terrorismo internazionale, individuazione degli USA quale obiettivo, attacco al territorio americano, appoggio di Stati sostenitori, sequestro di aerei, distruzione di aeromobili, coordinamento di molteplici attentati simultanei, tipologia del bersaglio, ripetizione dell'attentato contro il medesimo obiettivo, ricorso ad attentatori-suicidi, assenza iniziale di rivendicazione). La vera novità risiede, invece, proprio negli effetti catastrofici causati dall'attentato sia per il gran numero di vittime ed entità dei danni sia per l'impatto psicologico che ha contribuito a "ridefinire la natura dei nostri tempi" (Considerazione di John Lewis Gaddis in "Attacco a sorpresa e sicurezza: le strategie degli Stati Uniti", 2005 V&P Milano). Sul punto si rinvia a "L'evoluzione della politica estera americana nell'attuale sistema internazionale unipolare", in *Rassegna dell'Arma*, anno 2007, n.4, Antonio Bandiera.

- (5) - Gli attentati dell'11 marzo 2004 a Madrid causarono, come detto, un numero maggiore di vittime (192 morti).
- (6) - Politica Estera e di Sicurezza Comune.
- (7) - Politica di Sicurezza e di Difesa Comune.

Se poi concentriamo la nostra attenzione sulla cellula terroristica⁽⁸⁾ che ha portato a termine gli attacchi in questione notiamo ulteriori elementi estremamente significativi su cui riflettere attentamente per cercare di meglio definire la minaccia e, quindi, predisporre misure idonee a contrastarla.

Da quel che è dato sapere si è trattato di attentati:

- verosimilmente concepiti, pianificati e diretti - in tutto o in parte - dai territori attualmente controllati dall' ISIS⁽⁹⁾;

- per la cui realizzazione si sarebbe fatto ricorso anche a sistemi di chat di giochi on line;

- eseguiti da kamikaze e più gruppi di fuoco costituiti da soggetti non sempre "omogenei" per provenienza, storia, cultura. Tale disomogeneità si evidenzia anche per la presenza, soltanto in alcuni membri della cellula terroristica, di elementi quali:

- la temporanea o prevalente stanzialità in Paesi diversi dalla Francia (Belgio, Siria, Iraq);

- l'abilità e la frequenza nello spostarsi in più regioni del medioriente ed europee;

- l'annoverare precedenti penali;

- evidenti segnali di avvenuta radicalizzazione;

- l'essere già noti a servizi di intelligence ed autorità di polizia;

- che hanno anche posto in risalto errori non marginali in fase di pianificazione (esplosioni davanti e non dentro allo stadio per mancanza - sembrerebbe- dei biglietti d'ingresso; non aver predisposto un secondo covo sicuro ove rifugiarsi dopo gli attacchi ma essersi barricati nella propria abitazione) e di condotta (un attentatore ha gettato il telefonino senza preoccuparsi della sua distruzione).

Vero è che oltre i citati elementi che differenziano i singoli attentatori ve ne sono alcuni che li "legano" in modo palese ed impongono una nuova e più

(8) - Utilizzando, ovviamente, soltanto dati reperibili da fonti aperte.

(9) - Ma come evidenza il Prefetto De Stefano non deve tuttavia meravigliare se si dovesse scoprire che l'ideazione e la pianificazione possano essere avvenute (anche) nelle case belghe di residenza di alcuni attentatori. In effetti, gli appelli alla guerra santa sono così pregnanti e consolidati che ogni vero militante può sentirsi pronto a rispondere ad essi ricorrendo anche all'esigenza di dare la propria vita.

difficile strategia nella ricerca preventiva di soggetti di interesse operativo perché prossimi o già votati alla radicalizzazione Jihadista⁽¹⁰⁾:

- la giovane età;
- la presenza di donne;
- il vestire all'occidentale;
- il sapersi integrare in segmenti della società che non sono più soltanto le

periferie degradate (ad es. quella parigina di Seine Saint Denis o il quartiere Molenbeek di Bruxelles), le moschee (autorizzate e non) e le macellerie islamiche.

Ma abbiamo due elementi ulteriori, probabilmente dotati di una forza dirompente, ad unire gli attentatori verso il loro comune obiettivo stragista: la ricerca di identità e l'accettazione (e lo scopo) del martirio! Mentre il primo è stato già trattato nell'intervento del Prof. Dottori, forse proprio questo secondo elemento può spiegare il motivo degli errori "operativi" commessi dagli attentatori, delle grandi eterogeneità tra i componenti del commando e soprattutto le differenze di questi gruppi terroristici rispetto a quelli che per lunghi anni hanno insanguinato l'Europa con una lotta armata di lungo periodo (si pensi alle BR in Italia o alle citate IRA ed ETA), aspetto già sottolineato dal Prefetto De Stefano. Se l'obiettivo è farsi esplodere tra la folla può non essere necessario pianificare ed agire con eccessive cautele o addirittura "pensare al dopo"! La cellula entrata in azione è per l'ISIS come un bene di consumo: il suo utilizzo comporta la completa distruzione che ostacola fortemente o impedisce successivi sviluppi investigativi. E allora dobbiamo pensare che l'ISIS preveda di poter contare su un numero notevole di cellule che possano agire in tempi brevi in territori al di fuori del proprio controllo.

E che tale previsione non si basi esclusivamente sui cosiddetti "reduci della Jihad" ovvero *foreign fighters* di ritorno dalle zone di conflitto ma faccia perno anche su terroristi homegrown, "lupi solitari". Emblematico, sotto tale profilo, l'ordine impartito⁽¹¹⁾ dal Califfato via web ai propri sostenitori in Gran Bretagna di non recarsi nelle aree di conflitto (Siria ed Iraq), bensì di permanere nei Paesi occidentali ove vivono per colpire *in loco*.

(10) - Un'analisi accurata sugli homegrown terrorist ci dice che si tratta generalmente di maschi, tra i 17 ed i 35 anni, celibi, musulmani sunniti, che si sono "radicalizzati" tramite internet.

(11) - Si è appreso dai media inglesi alcuni giorni dopo gli attacchi a Parigi.

Per assurdo, quindi, una minaccia portata da gruppi terroristici che potrebbero sembrare all'apparenza meno professionali dei sodalizi eversivi europei, che abbiamo prima ricordato, è avvertita (ed è) una minaccia più grave.

In sintesi si tratta di una minaccia caratterizzata da:

- *continua trasformazione*: è il mutamento rapido nelle sue forme di estrinsecazione e nei mezzi e modalità adottate (dai siti WEB⁽¹²⁾ alle CHAT, dai reduci Jihad a “cellule dormienti” e/o attentatori homegrown integrati nel mondo occidentale, da obiettivi quali il museo ebraico di Bruxelles del 24-maggio 2014⁽¹³⁾ ad obiettivi simbolo del vivere occidentale: ristoranti, teatri ecc.); proprio perché trattasi di una minaccia che evolve continuamente, non possono ritenersi esaustivi i cosiddetti “indicatori di radicalizzazione” che ci si sforza di catalogare e riscontrare né si possono considerare questi ultimi conducenti con certezza all'individuazione di adepti al terrorismo Jihadista qualora se ne accerti la presenza (si sottolinea, comunque, che tali spie/indicatori sono assolutamente fondamentali nella attività di contrasto soprattutto se poi se ne riscontrano alcuni simultaneamente nello stesso individuo⁽¹⁴⁾); è quindi molto difficile tracciare un profilo di un aspirante terrorista “lone wolf” e comprendere gli elementi scatenanti che dalla teoria lo hanno poi convinto all'azione;

- *globalizzazione*⁽¹⁵⁾: da intendersi in senso lato ovvero globalizzazione degli

(12) - La grande padronanza nell'utilizzo del WEB ha determinato la coniazione di termini quali “Cyber Jihad”, “Terrorismo online dell'ISIS”, “basista digitale”. In un recente account di chiara matrice Jihadista si legge “Allah benedica Twitter e Telegram che sono la nostra forza per la guerra santa”.

(13) - È stato il primo attacco terroristico in Europa perpetrato da un reduce della guerra in Siria.

(14) - Possiamo raggruppare tali indicatori in: oggettivi, soggettivi, comportamentali, ideologici, relazionali. Ad esempio assumono rilevanza: cambiamento del modo di vestire, uso di un altro nome, una più assidua attività religiosa, mutato atteggiamento in senso negativo verso le donne, avvicinarsi a gruppi estremisti, isolamento, emarginazione, ostilità verso cristiani, ebrei e musulmani non sunniti, rifiuto di alcool, fumo e droghe, odio per tutto ciò che è rappresentativo del vivere occidentale, consultazione di siti di propaganda Jihadista, viaggi verso zone di guerra o limitrofe.

(15) - Sul punto significativo l'intervento del Prefetto de Stefano che evidenzia che di globalizzazione del terrorismo se ne parli già con Al Qaeda: individui singoli, o raccolti in piccole cellule, dotati di ampia autonomia decisionale ed operativa, possono compiere attentati che si ispirano alle medesime strategie delle grandi organizzazioni che ne rivendicano la paternità. Anche gli appelli alla guerra religiosa totale lanciati da Osama Bin Laden sono stati rivolti ad ogni singolo musulmano, dovunque egli si trovasse: è questa la realizzazione di un progetto di ampio respiro finalizzato a far confluire i gruppi estremistici islamici operanti in diverse aree di conflitto sotto un'unica insegna, oggi ISIS. Appelli che, in definitiva, hanno la stessa valenza della fatwa religiosa, operante sempre e dovunque.

strumenti, delle idee, delle finalità, dei sodali (presenza di numerosi adepti e potenziali sostenitori ed aspiranti “combattenti” in ogni parte d’Europa e del mondo e di difficile individuazione);

- *ideologia spinta fino al martirio*: elemento di assoluta forza nella strategia del terrore jihadista;

- *spettacolarizzazione della violenza*⁽¹⁶⁾: è alla base della propaganda dello Stato Islamico per raggiungere e galvanizzare la comunità sunnita globale.

6. La risposta militare e lo scenario ipotizzabile. I rischi per l’Italia, le misure adottate e quelle al vaglio della UE

Pur non ritenendo necessario un ulteriore approfondimento della problematica sotto il profilo politico-strategico, si ritiene però utile accennare anche all’azione di contrasto squisitamente militare in atto contro lo Stato Islamico e che, verosimilmente, aumenterà nell’immediato futuro. Abbiamo anzitutto constatato una rapidissima reazione francese con bombardamenti sui territori dell’ISIS e la richiesta e l’ottenimento dell’applicazione dell’art. 42.7 del Trattato dell’Unione Europea sulla solidarietà in caso di aggressione.

L’allargamento della partecipazione di altri Stati ai rinnovati attacchi è cronaca attuale.

Molti osservatori internazionali sostengono che la nuova iniziativa sia soltanto l’inizio di un processo che ci si auspica (e molti lo credono) possa portare all’annientamento dello stato Islamico ma che, inevitabilmente, potrebbe contestualmente determinare lo sfaldamento di Siria ed Iraq con la creazione di nuove entità statuali, certamente di difficilissima costituzione, organizzazione e gestione e dietro alle quali si evidenzerebbero - senza troppe difficoltà - le potenze già attualmente in gioco. Ma quanto sarebbe utile questo futuro scenario al contrasto della minaccia che abbiamo rappresentato?

(16) - Caratteristiche mutate, con migliorie evidenti, da Al Qaeda. Oggi l’ISIS ha quattro case di produzione video, una radio centrale, numerose emittenti locali, la rivista on-line “Dabiq” in 16 lingue e numerosi account su Facebook e Twitter (sul punto si rinvia a “ISIS un anno dopo”, Gianandrea Gaiani in GNOSIS n. 3 2015).

Certamente l'annientamento dell'ISIS potrebbe avere conseguenze molto positive nel togliere agli jihadisti la possibilità di potersi immolare⁽¹⁷⁾ in nome di uno Stato di riferimento in cui impera la legge della Sharia, contribuendo, quindi, a ridurre, se non addirittura ad eliminare, l'invio, in Europa, di continui nuovi "reduci" della Jihad in Siria ed Iraq. Effetti questi che si verificherebbero però soltanto con un massiccio e lungo intervento di "ricostruzione" da parte delle potenze occidentali nei territori finalmente sottratti al Califfato ma non restituiti ai precedenti Stati di appartenenza che, si è ipotizzato, verrebbero a disgregarsi.

Ad ogni modo si ritiene che, con il nuovo ed auspicato scenario appena ipotizzato, una minaccia terroristica Jihadista nel medio termine sarebbe comunque ipotizzabile sul suolo europeo, anche se di ridotta portata (forse) rispetto a quella attuale e, comunque, ancora una volta "diversa" rispetto a quella che conosciamo.

A ben vedere sono molti gli aspetti che inducono a ritenere anche il nostro Paese obiettivo della minaccia jihadista in narrazione, che non devono essere sottovalutati. Non soltanto la propaganda dell'ISIS ha più volte apertamente indicato Roma come proprio obiettivo da raggiungere e conquistare ma si deve anche tener conto di due ulteriori fattori: del pericolo di cellule e di terroristi auto formatisi; della ricordata recente storia del nostro Paese a vario titolo interessato da attività e presenze connesse al terrorismo internazionale, anche di ideologia salafita.

Sotto il primo profilo è emblematico il tentativo, nel 2009, dell'ingegnere libico Mohammed Game di farsi esplodere sul passo carraio della caserma Santa Barbara di Milano: un tipico esempio della auto-radicalizzazione e della "risposta di lupi solitari" agli appelli alla guerra religiosa.

Nel nostro Paese, a seguito dei citati attacchi, si è provveduto a:

- innalzare lo stato di allerta;
- attuare mirate espulsioni;
- rivisitare ed aggiornare continuamente gli obiettivi sensibili;
- implementare il monitoraggio dell'ambiente carcerario;
- intensificare i controlli alle frontiere;

(17) - Oltre che in nome di Allah.

- accelerare il processo per giungere alla ratifica (finalmente) della Convenzione per la realizzazione di Squadre Investigative Comuni⁽¹⁸⁾ (*Joint Investigation Teams*).

(18) - Nella UE la disciplina è stata introdotta dall'art. 13 della Convenzione di Bruxelles del 2000, che prevede la costituzione e il funzionamento dei gruppi investigativi comuni in relazione ad ogni tipo di reato con connotazioni sopranazionali.

A seguito degli attentati terroristici in USA nel 2001, poichè la Convenzione richiedeva tempi relativamente lunghi per l'entrata in vigore in relazione al raggiungimento della ratifica di otto Stati (la stessa infatti entrò in vigore solo il 23 agosto 2005), il Consiglio europeo, al fine di anticiparne immediatamente l'applicazione, adottò la Decisione quadro n° 2002/465/GAI che, a differenza della Convenzione, era immediatamente vincolante per gli Stati membri in relazione ai risultati da raggiungere.

L'Italia, al pari degli altri Stati membri dell'Unione europea, entro il 1° gennaio 2003 avrebbe dovuto adottare un provvedimento legislativo per consentire alle squadre investigative comuni di operare con pienezza nel nostro ordinamento, ma non ha ancora ratificato la Convenzione del 2000 né attuato la Decisione 465 (24 dei 28 Paesi UE hanno invece ratificato la convenzione).

Il Consiglio Europeo, a conferma dell'interesse per una rapida realizzazione di questo nuovo strumento di cooperazione giudiziaria da parte degli Stati membri, il 7 aprile 2003, adottava la Raccomandazione contenente un modello di accordo, connotato da un'opportuna ed inevitabile flessibilità, allo scopo di facilitare i governi nazionali a procedere alla costituzione delle Squadre investigative comuni. Inoltre il Consiglio dell'Unione Europea, il 26 febbraio 2010, adottava una Risoluzione, su un nuovo modello di accordo che sostituisce quello previsto dalla Raccomandazione del 2003.

Infine, il Consiglio dell'Unione Europea il 4 novembre 2011 ha elaborato, nell'ambito di un progetto congiunto di Eurojust ed Europol, una versione aggiornata del Manuale ad uso delle joint investigation teams che integra l'attuale documento Eurojust/Europol, il cui obiettivo è informare gli operatori circa le basi giuridiche ed i requisiti per la costituzione di una SIC e di dare indicazioni in cui può essere proficuo avvalersene. La squadra investigativa comune è uno strumento di cooperazione internazionale. In tale ambito si possono distinguere strumenti di cooperazione "giudiziari" da altri caratterizzati da maggiore operatività. La prima categoria comprende l'estradizione, il mandato d'arresto europeo e le rogatorie. Alla seconda categoria "operativa", così definibile poichè di diretta gestione dell'investigatore, si possono ascrivere l'osservazione transfrontaliera, l'inseguimento oltre frontiera e, appunto, le Squadre investigative comuni.

Le squadre investigative comuni costituiscono dunque una "nuova" forma di cooperazione operativa nel contrasto al crimine transazionale", che supera il modello della rogatoria quale unica possibilità di collaborazione fra autorità giudiziarie e di polizia di diversi stati membri; è una squadra investigativa costituita sulla base di un accordo tra due o più Stati membri e/o altre parti per una specifica finalità e una durata limitata.

Sul punto si rinvia a "strategie di implementazione della cooperazione internazionale di polizia", gruppo di lavoro nr. 6 del 28° Corso d'Istituto dell'Arma dei Carabinieri.

Anche la UE sta reagendo con inaspettata (ed insperata) rapidità attraverso la messa a punto di un Piano che si articola sulle seguenti direttrici:

- un protocollo anti radicalizzazione, l'*European Union IT Form*⁽¹⁹⁾ che, attraverso il coinvolgimento diretto dei “giganti” del WEB (TWITTER, FACEBOOK, MICROSOFT, APPLE, ARCHIVE.ORG ecc.), mira a monitorare costantemente Internet censurando o rimuovendo i contenuti pericolosi anche in relazione a piattaforme non convenzionali, quali le console per video giochi e le chat di varia natura che dovranno essere accessibili agli investigatori;

- la schedatura di tutti i passeggeri dei voli aerei ed i relativi dati, acquisiti tramite il PNR⁽²⁰⁾, saranno disponibili per le Forze di Polizia (ovviamente si dovrà decidere: quali voli dovranno essere tracciati - dovrebbero essere tutti i voli in arrivo e in partenza in Europa compresi quelli interni e charter -; per quanto tempo potranno essere conservati i dati - verosimilmente in chiaro per sei mesi e archiviati in forma criptata per i successivi 4 anni e mezzo -; per quali reati sarà previsto l'accesso agli stessi dati- dovrebbe essere previsto per la prevenzione, la scoperta, le indagini e l'incriminazione per terrorismo e gravi reati);

- potenziamento del dialogo tra le Intelligence dei Paesi Membri ad opera del Counter Terrorism Center dell'AJA che, dal 1° gennaio 2016, sarà attivo presso Europol e dovrebbe anche monitorare i viaggiatori⁽²¹⁾ che si muovono dall'interno all'esterno della UE ed i relativi dati saranno incrociati con le varie Banche Dati delle Polizie nazionali.

(19) - Tale Protocollo andrebbe ad inserirsi nelle decisioni adottate dalla La Commissione europea nella nuova agenda continentale sulla sicurezza per il periodo 2015-2020; essa ha previsto la creazione di un Centro anti-terrorismo continentale sotto l'egida di Europol, con l'obiettivo di “aiutare gli Stati membri a cooperare contro le minacce alla sicurezza” e “potenziare gli sforzi comuni di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e alla criminalità informatica”. In merito a quest'ultima minaccia, per Bruxelles “è prioritario individuare modi per superare gli ostacoli alle indagini penali online, in particolare su questioni quali la giurisdizione competente e le norme in materia di accesso a prove e informazioni ricavate da Internet”. E' stata così attivata lo scorso luglio, proprio in seno ad Europol, la Internet Referral Unit (EU IRU), orientata a fornire agli Stati “un supporto per l'identificazione e la rimozione dei contenuti violenti online”.

(20) - Passenger Name Record: codice numerico associato ad ogni viaggiatore che acquisti un biglietto aereo e che contiene tutti i dettagli, anche personali, del viaggio.

(21) - Misura specifica contro i *foreign fighters*.

7. Il sistema di contrasto al terrorismo in vigore nel nostro paese: evoluzione normativa emergenziale e il D.L. n.7 del 18 febbraio 2015 convertito dalla L. n.43 del 17 aprile 2015

A partire dal 2001, in risposta alla crisi internazionale determinatasi in seguito ai gravissimi attentati dell'11 settembre, il Legislatore italiano ha svolto un'intensa attività legislativa diretta a contrastare il terrorismo⁽²²⁾.

(22) - Si ricordano alcuni dei principali interventi normativi adottati negli ultimi 14 anni:

- 28 settembre 2001, viene emanato il Decreto Legislativo 353/2001, recante "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgana dei Talebani", convertito dalla Legge n. 415 del 27 Novembre 2001. Il decreto ha definito le sanzioni applicabili in caso di violazione di alcune disposizioni, contenute nel regolamento comunitario (CE) nr. 2001/467/CE del 6 marzo 2001, con il quale l'Unione Europea aveva vietato l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprito il divieto dei voli e il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan;
- Decreto Legislativo n. 369 del 12 ottobre 2001, recante "Misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale", convertito dalla Legge n. 431 del 14 dicembre 2001, ha previsto l'istituzione di un Comitato di Sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell'Economia;
- Con il Decreto Legislativo n. 374 del 18 ottobre 2001, recante "Disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", convertito dalla Legge n. 438 del 15 dicembre 2001, sono state introdotte nell'ordinamento nazionale norme di carattere penale e processuale, dirette a consentire una più efficace prevenzione e repressione degli atti di terrorismo a carattere transnazionale che, travalicando i confini del singolo Stato, non risultavano agevolmente perseguibili sul piano penale interno. È stato ridenominato il reato di cui all'art. 270 bis c.p., recante "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" ed inserito nel codice penale l'art. 270 ter, rubricato "Assistenza agli associati". Il provvedimento ha introdotto specifiche misure in tema di intercettazioni, perquisizioni, attività sotto copertura e coordinamento delle indagini;
- la legge nr.7 del 14 gennaio 2003, con cui è stata ratificata la "Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo" che prevede, a carico di persone giuridiche, di società e associazioni, sanzioni pecuniarie e interdittive, connesse alla condanna per delitti di terrorismo;
- la legge n. 34 del 14 febbraio 2003, con cui è stata ratificata la "Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici per mezzo di esplosivo", e che introduce nel codice penale il nuovo illecito previsto e punito dall'art. 280 bis, denominato "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi";
- il Decreto Legge n. 81 del 29 marzo 2004, recante "Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica", convertito dalla Legge nr.138 del 26 Maggio 2004, ha introdotto misure per contrastare le emergenze di salute pubblica, legate prevalen-

temente alle malattie infettive e diffusive ed al bioterrorismo, soprattutto a seguito dei gravissimi attentati di Madrid dell'11 marzo 2004;

- con la legge n. 69 del 22 aprile 2005, il nostro Paese ha adottato le disposizioni necessarie a conformare il diritto interno alla Decisione Quadro nr.2002/584/GAI del 13 giugno 2002 sul mandato di arresto europeo e le procedure di consegna tra gli Stati membri;

- Misure antiterrorismo di diversa natura e di particolare ampiezza sono state introdotte nell'ordinamento dal Decreto Legge nr.144 del 27 luglio 2005, rubricato "Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale" convertito in Legge, con modificazioni, dalla Legge nr.155 del 31 luglio 2005;

- Va ricordato, poi, che il Decreto Legge n. 272 del 30 dicembre 2005, meglio noto come "decreto Olimpiadi di Torino", convertito dalla legge n. 49 del 21 febbraio 2006, ha previsto all'art. 1 ter ulteriori misure, finalizzate al contrasto del terrorismo internazionale, apportando alcune modifiche al citato Decreto Legge 144/2005;

- la legge n. 146 del 16 marzo 2006 ha, poi, ratificato e dato esecuzione alla "Convenzione ed ai Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale",. In particolare, il provvedimento, all'art. 9 stabilisce la non punibilità degli ufficiali di polizia giudiziaria, appartenenti agli organismi investigativi di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, i quali commettano reati nel corso di specifiche "operazioni sottocopertura", volte al solo fine di acquisire elementi di prova anche in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo;

- il Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 che, emanato a distanza di pochi mesi dal Decreto Legislativo 109/2007, in attuazione della direttiva 2005/60/CE e della direttiva 2006/70/CE recante le misure di esecuzione, ha introdotto disposizioni volte a prevenire l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;

- l'art. 2-bis del Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", che ha novellato l'art.132 bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, al fine di assicurare la precedenza, nei ruoli d'udienza, alla trattazione dei processi di maggior allarme sociale, fra i quali rientrano quelli per l'accertamento dei delitti di criminalità organizzata, anche terroristica;

- la legge 85/2009 di ratifica del Trattato di Prum, chiamato anche "Schengen 2". Il Trattato rappresenta un completamento degli accordi di Schengen mirando, in particolare, a rafforzare la cooperazione transfrontaliera nella lotta ai fenomeni del terrorismo, dell'immigrazione clandestina, della criminalità internazionale e transnazionale. In particolare, il Trattato disciplina l'impegno fra le Parti contraenti a creare schedari nazionali di analisi del DNA ed a scambiare le informazioni, contenute in tali schedari, l'impegno a scambiare le informazioni sui dati dattiloscopici, cioè le impronte digitali, nonché l'accesso ai dati inseriti negli archivi informatizzati dei registri di immatricolazione dei veicoli,

- l'art. 45 della legge 88/2009, nota anche come "legge comunitaria 2008" che detta i principi e criteri direttivi che dovrà seguire il Governo nel dare attuazione alla decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea, ai fini dello svolgimento di indagini penali o di operazioni di intelligence criminale;

- il D.L. n.7 del 18 febbraio 2015 convertito dalla L. n. 43 del 17 aprile 2015.

I provvedimenti adottati si sono collocati in un contesto in cui è stata la stessa Comunità Internazionale, in particolare l'Unione Europea, a sottolineare la necessità di adeguare gli ordinamenti dei singoli Stati all'esigenza di svolgere un'azione globale, per combattere i nuovi violenti tentativi di attacco alle istituzioni democratiche occidentali. L'ultimo intervento normativo di grande rilievo è dell'anno in corso, con il D.L. n.7 del 18 febbraio 2015, convertito dalla L. n.43 del 17 aprile 2015.

Il quadro normativo che ne deriva, sviluppatosi per lo più in forma "emergenziale" ovvero a seguito di episodi terroristici di eccezionale gravità (gli attentati alle Torri Gemelle nel 2001, gli attentati del 2005 a Londra e dopo quelli a Parigi e Copenaghen, rispettivamente a gennaio e febbraio dell'anno in corso), è particolarmente articolato e complesso in relazione sia ai principali organi deputati ad attività di analisi e di contrasto del fenomeno sia al campo processual-penalistico, al settore delle misure di prevenzione e degli altri strumenti di contrasto.

A livello centrale è fondamentale il ruolo svolto dal C.A.S.A.⁽²³⁾, il "Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo". Nato nel 2003 nell'ambito del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, all'indomani dell'attacco terroristico contro i militari italiani a Nassiriya, è un efficace esempio di circolazione e condivisione delle segnalazioni di minaccia per la sicurezza nazionale e delle informazioni di rilevanza internazionale suscettibili di ripercussioni per gli interessi italiani sul territorio nazionale ed all'estero. Vi prendono parte le forze di polizia a competenza generale - Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri - le Agenzie di intelligence -AISE ed AISI - e, per i contributi specialistici, la Guardia di Finanza ed il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Svolge compiti⁽²⁴⁾ di analisi e di valutazione delle informazioni di particolare rilievo, attinenti al terrorismo interno e internazionale, allo scopo di pianificare e coordinare ogni idonea attività finalizzata a prevenire eventi di natura terroristica.

(23) - È stato costituito il 6 maggio 2004 con decreto del Ministro dell'Interno avente ad oggetto il Piano Nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica nonché le modalità di funzionamento dell'Unità di Crisi.

(24) - Tra gli attuali "compiti" del Comitato si evidenziano: stilare l'elenco dei *foreign fighters* per categorie ed aggiornarlo/arricchirlo con spunti informativi; valutare eventuali iniziative di carattere preventivo (intercettazioni preventive, controlli di frontiera, interviste ai familiari, segnalazioni per inammissibilità/riservata vigilanza in ambito Schengen, espulsioni); coordinare attività di prevenzione, per evitare duplicazioni e dispersioni di risorse; analisi e valutazione di *best practices* e *lessons learned*, frutto dell'esperienza sia interna che maturata in altri Paesi.

Il C.A.S.A. opera anche in funzione di supporto all'Unità di Crisi, prevista dal "Piano Nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica", di cui al D. Lgs. n. 83 del 6 maggio 2002 e convocata dal Ministro dell'Interno in casi di particolari necessità, o per gestire l'emergenza determinata da un evento di natura terroristica. Si tratta, quindi, di un'attività di cooperazione che deve costantemente essere perseguita e incoraggiata, favorendo ogni iniziativa anche sul piano dell'operatività e delle indagini. In particolare, è auspicabile il potenziamento dell'area dell'intelligence economico-finanziaria con specifico riguardo ai fenomeni del riciclaggio e della speculazione finanziaria e della tracciabilità dei flussi monetari destinati alle organizzazioni terroristiche. Da non sottovalutare poi il C.F.S.⁽²⁵⁾, Comitato di Sicurezza Finanziaria, previsto nell'ambito della repressione del finanziamento del terrorismo, istituito presso il Ministero dell'Economia che pure opera con il coinvolgimento di diverse strutture amministrative e di polizia.

Per quanto attiene alle fattispecie di reato presenti nell'ordinamento, oltre alla fondamentale riforma operata con la Legge n. 155 del 31 luglio 2005 (veda si nota n. 22) deve sottolinearsi la ventata di novità apportata dal citato D.L. n. 7 2015 che ha avuto un impatto di rilievo anche in campo procedurale e in quello delle misure di prevenzione. Ne risulta un insieme di norme che mira a contrastare le diverse forme di condotte con finalità di terrorismo in relazione al divenire dello scenario di riferimento⁽²⁶⁾.

(25) - E' presieduto dal Direttore generale del Tesoro, o da un suo delegato, e composto da undici membri. I componenti sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro degli affari esteri, dalla Banca d'Italia, dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dall'Ufficio italiano dei cambi. Del Comitato fanno anche parte un dirigente in servizio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un ufficiale della Guardia di finanza, un funzionario o ufficiale in servizio presso la Direzione investigativa antimafia, un ufficiale dell'Arma dei carabinieri e un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

(26) - Di seguito le principali norme di riferimento:
art.270 bis del codice penale, "Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico". La norma punisce, con la reclusione da sette a quindici anni, chiunque organizza associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
 - *art.270 ter del codice penale*, "Assistenza agli associati". La norma punisce con la reclusione fino a quattro anni chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, fornisce ospitalità alle per-

sone che partecipano alle associazioni di cui agli artt.270 e 270 bis del codice penale;

- *art.270 quater del codice penale*, recante “Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale”. La norma incrimina chiunque arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero. La pena va da sette a quindici anni di reclusione; inoltre, fuori dei casi di cui all’articolo 270-bis, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione da cinque a otto anni;

- *art.270-quater.1* “Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo”. Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all’articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni. La condanna per i delitti previsti dal presente articolo comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando sia coinvolto un minore;

- *art.270 quinquies del codice penale*, “Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale”. Vengono puniti con la reclusione da cinque a dieci anni coloro che addestrano, o comunque forniscono istruzioni sull’uso di materiali esplosivi per il compimento di atti di violenza anche se rivolti contro uno Stato estero; la stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata, nonché della persona che avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies. Le pene previste dal presente articolo sono aumentate se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici;

- *art.270 sexies del codice penale*. La norma, analizzando la nozione di “atto terroristico”, individua le condotte con finalità di terrorismo penalmente rilevanti; In particolare, l’articolo definisce con finalità di terrorismo:

- le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un’organizzazione internazionale e sono commesse al fine di intimidire gravemente la popolazione o di costringere indebitamente i poteri pubblici o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, ovvero di destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un’organizzazione internazionale;
- le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l’Italia.

L’esplicito richiamo, in funzione integrativa, al vincolo derivante dalle fonti internazionali, previsto dall’ultimo periodo dell’art. 270 sexies, fa sì che si sia in presenza di una definizione aperta, destinata cioè ad estendersi o a restringersi per effetto delle convenzioni internazionali già ratificate e di quelle future alle quali sarà prestata adesione. Ne consegue che:

- la definizione dell’art.270 sexies c.p. deve essere coordinata innanzitutto con quella prevista dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, firmata a New York il 9 dicembre 1999 (resa esecutiva con la Legge 27 gennaio 2003, n.7);
- gli elementi costitutivi delle condotte con finalità di terrorismo, indicati dalla norma nazionale, devono essere integrati facendo riferimento anche alle previsioni della predetta convenzione. La formulazione della Convenzione del 1999 ha una portata così ampia da assumere il valore

di una definizione generale, applicabile sia in tempo di pace che in tempo di guerra e comprensiva di qualsiasi condotta diretta contro la vita o l'incolumità di civili o, in contesti bellici, contro "ogni altra persona che non prenda parte attiva alle ostilità in una situazione di conflitto armato", al fine di diffondere il terrore fra la popolazione o di costringere uno Stato o un'organizzazione internazionale a compiere o ad omettere un atto. In entrambe le definizioni (ex art. 270 *sexies* c.p. e Convenzione del 1999) quindi è "presente la connotazione tipica degli atti di terrorismo individuata dalla più autorevole dottrina nella "depersonalizzazione della vittima" in ragione del normale anonimato delle persone colpite dalle azioni violente, il cui vero obiettivo è costituito dal fine di seminare indiscriminata paura nella collettività e di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un determinato atto" (Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 1072 del 17 gennaio 2007).

Dall'integrazione della normativa interna con l'anzidetta fonte internazionale (Convenzione del 1999) deriva, quindi, che la finalità di terrorismo è altresì configurabile quando le condotte siano compiute nel contesto di conflitti armati, qualificati tali dal diritto internazionale anche se consistenti in guerre civili interne, e siano rivolte, oltre che contro civili, contro persone non attivamente impegnate nelle ostilità, con l'esclusione, perciò, delle sole azioni dirette contro i combattenti, che restano soggette alla disciplina del diritto internazionale umanitario;

- *art.280 del codice penale*, recante "Attentato per finalità terroristiche o di eversione". La norma punisce, con la reclusione non inferiore ad anni venti, chiunque per finalità di terrorismo attenta alla vita di una persona. In questo caso, trattandosi di attentato, non è necessario conseguire l'evento prefissosi, è sufficiente il tentativo, cioè che si compiano atti diretti in modo non equivoco a ledere la vita o l'integrità personale, anche di una singola persona per finalità di terrorismo;

- *art.280 bis del codice penale*, rubricato "Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi". Chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi, è punito con la reclusione da due a cinque anni;

- *art.289 bis del codice penale*, intitolato "Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione". Chiunque, per finalità di terrorismo, sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni;

-*art.1 del Decreto Legge nr.625 del 15 dicembre 1979*, convertito nella Legge 15/1980, concernente la circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato comune che risulti qualificato dalla finalità di terrorismo: in tal caso, la pena è sempre aumentata della metà;

- *art. 3, comma 1°, lett. b, Legge 13.10.1975 n. 654*, "istigazione a commettere violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi";

- *la Legge n. 85 del 24 dicembre 2006* attua una importante modifica del codice penale al titolo IV°, Parte II°: si è passati da "Delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi" a "Delitti contro le confessioni religiose", modificando corrispondentemente gli articoli 402 e seguenti con riferimento alle confessioni religiose in genere e non soltanto al culto cattolico e ai culti ammessi. Mezzo di lotta contro il terrorismo religioso è poi la norma che costituisce una ulteriore barriera di tutela penale, che permette di intervenire in fase prodromica. Si tratta dell'art.13 della citata legge che punisce, con la reclusione o la multa, non soltanto la propaganda di idee sulla superiorità o odio razziale o etnico, ma anche "chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

Uno sguardo, anzitutto, al D.L. n.7 del 18 febbraio 2015, provvedimento estremamente innovativo che ha introdotto una funzione di coordinamento nazionale delle indagini e dei procedimenti di prevenzione in materia di terrorismo attribuendola al Procuratore Nazionale Antimafia che si è trasformato, in tal modo, in Procuratore Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo.

Il modello adottato, quindi, riconosce un ruolo alla Direzione Nazionale Antimafia (e Antiterrorismo) sia di coordinamento interno sia di punto di riferimento per la cooperazione internazionale con Eurojust e comunque tra Autorità Giudiziarie.

Tra le novità introdotte dal decreto legge dello scorso febbraio si evidenzia anzitutto la punibilità degli “arruolati”⁽²⁷⁾ (ovvero i cd. *foreign fighters*), degli addestratori, degli addestrati ed anche degli auto-addestrati nonché di coloro che organizzano, finanziano o propagandano viaggi⁽²⁸⁾ in territorio estero fina-

(27) - Integra la condotta in argomento qualunque attività volta al reperimento di persone disponibili al compimento di atti terroristici. Momento consumativo è quello del mero accordo di volontà tra arruolatore ed arruolato anche prima dell’effettiva “presa di servizio” di quest’ultimo. Deve perciò escludersi la configurabilità del tentativo trattandosi di reato di pericolo ed essendovi, quindi, già una sensibile anticipazione della tutela del bene protetto. La condotta che perfeziona il delitto, sia essa spontanea o su istigazione, è l’assunzione di un vincolo volontario e intenzionale tra almeno due soggetti. Secondo la Relazione illustrativa allegata al decreto legge, “la condotta in questione consiste nel mettersi seriamente e concretamente a disposizione come milite, e quindi soggiacendo a vincoli di obbedienza gerarchica, per il compimento di atti di terrorismo, nell’ambito di una “milizia”, votata al compimento di azioni terroristiche pur al di fuori, ed a prescindere, dalla messa a disposizione con assunzione di un ruolo funzionale all’interno di una compagine associativa.”

(28) - Si tratta di una fattispecie criminosa del tutto nuova: obiettivo è quello di sanzionare le condotte di coloro che organizzano, per sé o per altri, finanziano o propagandano viaggi per compiere atti di terrorismo che nell’attuale fase storica sembrano essere di matrice jihadista e, quindi, siano essi da realizzarsi in un Paese occidentale o siano finalizzati altrimenti ad andare in un teatro di guerra.

In quest’ultimo caso sembra di cogliere la ratio della norma anche nel pericolo che, una volta acquisite esperienze e tecniche di guerra, l’agente possa tornare nel territorio nazionale e ivi porre in essere attentati per finalità di terrorismo andando così ad ampliare il numero dei cosiddetti *foreign fighters*.

A prescindere, quindi, dall’arruolamento e, perciò, da rapporti con strutture idonee ad accrescere le capacità tecniche dell’agente, il Legislatore del 2015 ha deciso di sanzionare, in parallelo con il cosiddetto auto-addestramento anche colui che, anche senza alcun legame con terzi, decide di partire per compiere condotte finalizzate al terrorismo.

lizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo (si rinvia alle nuove norme del codice penale riportate nella nota n.26). Da evidenziare inoltre:

- l'introduzione di specifiche sanzioni, di ordine penale ed amministrativo, destinate a punire la detenzione abusiva e le violazioni degli obblighi in materia di controllo della circolazione di sostanze, i cosiddetti "precursori di esplosivi", che possono essere impiegate per costruire ordigni con componenti di uso comune (art. 678 bis cp e art 679 bis cp⁽²⁹⁾);

- la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza per i delitti di fabbricazione, detenzione o uso di documenti di identificazione falsi previsti dall'articolo 497-bis del codice penale, la cui pena viene aumentata con la reclusione da due a cinque anni;

- il potenziamento degli strumenti di prevenzione quali la possibilità di applicare la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza ai potenziali

È reato di pericolo concreto (essendo richiesto che la condotta sia idonea a realizzare il viaggio) ed a dolo specifico. La condotta materiale alternativa è costituita in primo luogo dall'organizzare, cioè predisporre quanto è necessario per l'esecuzione del viaggio; in secondo luogo dal finanziare, cioè provvedere ai mezzi necessari reperendo le risorse occorrenti per il viaggio (condotta che con tutta evidenza può essere posta in essere anche da soggetto diverso da quello che poi effettuerà il viaggio) e, in terzo luogo propagandare, cioè influire o orientare verso la scelta di effettuare un viaggio per gli scopi sanzionati dalla norma.

La condotta materiale richiede che dette attività abbiano come scopo viaggi. In altri termini i trasferimenti, in Italia o verso l'estero, tra due luoghi distanti l'uno dall'altro, con un mezzo di trasporto.

La Relazione illustrativa del decreto legge in argomento offre una lettura della norma secondo cui il viaggio deve avvenire verso "un Paese diverso da quello di residenza" secondo quanto richiedeva la Risoluzione dell'ONU.

(29) - Di seguito le due nuove contravvenzioni:

- l'articolo 678 bis sanziona "chiunque, senza averne titolo, introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele che le contengono indicate come precursori di esplosivi nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013";

- l'articolo 679 bis, in analogia con quanto previsto in tema di omessa denuncia di materie esplodenti, sanziona "chiunque omette di denunciare all'Autorità il furto o la sparizione delle materie indicate come precursori di esplosivi negli Allegati I e II del Regolamento (CE) n. 98/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 e di miscele o sostanze che le contengono".

foreign fighters, la facoltà del Questore di ritirare il passaporto ai soggetti indiziati di terrorismo all'atto della proposta di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno, l'introduzione di una figura di reato destinata a punire i contravventori agli obblighi conseguenti al ritiro del passaporto e alle altre misure cautelari, disposti durante il procedimento di prevenzione.

Il decreto si incarica anche di aggiornare gli strumenti di contrasto all'utilizzazione della rete internet per fini di proselitismo e agevolazione di gruppi terroristici, di stabilire un ampio periodo di conservazione dei dati telefonici e telematici e di rafforzare le intercettazioni preventive.

Il Legislatore ha infatti voluto perfezionare le misure di contrasto in relazione all'utilizzo delle reti telematiche per le citate finalità di istigazione e di proselitismo poste in essere con il ricorso al web, mutuando, in parte, il modello positivamente sperimentato in questi ultimi anni relativo al contrasto della pedopornografia sul web: è prevista, infatti, l'istituzione e il costante aggiornamento di una *black list* - che sarà gestita dalla Polizia Postale - dei siti internet utilizzati per le attività di cui all'art. 270 bis c.p. e per le finalità di cui all'art. 270 sexies c.p., comprese quelle di "proselitismo", di arruolamento dei *foreign fighters*, nonché di addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale.

In particolare, vengono previsti:

- inasprimenti delle pene stabilite per i delitti di apologia e di istigazione al terrorismo commessi attraverso strumenti telematici;
- la possibilità per l'Autorità Giudiziaria di ordinare agli internet provider di inibire l'accesso ai siti utilizzati per commettere reati con finalità di terrorismo, compresi nell'elenco costantemente aggiornato dal Servizio Polizia Postale e delle Telecomunicazioni della Polizia di Stato. Nel caso di inosservanza è la stessa Autorità Giudiziaria a disporre l'interdizione dell'accesso ai relativi domini internet;
- l'estensione dei termini sino al 31 dicembre 2016 per la conservazione dei dati relativi al traffico telefonico e telematico effettuato a decorrere dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione per finalità di accertamento e repressione dei reati in argomento;
- che il Procuratore possa autorizzare, al termine delle intercettazioni pre-

ventive, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni.

Di ampia portata, infine, la modifica dell'art.4⁽³⁰⁾ del D.L. n. 144 del 2005 con l'aggiunta dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater che prevedono le modalità di svolgimento di colloqui personali con detenuti ed internati da parte di personale dei Servizi di Informazione per La Sicurezza (per i quali era già prevista la possibilità di svolgere intercettazioni preventive ex art.

(30) - *Art. 4 Nuove norme per il potenziamento dell'attività informativa:*

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui all'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, quando siano ritenute indispensabili per l'espletamento delle attività loro demandate dagli articoli 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è richiesta al procuratore generale presso la corte di appello di Roma. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni.

2-bis. Fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

2-ter. L'autorizzazione di cui al comma 2-bis è concessa dal procuratore generale di cui al comma 2 quando sussistano specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l'attività di prevenzione.

2-quater. Dello svolgimento del colloquio è data comunicazione scritta al procuratore generale di cui al comma 2 e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo nel termine di cui al comma 3 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le autorizzazioni di cui al comma 2-bis e le successive comunicazioni sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio è data informazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica a conclusione delle operazioni, secondo i termini e le modalità di cui al comma 4 dell'articolo 33 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

2-quinquies. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché quelle di cui al comma 5 dell'articolo 226 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

226 norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale).

8. Strumenti investigativi per il contrasto al terrorismo nel nostro Paese

Alla luce, quindi, del delineato quadro normativo di riferimento, attualmente disponiamo di un sistema di contrasto al terrorismo internazionale che, sotto il profilo investigativo, oltre ai classici istituti previsti dal codice di procedura penale ai fini della ricerca, dell'acquisizione e della conservazione delle fonti di prova (ispezioni, perquisizioni, personali e domiciliari ex artt.247 c.p.p. e seguenti, sequestri ex art.253 c.p.p. e seguenti e sequestri preventivi ex art.321 c.p.p., intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni telefoniche ed ambientali nonché informatiche o telematiche, ai sensi degli artt. 266⁽³¹⁾ e 266 bis c.p.p.), prevede altresì l'effettuazione di:

(31) - *Art. 266. Cpp Limiti di ammissibilità:*

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche [c.p.p. 295] e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati [Cost. 15; c.p.p. 103]:

- a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
- c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;
- e) delitti di contrabbando;
- f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;
- f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice, nonché dall'art. 609-undecies;
- f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516 e 517-quater del codice penale;
- f-quater) delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

- intercettazioni telefoniche ed ambientali, ai sensi dell'art. 13⁽³²⁾ del Decreto Legge n. 152 del 13 maggio 1991, per finalità investigative antimafia, ai sensi dell'art. 3⁽³³⁾ del Decreto Legge 374/2001. Il combinato disposto delle due norme citate prevede la possibilità che tali intercettazioni possano compiersi con riguardo ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale (tutti delitti per i quali le indagini preliminari possono arrivare al massimo a due anni). Da evidenziare lo speciale regime derogatorio applicabile che prevede per le intercettazioni telefoniche la durata di 40 gg. (prorogabili per 20 gg.) e la sussistenza soltanto di sufficienti indizi per la loro concessione nonché la possibilità di consentire l'intercettazione ambientale anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa;

(32) - *Art 13:*

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 267 del codice di procedura penale, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 dello stesso codice è data, con decreto motivato, quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione ad un delitto di criminalità organizzata o di minaccia col mezzo del telefono in ordine ai quali sussistano sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale. Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalità organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attività criminosa.

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 267 del codice di procedura penale.

3. Negli stessi casi di cui al comma 1 il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria.

(33) - *Art 3. Disposizioni sulle intercettazioni e sulle perquisizioni:*

1. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 270 -ter e 280- bis del codice penale e per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

2. All'articolo 25 -bis, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «ovvero ai delitti con finalità di terrorismo».

- intercettazioni di comunicazioni tra presenti, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 295⁽³⁴⁾ c.p.p., al fine di agevolare le ricerche di un latitante anche in relazione ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione;
- intercettazioni preventive, ai sensi dell'art. 226⁽³⁵⁾ delle norme di attua-

(34) - *Art. 295. CPP Verbale di vane ricerche:*

1. Se la persona nei cui confronti la misura è disposta non viene rintracciata e non è possibile procedere nei modi previsti dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente il verbale, indicando specificamente le indagini svolte, e lo trasmette senza ritardo al giudice che ha emesso l'ordinanza.

2. Il giudice, se ritiene le ricerche esaurienti, dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato di latitanza.

3. Al fine di agevolare le ricerche del latitante, il giudice o il pubblico ministero, nei limiti e con le modalità previste dagli articoli 266 e 267, può disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione. Si applicano, ove possibile, le disposizioni degli articoli 268, 269 e 270.

3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero può disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis nonché dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) (1).

3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini di quanto previsto dai commi 3 e 3-bis, in luogo del giudice provvede il presidente della Corte

(35) - *Art. 226 disp.att.c.p.p. Intercettazioni e controlli preventivi sulle comunicazioni:*

1. Il Ministro dell'interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l'autorizzazione all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all'intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale quando sia necessario per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4 e 51, comma 3-bis dal codice, nonché di quelli di cui all'articolo 51, comma 3-quater, del codice, commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche. Il Ministro dell'interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis del codice.

2. Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano elementi investigativi che giustificano l'attività di prevenzione e lo ritenga necessario, autorizza l'intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L'autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni.

3. Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati è redatto verbale sintetico che, unitamente ai supporti utilizzati, è depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque

zione, di coordinamento e transitorie del c.p.p., approvate dall'art. 5 del Decreto Legge nr. 374 del 18 ottobre 2001;

nonché,

- l'attuazione di operazioni sottocopertura, ai sensi dell'art. 9 della Legge nr. 146 del 16 marzo 2006, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", così come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della Legge nr. 136 del 13 agosto 2010;

- il ricorso al "ritardo di atti" o al ritardo di provvedimenti cautelari, fermi di indiziato di delitto, esecuzione di pene detentive o di sequestro, quando necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione, ai sensi dell'art. 9, commi 6 (atti di competenza degli Uff.li di PG) e 7 (provvedimenti del PM) della citata Legge 146/ 2006;

- la possibilità di poter perquisire edifici o blocchi di edifici⁽³⁶⁾, ai sensi

giorni dal termine delle stesse. Il predetto termine è di dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all'autorizzazione, dispone l'immediata distribuzione dei supporti e dei verbali.

3-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il procuratore può autorizzare, per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, la conservazione dei dati acquisiti, anche relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, quando gli stessi sono indispensabili per la prosecuzione dell'attività finalizzata alla prevenzione di delitti di cui al comma 1.

4. Con le modalità e nei casi di cui ai commi 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l'acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l'acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni.

5. In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate.

(36) - *Art. 25-bis. Perquisizioni di edifici:*

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi, munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero ai delitti con finalità di terrorismo.

2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 può essere sospesa la circo-

dell'art. 25 bis della Legge 356/1992;

- la facoltà di eseguire colloqui a fini investigativi con detenuti ed internati⁽³⁷⁾ ex art. 18 bis, commi 1 e 1 bis, della Legge nr. 354 del 26 luglio 1975;

lazione di persone e di veicoli nelle aree interessate.

3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 è data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.

(37) - *Art. 18-bis Colloqui a fini investigativi:*

1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'art. 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'art. 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

2. Al personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis, l'autorizzazione ai colloqui è rilasciata:

a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro di grazia e giustizia o da un suo delegato;

b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero.

3. Le autorizzazioni ai colloqui indicati nel comma 2 sono annotate in apposito registro riservato tenuto presso l'autorità competente al rilascio.

4. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell'interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l'autorizzazione prevista nel comma 2, lettera a), non è richiesta, e del colloquio è data immediata comunicazione all'autorità ivi indicata, che provvede all'annotazione nel registro riservato di cui al comma 3.

5. La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita, senza necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall'art. 371-bis, del codice di procedura penale; al medesimo Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo sono comunicati i provvedimenti di cui ai commi 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

- la possibilità di applicare la normativa sui collaboratori di giustizia ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.

Strumenti, quelli citati, che devono accompagnarsi ad adeguate attività dinamiche (servizi di OCP⁽³⁸⁾, tecniche di violazione ed accesso a siti di interesse investigativo ed autoveicoli, ecc) caratterizzate dalla continua, fondamentale, ricerca della tecnologia più avanzata e finalizzate a documentare, in funzione dei soggetti indagati, i percorsi relazionali, le frequentazioni di luoghi e le attività, costituenti reato, compiute. Oltre alle tecniche investigative di contrasto evidenziate, deve poi necessariamente essere considerato anche il complesso sistema delle misure di sicurezza e di prevenzione, dei relativi approfondimenti sotto il profilo economico e patrimoniale, di ulteriori innovazioni di natura procedurale e dei provvedimenti dell' Autorità di P.S. in relazione alle particolari fattispecie in esame. Si sottolinea, in particolare:

- l'applicazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, di cui alla vigente normativa antimafia (Decreto Legislativo 159/2011), anche nei confronti di soggetti indiziati di reati aventi finalità di terrorismo di portata interna o internazionale⁽³⁹⁾; nel caso di inosservanza degli obblighi e delle pre-

(38) - Osservazione, controllo e pedinamento.

(39) - *Art. 4 Soggetti destinatari:*

1. I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano:

- a) agli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p.;
- b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
- c) ai soggetti di cui all'articolo 1;
- d) a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente, pongano in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice nonché alla commissione dei reati con finalità di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalità terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;
- e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il comportamento successivo, che continuino a svolgere una attività analoga a quella precedente;
- f) a coloro che compiano atti preparatori, obiettivamente rilevanti, diretti alla ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con l'esal-

scrizioni inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza (art. 75 codice antimafia); viene prevista la facoltà del Questore di ritirare il passaporto ai soggetti indiziati di terrorismo, all'atto della proposta di applicazione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno. Il provvedimento è sottoposto a convalida dell'A.G.; la conseguente nuova figura di reato destinata a punire i contravventori agli obblighi conseguenti al ritiro del passaporto e alle altre misure cautelari disposti d'urgenza ex art. 9 codice antimafia durante il procedimento di prevenzione (con l'introduzione dell'art. 75 bis del D. Lgs. 159/2011); le pene stabilite per i delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, nonché per i delitti commessi con le finalità di terrorismo di cui all'art. 260 sexies c.p. sono aumentate da un terzo alla metà se il fatto è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale durante il periodo previsto di applicazione e sino a tre anni dal momento in cui ne è cessata l'esecuzione (art.71 codice antimafia); si evidenzia che la recente possibilità di applicare la sorveglianza speciale ai *foreign fighters* rappresenta uno strumento importante anche alla luce delle particolari, mirate prescrizioni che possono accompagnare il provvedimento (in tal senso è la recente emissione della misura della sorveglianza speciale con obbligo di dimora del Tribunale di Como nei confronti di un soggetto "radicalizzato all'estremismo Jihadista" accompagnata anche dal divieto di navigare in internet);

tazione o la pratica della violenza;

g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro comportamento successivo, che siano proclivi a commettere un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera d);

h) agli istigatori, ai mandanti e ai finanziatori dei reati indicati nelle lettere precedenti. È finanziatore colui il quale fornisce somme di denaro o altri beni, conoscendo lo scopo cui sono destinati;

i) alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.

- la facoltà per il Questore di imporre alla persona condannata per un delitto non colposo il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar, e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacità offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonché programmi informatici e altri strumenti di cifratura o criptazione di conversazioni e messaggi;

- l'applicazione della particolare ipotesi di confisca allargata di cui all'art. 12 sexies⁽⁴⁰⁾ del Decreto Legge 306/1992, nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per i delitti, tra gli altri, commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale;

- il combinato disposto degli artt. 3⁽⁴¹⁾ e 11⁽⁴²⁾ della legge 14 del 2006 che

(40) - *Art. 12-sexies. Ipotesi particolari di confisca:*

1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-ter e 517-quater, 416-bis, 452-quater, 452-octies, primo comma, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 601, 602, 629, 630, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter del codice penale, nonché dall'art. 12-quinquies, comma 1, del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. Le disposizioni indicate nel periodo precedente si applicano anche in caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta, a norma dell' art. 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale.

(41) - *Art. 3. Definizione di reato transnazionale:*

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pia-

prevede un 'ulteriore ipotesi di confisca penale obbligatoria e per equivalente per i reati transnazionali, tra i quali possono rientrare condotte che caratterizzano la minaccia terroristica in esame;

- il rilascio ex art. 2 D.L. n. 144/2005 del permesso di soggiorno a fini investigativi⁽⁴³⁾ per gli stranieri che collaborino con la giustizia o, nel caso di col-

nificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato

(42) - *Art. 11. Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente:*

1. Per i reati di cui all'articolo 3 della presente legge, qualora la confisca delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato non sia possibile, il giudice ordina la confisca di somme di denaro, beni od altre utilità di cui il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona fisica o giuridica, per un valore corrispondente a tale prodotto, profitto o prezzo. In caso di usura è comunque ordinata la confisca di un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari. In tali casi, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di danaro o individua i beni o le utilità assoggettati a confisca di valore corrispondente al prodotto, al profitto o al prezzo del reato.

(43) - *Art. 2. Permessi di soggiorno a fini investigativi:*

1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico ovvero di criminalità transazionale, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, il questore, autonomamente o su segnalazione dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di polizia ovvero dei direttori dei Servizi informativi e di sicurezza, ovvero quando ne è richiesto dal procuratore della Repubblica, rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.

2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero.

3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato per motivi di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e

laborazioni di straordinaria rilevanza, la carta di soggiorno;

- la normativa in materia di espulsione degli stranieri ed, in particolare, l'art.3 del Decreto Legge nr. 144 del 27 luglio 2005 secondo cui il Ministro dell'Interno, o per sua delega il Prefetto, può disporre l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lettere da d) ad h) e all'art. 16, comma 1, lettera b) dello stesso D. Lgs. n. 159/2011, o nei cui confronti vi siano fondati motivi per ritenere che la permanenza nel territorio dello Stato possa agevolare organizzazioni o attività terroristiche anche internazionali;

- l'integrazione dell'art. 349 c.p.p. con il comma 2 bis che disciplina il cd. "prelievo coattivo del DNA", previa autorizzazione del Pubblico Ministero, per l'espletamento di quegli accertamenti finalizzati all'identificazione dell'indagato o delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti;

- lotta al finanziamento alle attività terroristiche in esecuzione delle relative risoluzioni adottate dall'ONU e dei provvedimenti dell'Unione Europea. In tal senso è molto significativo il sistema introdotto dal Decreto Legislativo 109/2007 ("Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale") emanato, nel contesto delle deleghe conferite dalla L. 25 gennaio 2006 n. 29 (Legge comunitaria 2005) in attuazione della direttiva 2005/60/CE, che affronta il tema delle cc.dd. "black list" dei soggetti sospettati di finanziare azioni terroristiche;

- normativa antiriciclaggio, ritoccata dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 che, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/69/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ha imposto una serie di obblighi agli operatori economici per contrastare il *money laundering*;

6 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi ovvero per identificare i responsabili di atti di terrorismo, allo straniero può essere concessa con le stesse modalità di cui al comma 1 la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.

- l'ampliamento da 12 a 24 ore - previo avviso al P.M. - del termine massimo per il fermo di identificazione di persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, quando l'identificazione stessa risulti particolarmente complessa.

9. Punti di forza e criticità del sistema di contrasto al terrorismo in vigore nel nostro Paese

L'articolato sistema delineato, certamente complesso, presenta molte luci ma anche alcune ombre soprattutto per la lentezza dell'adeguamento degli strumenti di contrasto in relazione ad una minaccia che evolve invece con disarmante rapidità. Soltanto un'attività di analisi, costante, completa e globale delle fenomenologie in disamina, può far evolvere l'atteggiamento di risposta da un approccio meramente reattivo-emergenziale ad uno decisamente proattivo. Approfondire per analizzare, analizzare per prevedere, prevedere per prevenire. Non si vince con la sola repressione!

Certamente l'attività costante del C.A.S.A. è molto efficace al pari di una rafforzata Procura Nazionale Antimafia divenuta anche Antiterrorismo e certamente abbiamo valutato in modo molto positivo la portata del D.L. n.7 del 2015 che evidenzia uno sforzo, come visto, in molteplici settori; lo stesso dicasi per il D.L. n. 144 del 2005: è stato certamente realizzato un insieme di interventi efficaci ed attualmente utilizzati, anche con un certo successo⁽⁴⁴⁾.

(44) - Il giorno 1° dicembre 2015 la Procura di Brescia ha reso noti i risultati di un'operazione nei confronti di una presunta organizzazione che propagandava l'ideologia della guerra santa islamica (apologia del terrorismo ed istigazione all'odio razziale). Quattro sono stati i cittadini kosovari coinvolti; il gruppo, secondo gli investigatori, aveva "collegamenti diretti accertati con filiere jihadiste attive in Siria. Due dei quattro kosovari fermati nel corso del blitz anti-terrorismo della Polizia sono stati interessati da provvedimenti di espulsione (uno con provvedimento adottato dal Ministro dell'Interno per motivi di terrorismo internazionale, l'altro con decreto del Questore di Brescia), un terzo è stato sottoposto a sorveglianza speciale (con contestuale ritiro del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio) e il quarto, bloccato in Kosovo, è stato arrestato. Da notare che è stata adottata per la prima volta la sorveglianza speciale, misura applicata su richiesta avanzata direttamente dal Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo sulla scorta delle nuove, richiamate norme del D.L. n. 7 di quest'anno.

Le espulsioni decise dal Ministero dell'Interno, il particolare regime delle intercettazioni, il sistema di prevenzione ed il potenziamento dell'attività informativa sono certo tra gli interventi più significativi. Ma si deve, contro una minaccia di tale portata, fare certamente di più.

E occorre farlo in fretta e su più fronti. Anche sul piano culturale e delle PSY OPS⁽⁴⁵⁾ per contrastare efficacemente i frequenti messaggi propagandistici della controparte. Dove e come si dovrebbe allora intervenire?

Di certo all'enorme ritardo nella ratifica della Convenzione sulle squadre investigative comuni (vedasi nota n.18) si affianca la necessità di realizzare un coordinamento più forte tra Procure Europee e tra Servizi d'Intelligence dei Paesi UE.

La legislazione successiva al D.L. 144/2005 ha (purtroppo ed incredibilmente) cancellato l'obbligo di istituire controlli per gli Internet Point: puoi navigare senza essere registrato.

E non è possibile avere delle lacune nel controllo ai circuiti finanziari nazionali soprattutto in relazione a quello dei Money Transfer nel nostro Paese (efficacia migliorabile dei controlli nei confronti dei numerosissimi Money Transfer di Paesi stranieri presenti sul territorio italiano!

Solo, una minima parte, poiché italiani, sono soggetti ad una penetrante vigilanza.

La necessità di interventi in tali settori emerge anche dalle enormi differenze delle stime delle rimesse di contante verso l'estero fornite in merito dalla Banca d'Italia rispetto a quelle comunicate dalla Banca Mondiale).

Si pensi poi che, per un momento, si è temuto che il già facilmente aggirabile⁽⁴⁶⁾ tetto dei mille euro in contanti trasferibili con tali canali potesse essere innalzato a tremila euro dal Governo che nel senso stava intervenendo con apposita norma per poi fortunatamente tornare sui propri passi.

Non vanno taciuti neppure gli effetti negativi che in fase applicativa/interpretativa può avere la legge n. 47 del 2015 che, prevedendo l'attualità per l'ap-

(45) - Psychological Operations.

(46) - Attraverso documenti falsi, prestanome o gestioni non ortodosse. Tipico esempio di aggiramento della normativa è il trasferimento all'estero tramite money transfer di somme di importo rilevante, effettuato con più operazioni disposte da una pluralità di soggetti in ristretti archi temporali, a favore di uno stesso nominativo.

plicazione di misure cautelari in carcere, può vanificare⁽⁴⁷⁾, di fatto, una richiesta di misura cautelare per un'indagine, anche sul terrorismo, "chiusa" da mesi.

Per non parlare, poi, della citata riforma dell'art. 4 del Codice antimafia che, tra i destinatari delle misure di prevenzione prevede, per fortuna, i *foreign fighters*, ma non chi fa apologia del terrorismo, chi fornisce documenti falsi e molteplici altre condotte di fiancheggiamento al momento ipotizzabili soprattutto sotto il profilo del sostegno logistico in senso lato. E il 270 bis del codice penale? E' quasi impossibile da adattare alle fattispecie che si riscontrano oggi: la partecipazione a tale associazione non sembra applicabile, secondo i classici schemi dei reati associativi, a "lupi solitari" che non si siano mai direttamente relazionati con capi, organizzatori e reclutatori ma abbiano "solo" risposto ad appelli alla Jihad!

In merito poi alle nuove richiamate fattispecie di reato di cui agli artt. 678 bis e 679 bis cp⁽⁴⁸⁾ deve tuttavia evidenziarsi come appaia non adeguato l'inquadramento nelle contravvenzioni delle condotte in argomento rispetto alla pericolosità della detenzione di materiale per realizzare sostanze esplodenti. La condotta di colui che introduce nel territorio dello Stato, detiene, usa o mette a disposizione di privati le sostanze o le miscele utili per realizzare esplosivi appare infatti ben più grave di quella sanzionata dall'ultima parte dell'art. 270 quinquies che sanziona atti preparatori che possono essere molto meno pericolosi per il bene giuridico protetto. La natura contravvenzionale impedisce poi ogni intervento di natura precautelare o cautelare.

Infine, l'11 novembre 2015, due giorni prima degli attentati a Parigi, la Camera dei Deputati ha approvato un testo unificato delle proposte di legge n. 1039 e abbinate, elaborato dalla Commissione Giustizia e diretto a modificare - attraverso 30 articoli, suddivisi in 7 capi - il Codice antimafia ed ulteriori disposizioni di legge.

(47) - Pochi giorni dopo gli attentati di Parigi quattro cittadini marocchini residenti nel Bolognese sono stati espulsi dal Ministro dell'Interno perché sospettati di fare proselitismo jihadista; dopo lunghe indagini (perquisizioni, pedinamenti, traduzioni dall'arabo di materiale ritrovato sui computer sequestrati testi scritti, canti jihadisti e file audio e video-), a maggio 2015 era partita la richiesta di arresto con la accusa per i quattro di "addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale". La richiesta era però stata rigettata dal GIP anche in base alla nuova legge sulla custodia cautelare.


(48) - Vedasi nota n. 29.

Un provvedimento lungimirante del legislatore nel contrasto al terrorismo? Al momento sembrerebbe di no anche se c'è da sperare che la ghiotta occasione offerta dal provvedimento, approdato al Senato, venga colta in pieno - sull'onda emotiva degli attentati e sulla consapevolezza (si spera) della gravità della minaccia- e produca efficaci misure di contrasto magari proprio nei settori testè richiamati.



LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

ASPETTI GIURIDICI E OPERATIVI DI RILEVO PER LA POLIZIA GIUDIZIARIA



Gianandrea SERAFIN

*Criminologo e Criminalista.
Agente di Polizia Locale del Comune di Vigonza (PD).
Magistrato onorario, Tribunale di Sorveglianza di Venezia.*



Federica PATTOFATTO

Biologa Forense, Roma.

SOMMARIO: 1. Introduzione: l'assunzione di sostanze alcoliche durante la guida. - 2. La dipendenza da sostanze alcoliche. - 3. Il "percorso" dell'alcol: dall'assorbimento all'eliminazione. - 4. Gli effetti dell'abuso alcolico: i danni organici. - 5. La guida sotto l'influenza dell'alcool nella disciplina del Codice della Strada. - 6. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. - 7. Abuso di alcol e incidenti stradali. - 8. Le modalità di accertamento connesse all'attività della polizia giudiziaria. - 9. Conclusioni.

1. Introduzione: l'assunzione di sostanze alcoliche durante la guida

L'uso di bevande alcoliche può essere considerata come un'abitudine, sia alimentare che culturale, che fa parte della vita quotidiana di quasi tutta la popolazione europea. La larga diffusione del fenomeno rende particolarmente difficile la percezione di rischio che comporta l'assunzione di questa sostanza che, a tutti gli effetti, è da considerarsi quale una droga.

L'abuso di alcol è responsabile di danni fisici e/o psichici dell'utilizzatore. Le patologie legate all'assunzione smodata di alcolici sono, purtroppo, innumerevoli. Oltre ai danni al fegato con conseguenti problemi di cirrosi epatica, ai disturbi renali e alle malfunzioni cardiache, l'abuso di alcol provoca nel bevitore un notevole rallentamento dei riflessi, oltre ad una diminuzione della capacità di concentrazione e di attenzione.

L'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità) ha rilevato che chi assume 20 gr. di alcol al giorno, quantità che corrisponde circa a due bicchieri di vino, è esposto ad un aumento del 100% del rischio di contrarre cirrosi epatica, del 20-30% di sviluppare tumori del cavo orale, della faringe e laringe, del 20% di avere un ictus cerebrale. Aumentano, altresì, del 10% le probabilità di contrarre tumore all'esofago, del 14% al fegato e del 10-20% alla mammella⁽¹⁾.

Il consumo di alcol, pertanto, può essere associato direttamente o indirettamente al 10% di tutte le malattie, il 10% di tutti i tumori, il 63% delle cirrosi epatiche, il 41% degli omicidi, il 45% di tutti gli incidenti, il 9% delle invalidità e delle malattie di lunga durata⁽²⁾.

Come già affermato in precedenza, inoltre, i danni causati dall'alcol non si limitano alla sfera della salute del bevitore, ma hanno conseguenze anche sulle sue relazioni familiari e sociali e possono danneggiare la sua famiglia, la sua vita lavorativa e gravare sull'intera collettività.

L'abuso di alcol è la causa principale di incidenti stradali, infortuni sul lavoro, ma anche di comportamenti violenti nei confronti delle persone ed in particolar modo dei minori.

Le sostanze alcoliche usate in eccesso provocano anche stati d'ansia e generano sensazioni di paura immotivata e crescente che con il tempo sfociano in veri e propri attacchi di panico.

Le crisi depressive sono strettamente legate all'alcol e sono dovute all'insieme dei danni provocati al cervello unitamente ai cambiamenti sociali derivanti dall'alcolismo.

(1) - <http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/alcol-rischi-ed-effetti-sulla-salute-fisica-e-mentale.htm>

(2) - http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_opuscoliposter_104_allegato.pdf

L'inquadramento diagnostico dell'alcol dipendenza e le patologie ad essa correlate avviene seguendo criteri identificativi comunemente accettati a livello internazionale.

Il DSM-IV TR⁽³⁾ definiva l'alcolismo un "disturbo del comportamento in cui può sfociare una modalità patologica di consumo di bevande alcoliche che compromette le attività sociali, professionali del soggetto".

Secondo l'O.M.S., inoltre, l'alcolismo è "l'alterazione del comportamento caratterizzata dall'assunzione cronica di Alcol, eccessiva e ripetitiva al punto da interferire con le relazioni interpersonali, con il modo di vivere e con la salute del bevitore"⁽⁴⁾.

La Società Italiana di Alcologia definisce l'alcolismo come un "disturbo a genesi multifattoriale (biologica, psicologica e sociale) associata all'assunzione protratta (episodica o cronica) di bevande alcoliche, che può comportare dipendenza, ma non necessariamente, capace di provocare una sofferenza multidimensionale che si manifesta in maniera differente da individuo a individuo"⁽⁵⁾.

Ciò detto, per attestare uno stato di alcol-dipendenza, il soggetto deve quindi presentare almeno tre dei seguenti criteri diagnostici:

- presenza di tolleranza, ovvero necessità di aumentare il consumo per raggiungere gli stessi effetti psichici, oppure effetti clinici ridotti mantenendo costante il consumo;
- sintomi di astinenza (tremore grossolano alle mani, alla lingua o alle palpebre, sudorazione, nausea o vomito, astenia, iperattività autonoma, ansietà, umore depresso o irritabilità, allucinazioni transitorie, cefalea, insonnia, convulsioni epilettiformi, ecc.), e assunzione della sostanza per ridurre i sintomi di astinenza;
- assunzione della sostanza per periodi prolungati o in quantità maggiori di quelle previste dal soggetto;
- persistente desiderio di smettere o di ridurre il consumo alcolico con ripetuti insuccessi;

(3) - American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM-IV TR, tr. ita., Masson, Milano, 2000.

(4) - <http://www.who.int/en/>

(5) - Definizione secondo la Società Italiana di Alcologia: <http://www.alcologiaitaliana.com/>

- una grande quantità di tempo spesa in attività necessarie a procurarsi l'alcol, ad assumerlo o a riprendersi dagli effetti;
- interruzione o riduzione di importanti attività sociali, lavorative o ricreative a causa dell'uso di alcol;
- uso continuo dell'alcol nonostante la consapevolezza di avere un problema, persistente o ricorrente, di natura fisica o psicologica causato o esacerbato dall'uso di alcol.

È definito, quindi, “abusatore” il soggetto che ha una modalità patologica di uso di bevande alcoliche, con conseguenze avverse ricorrenti e correlate all'uso ripetuto.

Il DSM-IV TR definiva l'abuso alcolico attraverso i seguenti criteri:

- uso ricorrente di sostanze alcoliche che incide negativamente su impegni lavorativi, scolastici o quotidiani;
- uso ricorrente di sostanze in situazioni che sono fisicamente rischiose;
- problemi legali relativi all'uso di alcol;
- uso continuo di alcol nonostante vi sia evidenza di ricorrenti problemi sociali e interpersonali causati o esacerbati dall'alcol.

A partire dal 2013 è stata pubblicata negli Stati Uniti, e a partire dal 2014 anche in Italia, la versione riveduta e aggiornata del DSM 5⁽⁶⁾, nel quale sono state apportate in forma generale alcune sostanziali modifiche rispetto alle precedenti edizioni.

In particolare sull'argomento in questione il DSM-IV TR operava la suddivisione dei disturbi da uso di alcol in due categorie:

- abuso di alcol;
- dipendenza da alcol, formulata, a giudizio dell'A.P.A. (American Psychiatric Association), secondo il concetto di abuso in fase lieve o precoce e la dipendenza come fase più grave e manifesta.

Nella nuova versione sono state fuse le due categorie di abuso e dipendenza da alcol in un unico “disturbo da uso di alcol”, misurato su un *continuum* da lieve a grave, i cui criteri per la diagnosi, quasi identici ai precedenti, sono stati uniti in un unico elenco composto da 11 sintomi.

(6) - *American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM-5, tr. ita., Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014.*

2. La dipendenza da sostanze alcoliche

Con la locuzione “dipendenza” si intende⁽⁷⁾:

- un forte desiderio o senso di compulsione a usare una o più sostanze;
- evidente compromissione della capacità di controllare l’uso di una o più sostanze. Ciò può essere in relazione a difficoltà nell’evitare l’uso iniziale, difficoltà nel sospenderne l’uso, difficoltà di controllo del livello d’uso;
- stato di astinenza, o uso della sostanza per attenuare o evitare sintomi di astinenza, e consapevolezza soggettiva dell’efficacia di tale comportamento;
- presenza di tolleranza agli effetti della sostanza;
- progressiva trascuratezza dei piaceri, comportamenti o interessi a favore dell’uso della sostanza;
- uso persistente della sostanza nonostante l’evidente presenza di conseguenze dannose.

La dipendenza dall’alcol rientra nel gruppo dei cosiddetti disturbi alcol-correlati, che comprende tutti quei problemi, non solo medici, ma anche familiari, lavorativi e sociali che possono colpire chi fa uso di bevande alcoliche.

Il cosiddetto “bere problematico” è un termine da molti preferito al più popolare “alcolismo”, che comprende problemi da abuso e da dipendenza alcolica.

L’inizio da una dipendenza dall’alcol può, generalmente, essere associato ad un qualsiasi problema personale, o da una qualche forma disagio fisico, psicologico o emotivo che una persona può provare o vivere con molta difficoltà.

L’abuso di alcol è una situazione intermedia tra il bere occasionale e la dipendenza fisica da etanolo. In questa fase il soggetto pur non presentando una vera e propria dipendenza fisica è afflitto da ripetuti problemi interpersonali, lavorativi e sociali derivanti dal consumo eccessivo di bevande alcoliche. In questi casi, la dipendenza dall’alcol è di ordine prettamente psicologico. Il soggetto “si attacca alla bottiglia” per sentirsi più in forma, euforico, sollevato dai problemi che lo affliggono, abbandonandosi ad occasionali eccessi o ad un consumo continuo di alcol nonostante le complicazioni che esso comporta.

(7) - *American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM-IV TR*, tr. ita., Masson, Milano, 2000.

Nella dipendenza da alcol, invece, il paziente ha ormai sviluppato tolleranza al consumo di bevande alcoliche e il suo rapporto con l'alcol viene vissuto come un legame pressoché inscindibile, pena la comparsa dei sintomi fisici da astinenza. La tolleranza, ovvero la diminuzione dell'effetto inebriante dell'alcol alle dosi abituali, determina la necessità di aumentarne la quantità consumata, raggiungendo dosi che nel soggetto normale comporterebbero serie alterazioni funzionali. Quando poi subentra la dipendenza fisica, il soggetto può arrivare a spendere una gran quantità di risorse (in termini di tempo e denaro) per procurarsi gli alcolici.

Il bilancio finale può comportare una grave compromissione della vita sociale, fino a situazioni di pericolo per sé e per gli altri, assieme ai vari problemi di natura medico-legale che ne conseguono.

3. Il “percorso” dell'alcol: dall'assorbimento all'eliminazione

Dopo essere stato introdotto per ingestione nell'organismo, l'alcol percorre tutto il tubo digerente dove, a vari livelli, avviene il suo assorbimento. Quantità molto piccole di alcol sono già assorbite nel tratto digerente superiore (bocca, faringe, esofago), mentre per la maggior parte l'etanolo è assorbito dallo stomaco (c.a. il 20%) e dal primo tratto dell'intestino (c.a. l'80%).

È interessante rilevare come le donne posseggano costituzionalmente una quantità inferiore dell'enzima ADH⁽⁸⁾: ciò causa una minore tolleranza all'alcol e una maggiore suscettibilità ai danni che la sostanza può indurre, nel caso specifico una più frequente e precoce insorgenza di malattie alcol-correlate.

Al contrario della maggior parte dei cibi, l'alcol etilico non necessita di digestione, ma passa direttamente e velocemente nel sangue. In un soggetto sano, infatti, l'assorbimento di alcol avviene per l'80-90% entro 30-60 minuti dall'ingestione e una volta assorbito l'alcol si diffonde rapidamente attraverso il sangue in tutto l'organismo.

(8) - L'enzima ADH permette la metabolizzazione dell'alcol in circolo nell'organismo agendo attraverso la scomposizione e digestione dal 10 al 20% di etanolo, trasformandolo in acetaldeide. La rimanente parte tra l'80 e il 90%, tramite il duodeno e l'intestino, entra in circolo e viene trasportato nel fegato. L'ADH funziona diversamente a seconda del sesso, dell'età ed eventuale uso di farmaci.

I primi a essere raggiunti sono gli organi maggiormente vascolarizzati (cervello, rene, fegato, cuore). Successivamente sono interessati gli altri organi meno irrorati dal sangue, come i muscoli e il tessuto adiposo. L'organo maggiormente deputato all'eliminazione dell'etanolo è il fegato (per il 90%), che opera attraverso l'azione di vari enzimi.

La velocità media di eliminazione dell'alcol in una persona sana è pari a 0,1-0,2 g/l'ora, cioè a circa un bicchiere di bevanda alcolica ogni ora. Tuttavia, la velocità di smaltimento dell'alcol dipende anche da altri fattori, come la quantità ingerita, l'età, il sesso, il peso corporeo, lo stato di salute complessivo e l'efficienza del fegato.

È importante sottolineare che nessun rimedio "casalingo" (bere un caffè o tanta acqua, farsi una doccia fredda) è in grado di accelerare la velocità di smaltimento dell'alcol.

4. Gli effetti dell'abuso alcolico: i danni organici

È opportuno ricordare che - seppure il "bere" sia considerata una pratica diffusa e correlata principalmente ad un momento di piacere - si può comunque giungere a forme di alcolismo partendo "da molte strade", e alla fine, i danni che provoca sono riscontrabili a tutti i livelli, sia comportamentali sia organici.

Nello specifico, infatti, i danni organici più facilmente riscontrabili sono:

- *al cavo orale*: la presenza di malattia del parodonto e di glossite sono di frequente riscontro nell'alcolista per la poca cura della persona e per la scarsa igiene orale. Il tutto è complicato dalla disvitaminosi e dalle cattive abitudini alimentari. Negli alcolisti il carcinoma alla lingua e della laringe è significativamente più frequente anche nei non bevitori. Anche la leucoplachia, condizione di precancerosi, si riscontra più facilmente negli alcolisti specie se anche fumatori;

- *all'esofago*: la patologia esofagea alcol-correlata si caratterizza per alterazioni organiche e funzionali. Il danno funzionale che spesso costituisce il substrato favorente l'insorgenza della lesione morfologica è caratterizzato dalle alterazioni della motilità. Tali danni funzionali inducono una non coordinata

attività motoria che non garantisce la *clearing* (compensazione), meccanismo di fondamentale rilevanza per la protezione della mucosa esofagea dell'azione lesiva chimica o termica del materiale ingerito;

- *all'apparato gastro-intestinale*: gastriti, emorragie, lesioni della mucosa intestinale sono le più frequenti complicanze dovute all'alcolismo che si manifestano a carico dell'apparato gastrointestinale. Normalmente la secrezione dei succhi gastrici è molto abbondante ma, con il formarsi di lesioni alla mucosa, la secrezione diminuisce o addirittura scompare del tutto dando luogo al quadro della gastrite atrofica;

- *a carico del fegato*: la cirrosi epatica alcolica è un'affezione così caratteristica nell'alcolista che, alcuni autori, calcolano il numero degli alcolisti sulla base del numero degli ammalati e dei deceduti per cirrosi epatica;

- *al pancreas*: le patologie alcol-correlate del pancreas sono spesso molto importanti e possono essere a prognosi infausta, come nel caso della pancreatite dovuta all'intossicazione acuta da alcol, patologia che si riscontra anche nei pazienti non alcolisti;

- *all'apparato cardiovascolare*: l'alcol provoca patologie a carico del sistema cardiovascolare e tra le cause più ricorrenti si riscontra la carenza di vitamina B, spesso presente negli alcolisti, che favorisce le lesioni al miocardio;

- *al sistema muscolare*: la miopatia alcolica è una sindrome clinica descritta negli ultimi trent'anni. La fisiopatologia di questa malattia non è chiara, nonostante si possa supporre che si tratti di un meccanismo simile a quello della cardiomiopatia alcolica;

- *a carico del sistema nervoso*: la patologia più frequente è una neuropatia agli arti inferiori i cui sintomi consistono in formicolii, crampi, dolori e bruciori, ridotta sensibilità e forza agli arti inferiori. Inoltre, diffusi sono i disturbi della memoria, le difficoltà motorie, il deterioramento mentale progressivo fino alla demenza.

È manifesto, quindi, che i danni derivanti dall'uso di alcol possono avere effetti di ampia portata sul cervello, correlati sia ad una condizione di semplice vuoto di memoria sia ad un più grave quadro clinico di debilitazione permanente, che può richiedere anche un trattamento di custodia costante, come dimostrano i numerosi studi condotti dall'impatto dell'alcol sulla guida.

5. La guida sotto l'influenza dell'alcool nella disciplina del Codice della Strada

L'art. 186 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 cosiddetto "Nuovo Codice della Strada" vieta a chiunque di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

La violazione di tale norma, di carattere penale, punisce il trasgressore - ove il fatto non costituisca un più grave reato - con un'ammenda che va nei suoi limiti edittali da euro 800 a euro 3.200 e con l'arresto fino a sei mesi, ogni qualvolta venga accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

All'accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

La pena, inoltre, è l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da sei mesi ad un anno nel caso in cui sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l. Con l'accertamento del reato viene in ogni caso applicata anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Nell'ipotesi in cui il veicolo appartenga ad una persona terza, estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.

La patente di guida deve essere sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, nel caso in cui sia accertata la recidiva nel corso del biennio precedente la violazione.

Per il conducente che provoca un incidente stradale in stato di ebbrezza, le sanzioni poc'anzi dette, sono raddoppiate e viene disposto anche il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo ovviamente che questo non appartenga a persona estranea all'illecito.

Nel caso in cui, inoltre, l'accertamento abbia accertato per il conducente che ha cagionato l'incidente stradale, un valore del tasso alcolemico corrispondente o superiore a 1,5 g/l, è sempre disposta la revoca della patente di guida⁽⁹⁾.

(9) - Sono fatte salve le sanzioni amministrative accessorie connesse all'accertamento di reati così come previsto dall'art. 222 C.d.S.

Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l'accertamento del tasso alcolemico può anche essere effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale nelle strutture sanitarie ove questi siano stati portati.

Le strutture sanitarie hanno, altresì, l'obbligo di rilasciare agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge.

L'art. 186-bis dello stesso C.d.S. vieta, altresì, la guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste ai conducenti di età inferiore a ventuno anni e a quei conducenti che hanno conseguito la patente di guida di categoria B da meno di tre anni.

Sono ricompresi in questa categoria particolare di soggetti anche i conducenti che esercitano un'attività di trasporto di persone e di cose e ai conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. Per tali categorie di soggetti, infatti, il tasso alcolemico deve essere pari a 0 g/l. In caso di tasso superiore a 0 e inferiore a 0,5 g/l è applicabile solo una sanzione amministrativa pecuniaria.

Nel caso in cui il tasso alcolemico sia maggiore, si deve far riferimento agli illeciti penali così come previsti per le ipotesi ricadenti nell'art 186 C.d.S.

La competenza a giudicare dei reati di cui agli artt. 186 e 186-bis C.d.S. è il Tribunale in composizione monocratica.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo⁽¹⁰⁾ con il quale è stato commesso il reato e salvo che questo non appartenga ad una persona estranea al reato.

(10) - Ai fini del sequestro finalizzato alla successiva confisca del bene si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 224-ter C.d.S.

Infine rileva che la norma prevede che la pena detentiva e quella pecuniaria possono essere sostituite, anche in seguito a sentenza di decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte dell'imputato, con quella del lavoro di pubblica utilità, come previsto dall'articolo 54 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274⁽¹¹⁾.

Il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata e della conversione della pena pecuniaria raggugliando 250 euro ad un giorno di lavoro di pubblica utilità.

Infine in caso di svolgimento positivo del lavoro di pubblica utilità, il giudice fissa una nuova udienza e dichiara estinto il reato, dispone la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo sequestrato. Il lavoro di pubblica utilità comunque può sostituire la pena solo una volta.

6. Il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti

Nel caso in cui il conducente si rifiuti di sottoporsi all'accertamento etilometrico, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma prevede l'applicazione del comma 2 lett. C) dell'art. 186 C.d.S. che equipara tale condotta di fatto all'ipotesi in cui vi sia un tasso alcolemico maggiore di 1,5 g/l.

Con la condanna per il reato di cui sopra su applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2 lett. C), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

L'ordinanza disposta dal prefetto per la sospensione della patente, inoltre, ordina al conducente di sottoporsi a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 della norma.

(11) - L'attività non retribuita deve essere svolta a favore della collettività e può consistere in via prioritaria nel campo della sicurezza e dell'educazione stradale presso un ente pubblico o di assistenza sociale o volontariato. Con la sentenza o il decreto penale il giudice incarica l'ufficio locale di esecuzione penale o gli organi previsti dall'art. 59 del D.Lgs. 274/2000 per la verifica dell'effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

Se il fatto è commesso da una persona che ha già subito, nei due anni precedenti, una condanna per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

L'ammenda prevista dal comma 2 è aumentata da un terzo alla metà quando il reato è stato commesso dopo le ore 22.00 e prima delle ore 7.00.

7. Abuso di alcol e incidenti stradali

Il numero degli incidenti stradali causati dalla guida in stato di ebbrezza è elevatissimo: si stima che all'incirca un incidente stradale su due in Italia sia legato all'uso di alcol (c.a. il 40-50%)⁽¹²⁾.

Si tratta, inoltre, di incidenti gravi o mortali, che causano ogni anno circa 8.000 morti, quasi 10.000 invalidi gravi ed oltre 60.000 ricoveri. Secondo il c.d. "Nuovo codice della strada" (D.Lgs. n. 285/1992), ai fini di dimostrare la guida in stato di ebbrezza è sufficiente che il conducente, superi il limite legale di 0,5 gr/l. Tale limite, ad esempio, può tranquillamente essere superato ingerendo un bicchiere e mezzo di vino (tot. circa 187 ml), una lattina e mezzo di birra da 33cl (tot. circa 495 ml) o con un bicchierino di superalcolici da 40 ml (tot. circa 60 ml). In questi casi, infatti, il tempo minimo necessario a metabolizzare un bicchiere di birra o vino è di oltre un'ora dall'assunzione. Questa tempistica, inoltre, può anche variare da una a quattro ore, secondo le condizioni di salute, del sesso e dell'età del soggetto, e soprattutto dal fatto che l'alcol sia stato assunto durante o lontano dai pasti.

Si è affermato che un individuo che ha bevuto, in breve tempo è soggetto ad una significativa alterazione delle sue attività sensoriali. Pertanto, il porsi alla guida comporta notevole pregiudizio alle sue normali capacità d'azione, quali ad esempio:

- *aumento del tempo di frenata*: con un'alcolemia di 0.5 g/l il tempo di frenata passa da 0.75 secondi circa, ad 1.5 secondi;
- *riduzione del campo visivo*: una persona normale ha un campo visivo di

(12) - http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_opuscoliposter_104_allegato.pdf

circa 180°, ciò consente di vedere anche gli ostacoli che si trovano ai lati, attività questa resa impossibile dopo aver bevuto alcolici a causa del conseguente notevole restringimento del capo visivo stesso;

- *percezione distorta delle distanze e della velocità*: un automobilista in etilismo acuto, ad esempio, può sentirsi perfettamente in grado di affrontare un sorpasso poiché la sensazione di lontananza nei confronti di un'auto è falsata dallo stato di ebbrezza. Agisce nella convinzione che una vettura possa trovarsi ancora ragionevolmente distante quando, invece, nella realtà è molto più vicina.

Per determinare l'alcoemia, che rappresenta il quantitativo di alcol presente nel sangue in un individuo, non occorre necessariamente un'analisi del sangue da laboratorio; dal momento che una parte di alcol ingerita dall'organismo viene smaltita con le urine e con la respirazione, è possibile utilizzare un etilometro omologato per calcolare il tasso alcol emico. Poiché in Italia attualmente il valore limite legale di alcoemia stabilito per la guida è espresso in g/l (grammi per litro) ed è pari a 0.5 g/l (= 50 mg/dl), rileva che in generale si può raggiungere il limite di 0.5 g/l con circa due bicchieri di qualunque bevanda alcolica. Come anticipato, ciò avviene più rapidamente a stomaco vuoto e principalmente nei soggetti di sesso femminile.

Recenti studi di psicofarmacologia hanno consentito di stabilire che, oltre all'alcol, anche le droghe e alcune classi di farmaci influiscono sulle funzioni psicosensoriali dell'individuo. L'effetto delle sostanze psicoattive è quello di alterare i comportamenti, agendo direttamente sul Sistema Nervoso Centrale e, di conseguenza, riducendo anche le abilità alla guida⁽¹³⁾.

Tuttavia, i risultati di laboratorio presentano alcuni limiti quali indicatori del reale rischio su strada per la guida sotto effetto di sostanze. Infatti, un aumento o una riduzione delle abilità in una prova di laboratorio non possono rivelare ciò che avviene realmente sulla strada, poiché droghe ed alcol possono indurre differenti alterazioni nel comportamento del conducente, andando ad influire perfino sulla capacità di giudizio del guidatore⁽¹⁴⁾.

(13) - F. TAGGI, G. DI CRISTOFARO LONGO, *I dati socio-sanitari della sicurezza stradale (Progetto Datis)*, ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, Roma, 2001.

(14) - D.J. BEIRNESS, R.D. ROBERTSON, *Alcohol Interlock Programs: Enhancing Acceptance, Participation and Compliance*. Proceedings of the Fourth International Symposium of Alcohol Ignition Interlocks, Hilton Head, South Carolina, October 27-28, 2003. Ottawa: Traffic Injury Research Foundation, 2005.

La ricerca epidemiologica supporta i risultati degli studi sperimentali esaminando il consumo prevalente di alcol, farmaci e droghe in diverse tipologie di utenti della strada. In letteratura, sono riportati numerosi studi effettuati prendendo in esame conduttori ritenuti facenti parte di una popolazione a rischio, oppure su conducenti e/o pedoni deceduti o feriti, ma comunque coinvolti in incidenti stradali. Pochi autori, però, hanno espresso un giudizio chiaro sul ruolo svolto dalle sostanze assunte dal guidatore nel provocare sinistri e, senza escludere la relazione causale tra sostanza ed incidente, si attengono maggiormente ad un prudente parere di probabilità⁽¹⁵⁾.

L'incidenza e la prevalenza di alcol e sostanze psicoattive presenti nella popolazione non coinvolta in incidenti stradali rappresentano aspetti che, almeno nel nostro Paese, non sono spesso affrontati e approfonditi⁽¹⁶⁾.

Ciò può essere in parte ricondotto alle difficoltà di carattere metodologico ed analitico che sussistono per individuare la presenza di sostanze stupefacenti in un soggetto guidatore, infatti, tale accertamento è praticabile solo attraverso la campionatura di fluidi biologici (saliva, urina e sangue). Diversamente, è molto più semplice accedere a campioni di “aria alveolare espirata”, che possono essere utilizzati per misurare la presenza di alcol.

È indubbio, comunque, che il consumo di alcol influenza sia il rischio di incidenti da traffico, sia la gravità delle conseguenze che questi provocano. Ogni giorno in Italia si verificano in media 590 incidenti stradali, che provocano la morte di 12 persone e 842 feriti. Tra conducenti e passeggeri deceduti a seguito di incidente stradale i più colpiti sono i giovani, precisando che, l'abitudine a guidare poco dopo aver bevuto, è molto più frequente negli uomini e soprattutto giovani, compresi nella fascia di età tra i 25 e i 34 anni⁽¹⁷⁾.

Gli incidenti del venerdì e sabato notte rappresentano il 43,2% del totale degli incidenti notturni; analogamente, i morti e i feriti del fine settimana sono rispettivamente il 42,1% e il 45,6% del totale.

(15) - A.A.V.V., *Alcol, droga, farmaci e sicurezza stradale*, in ANNALI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ, 2000.

(16) - TAGGI F. (a cura di), *Aspetti sanitari della sicurezza stradale (Progetto Datis II rapporto)*, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 2003.

(17) - http://www.aci.it/fileadmin/immagini/Notizie/Eventi/5_-_pdf_sintesi_stampa_del_Rapporto.pdf

In altre parole, se gli incidenti in orario notturno (tra le 22.00 e le 6.00) sono numericamente inferiori, tuttavia l'esito è più grave. Infatti, l'indice di mortalità degli incidenti notturni è pari mediamente a circa 3,5 decessi ogni 100 incidenti, contro il valore di 2 decessi ogni 100 incidenti nel complesso. La tipologia degli incidenti notturni suscita particolare allarme, data l'elevata correlazione stimata con l'uso di alcol o droghe.

Uno studio ISTAT del 2011⁽¹⁸⁾ ha evidenziato come alcuni comportamenti di consumo a rischio (*binge drinking*⁽¹⁹⁾) siano più assidui tra coloro che frequentano le discoteche ed i luoghi in cui si balla, comportamento osservato sia per i maschi sia per le femmine, concentrato soprattutto nel fine settimana. Si sono osservate, inoltre, differenze statisticamente significative nel confronto interregionale, con frequenza di guida sotto l'effetto dell'alcol più alte al Nord che al Centro ed al Sud.

Altri spunti interessanti sono stati raccolti in uno studio condotto dall'Azienda Ospedaliera Universitaria di Modena, avvenuto attraverso l'impiego di differenti metodiche analitiche quali reazione immunochimica, gas-cromatografia e spettrometria di massa, aventi come obiettivo quello di individuare la tipologia di sostanze assunte dai giovani prima di porsi alla guida. È stato accertato che, su un campione di 115 soggetti (90 maschi e 25 femmine), il 40% dei conducenti è risultato positivo ad almeno una sostanza stupefacente e/o all'alcol. Di questi, il 66% era positivo ad una sola sostanza, mentre il fenomeno della poli-assunzione ha riguardato circa un caso su tre, poiché il 25% dei conducenti è stato positivo a due tipologie di sostanze e il 9% a tre o più sostanze⁽²⁰⁾.

Le sostanze d'abuso riscontrate con maggiore frequenza sono state: marijuana (19%), alcol (10%), amfetamine (7%) e cocaina (6%). I risultati ottenuti da quest'indagine hanno confermato il ruolo svolto nel determinismo degli incidenti stradali dalle sostanze stupefacenti, oltre che dall'alcol, evidenziando una percentuale significativa di sinistri causati da conducenti in condizioni alterate ed inadeguate per porsi al volante⁽²¹⁾.

(18) - Report ISTAT su l'uso e l'abuso di alcol in Italia per l'anno 2010.

(19) - Assunzione di più bevande alcoliche in un intervallo di tempo più o meno breve e droghe.

(20) - <http://www.drugsonstreet.it/com/filedownloadlink/allegatoA.php?key=500&lingua=1>.

(21) - *Ibidem*.

Il rischio per la guida sotto l'effetto di sostanze è percepito in maniera netta: il 75% dei ragazzi e l'80% delle ragazze ritengono che “una persona che deve guidare un veicolo va incontro ad un maggior rischio di avere un incidente stradale se fa uso di sostanze”.

Tuttavia, il 17% degli studenti sostiene che il rischio esiste, ma “dipende dalla quantità” che si assume. Tra le sostanze che non sono ritenute pericolose per la guida, il 18% ha indicato la cannabis, il 9% gli psicofarmaci, il 7% la cocaina, il 6% l'ecstasy e il 4% LSD.

L'indagine ha rivelato due aspetti preoccupanti relativi alle opinioni e agli atteggiamenti dei ragazzi intervistati. Il primo riguarda la quota consistente di giovani che ritengono che si possa guidare senza pericolo dopo aver assunto alcol e/o droghe, perché dipende, a dir loro, dalla quantità.

Il secondo aspetto, invece, si riferisce al numero di soggetti che non ritengono pericolosa la cannabis per la guida, opinione espressa da circa un intervistato su sei.

Di conseguenza, si pone la necessità di promuovere campagne mirate, con l'obiettivo di favorire un'informazione corretta e comportamenti alla guida sicuri e rispettosi della sicurezza stradale.

8. Le modalità di accertamento connesse all'attività della polizia giudiziaria

Lo stato di ebbrezza può essere accertato dagli organi di Polizia stradale, anche in assenza di evidenti indici sintomatici, mediante etilometro omologato; le cui risultanze date dallo scontrino rilasciato dall'apparecchio sono valide ai fini probatori: lo scontrino pertanto dovrà essere allegato alla notizia di reato.

Al fine di motivare gli accertamenti con etilometro omologato è possibile effettuare degli accertamenti qualitativi preliminari mediante mezzi che non richiedono omologazione: i c.d. precursori.

Tale rilevanza non costituisce elemento probatorio della guida in condizione di ebbrezza, ma consente solo di legittimare il successivo accertamento etilometrico con apparecchiatura omologata.

Ai sensi dell'art. 379 del regolamento C.d.S devono compiersi almeno due determinazioni concordanti in un intervallo di 5 minuti⁽²²⁾.

Di fatto, quindi, la norma consente agli organi di polizia stradale, ex art. 12 C.d.S., di effettuare accertamenti strumentali mediante etilometro nel caso in cui vi sia esito positivo dei test preliminari, in ogni caso quando vi sia un incidente stradale anche indipendentemente dalla presenza di sintomi di ebbrezza, e quando vi sia motivo di ritenere che il conducente sia in stato di ebbrezza, motivando nella notizia di reato le circostanze sintomatiche⁽²³⁾ che hanno suffragato l'esigenza di procedere all'accertamento⁽²⁴⁾.

La norma, inoltre, consente nel caso di indisponibilità di mezzi tecnici di accompagnare il conducente presso il più vicino comando, o struttura sanitaria, per effettuare gli accertamenti⁽²⁵⁾.

Si tratta però di un accompagnamento non coatto, e nel caso di rifiuto è possibile procedere ai sensi dell'art. 186 comma 7 C.d.S⁽²⁶⁾.

L'accertamento della condizione di ebbrezza, che costituisce atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile ai sensi dell'art. 354 comma 3 c.p.p., im-

(22) - In caso di discordanza tra le risultanze ottenute (o di due risultati appartenente a fasce diverse) la dottrina e giurisprudenza costante vuole che si applichi, in virtù del principio del *favor rei*, il risultato più basso e quindi più favorevole al reo (Cass. Pen., sez. IV, 26 maggio 2010 n. 20064; Cass. Pen., sez. IV, 12 luglio 2012 n. 27954).

Si applica la sanzione meno grave, di cui alla lett. B) del comma 2 dell'art. 186 C.d.S. anche nel caso in cui vi sia un qualsiasi dubbio sull'esatto valore del tasso alcolemico (Corte d'Appello Milano, sez. I penale, sentenza 29 gennaio 2014 n. 594).

(23) - Ecco alcuni dei possibili indicatori dell'accertamento sintomatico: tasso alcolemico minore 0,5 g/l (loquacità, sensazione di benessere, euforia, esaltazione); da 0,5 fino a 1 g/l (difficoltà di espressione verbale e di coordinamento dei movimenti, diminuita percezione sensoria); da 1 fino a 1,5 g/l (andatura rigida e a volte barcollante, percezione sensoria molto ridotta, forte disinibizione, incapacità di valutare la profondità del campo); da 1 fino a 1,5 g/l (condizione generale di ubriachezza, sonnolenza e nausea); da 2 fino a 3 g/l (quadro clinico di intossicazione generale); e oltre 3,5 g/l (possibile coma).

(24) - Cass. Pen., sez. IV, 10 luglio 2008 n. 28547.

(25) - Nel caso in cui vi sia assenza di strumentazione omologata, e quindi di fronte ad un'impossibilità di definire un valore certo del tasso alcolemico la sanzione va limitata, in applicazione del principio del *favor rei*, alla mera ipotesi della sola sanzione amministrativa (Cass. Pen., sez. IV, 16 giugno 2011 n. 24131; Cass. Pen., sez. IV, 3 dicembre 2012 n. 48251; Cass. Pen., sez. IV, 17 gennaio 2013 n. 2568).

(26) - Cass. Pen., sez. IV, 31 maggio 2012 n. 420.

ne l'obbligo, a pena nullità dell'atto⁽²⁷⁾, di informare il soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore senza diritto di preavviso preventivo. La mancanza del difensore, il quale deve recarsi prontamente sul posto, non è però vincolante ai fini dell'accertamento. Nel caso in cui il difensore sia intervenuto gli atti compiuti⁽²⁸⁾ unitamente allo scontrino rilasciato dall'etilometro (e sottoscritto dagli operanti) vanno, per effetto dell'art. 366 c.p.p., trasmessi entro 3 giorni all'A.G. potendo in caso contrario configurarsi nullità relativa dell'atto⁽²⁹⁾ o comunque differimento dei termini di difesa⁽³⁰⁾.

9. Conclusioni

Concludiamo questo breve saggio con una rapida disamina di due recenti pronunce giurisprudenziali di merito, sul tema della guida in stato di ebrezza, che possono trovare sicuro interesse per l'attività della polizia giudiziaria.

La prima pronuncia, in particolare, è della Corte di Cassazione del 16 giugno 2015 n. 41225⁽³¹⁾ secondo la quale ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall'art. 186, comma secondo, lett. a), b) e c), del Codice della strada, assumono rilievo anche i valori centesimali. Infatti, chiarisce la Corte, stante la sensibilità degli strumenti utilizzati per l'accertamento urgente del tasso alcolemico, mediante etilometro omologato, si rileva che la questione era già nota al legislatore ben prima dell'adozione della norma de quo, e che l'approssimazione al centesimo dei g/l dei valori dell'alcolemia rilevati dai predetti strumenti pare essere intenzionale.

(27) - Cass. Pen., sez. IV, 23 aprile 2010 n. 15638.

(28) - In caso di accertamento positivo e stante il carattere penale della violazione la polizia giudiziaria operante provvederà a redigere un verbale di accertamento delle operazioni effettuate con la forma dell'annotazione d'indagine; un verbale di accertamenti urgenti sulle persone (art. 354 comma 3 c.p.p.) finalizzati alla verifica del tasso alcolemico nel sangue; un verbale di identificazione, di elezione di domicilio e nomina del difensore; e un verbale di contestazione ai sensi delle norme di cui agli artt. 213-214 C.d.S. finalizzato al sequestro/fermo amministrativo del veicolo.

(29) - Di fatto escluso dalla costante giurisprudenza. Cfr. Cass. Pen., sez. IV, 21 dicembre 2006 n. 41988.

(30) - Cass. Pen., sez. IV, 19 giugno 2008 n. 24876.

(31) - Cass. Pen., sez. IV, 16 giugno 2015 n. 41225.

Pertanto in assenza di elementi espliciti da cui desumere una volontà contraria, si ritiene che l'omessa indicazione della seconda cifra decimale nulla abbia a che vedere con la volontà di approssimare ai soli decimi di g/l gli accertamenti più corretti, puntuali e precisi forniti dalla strumentazione disponibile⁽³²⁾.

A questa interessante sentenza, inoltre, si può ricollegare una precedente sentenza del Giudice di Pace di Padova del 15 aprile 2011⁽³³⁾, che anche se di carattere meramente amministrativo ha fatto discutere⁽³⁴⁾.

Con tale pronuncia, infatti, si rileva - come venne poi evidenziato anche in sede di dibattimento - che poiché nell'art. 186 C.d.S. risulta esservi una "falla" visto che la norma non direbbe nulla in merito alla seconda cifra decimale del tasso alcolemico, la sanzione non dovrebbe essere comminata. Nel caso di specie, infatti, un automobilista era stato fermato dai Carabinieri e sottoposto a test con etilometro il quale dava come risultato un tasso alcolemico di 0,57 grammi per litro di sangue⁽³⁵⁾.

In sede di contenzioso sulla base di quanto ricostruito dal legale del ricorrente il Giudice ha stabilito che «Il ricorso è fondato e va accolto [...] il legislatore infatti ha indicato tassativamente le fasce di tasso alcolemico che implicano lo stato di ebbrezza e i valori di soglia con esclusivo riferimento ai decimi, e non anche ai centesimi di litro. Ragion per cui si deve ritenere che i centesimi di litro non abbiano rilievo e che, pertanto, nella fattispecie in esame, poiché nessuna delle due misurazioni fatte raggiungeva il valore riferito alla condotta punibile di 0,6 grammi per litro il fatto non doveva essere qualificato»⁽³⁶⁾.

(32) - <http://www.studiocataldi.it/articoli/19772-guida-in-stato-di-ebbrezza-contano-anche-i-centesimi-nella-rilevazione-dell-etilometro.asp>

(33) - <http://corrieredelveneto.corriere.it/padova/notizie/cronaca/2011/22-aprile-2011/alcol-sangue-via-multa-codice-non-prevede-centesimi-190490126183.shtml>

(34) - In realtà si rileva che la Suprema Corte di Cassazione era già intervenuta sul tema stabilendo che nella contestazione della violazione prevista dalla norma in oggetto vanno considerati che i decimali. (Cfr. Cass. Sez., IV, 6 aprile 2010 n.12904).

(35) - Ove il massimo stabilito dall'art 186 comma 2 a) del C.d.S. è di 0,5 grammi per litro; violazione che viene punita con la sanzione amministrativa di 527,00 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente.

(36) - <http://corrieredelveneto.corriere.it/padova/notizie/cronaca/2011/22-aprile-2011/alcol-sangue-via-multa-codice-non-prevede-centesimi-190490126183.shtml>

La seconda, infine, riguarda una sentenza della Corte di Cassazione⁽³⁷⁾ del 2 febbraio 2015 n. 4893 che ha stabilito che è sanzionabile anche il ciclista che si mette alla guida in stato di ebbrezza poiché la nozione di guida sarebbe riferibile ad ogni veicolo, quindi anche ai velocipedi. Si tratta secondo la Corte di sottolineare la finalità della norma in questione di tutelare l'incolumità e la vita degli utenti della strada, senza riguardo al mezzo con cui il pericolo può essere determinato sia che si tratti di un veicolo a motore sia che si tratti di una bicicletta. Con la sentenza, infine, si rappresenta la configurabilità del reato (in quanto sanzione principale) al di là dell'applicazione, in questo caso non possibile⁽³⁸⁾, delle misure di sospensione e revoca della patente di guida.



(37) - M. MARIOTTI, *Guida in stato di ebbrezza alcolica...in sella ad una bicicletta*, Nota a Cass. Pen., sez. IV, 2 febbraio 2015, in *DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO*, pagg. 1-15, (www.penalecontemporaneo.it).

(38) - Trattandosi ovviamente il velocipede di veicolo per il quale non è previsto il rilascio di una patente di guida.

Riferimenti bibliografici

- A.A.V.V., *Alcol, droga, farmaci e sicurezza stradale*, in *ANNALI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ*, 2000;
- *American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM-IV TR*, tr. ita., Masson, Milano, 2000;
- *American Psychiatric Association, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, DSM-5*, tr. ita., Raffaello Cortina Editore, Milano, 2014;
- D.J. BEIRNESS, R.D. ROBERTSON, *Alcohol Interlock Programs: Enhancing Acceptance, Participation and Compliance*. Proceedings of the Fourth International Symposium of Alcohol Ignition Interlocks, Hilton Head, South Carolina, October 27-28, 2003. Ottawa: Traffic Injury Research Foundation, 2005;
- M. MARIOTTI, *Guida in stato di ebbrezza alcolica...in sella ad una bicicletta*, Nota a Cass. Pen., sez. IV, 2 febbraio 2015, in *DIRITTO PENALE CONTEMPORANEO*, pagg. 1-15, (www.penalecontemporaneo.it);
- Report ISTAT su l'uso e l'abuso di alcol in Italia per l'anno 2010;
- TAGGI F. (a cura di), *Aspetti sanitari della sicurezza stradale (Progetto Datis II rapporto)*, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 2003;
- F. TAGGI, G. DI CRISTOFARO LONGO, *I dati socio-sanitari della sicurezza stradale (Progetto Datis)*, Istituto Superiore di Sanità, Roma, 2001.

Sitografia

- http://www.aci.it/fileadmin/immagini/Notizie/Eventi/5_-_pdf_sintesi_stampa_del_Rapporto.pdf;
- <http://www.alcologiaitaliana.com/>
- <http://corrieredelveneto.corriere.it/padova/notizie/cronaca/2011/22-aprile-2011/alcol-sangue-via-multa-codice-non-prevede-centesimi-190490126183.shtml>
- <http://www.drugsonstreet.it/com/filedownloadlink/allegatoA.php?key=500&lingua=1>.

- <http://www.quotidianosicurezza.it/sicurezza-sul-lavoro/ricerche/alcol-rischi-ed-effetti-sulla-salute-fisica-e-mentale.htm>
- http://www.salute.gov.it/imgs/c_17_opuscoliposter_104_allegato.pdf
- <http://www.studiocataldi.it/articoli/19772-guida-in-stato-di-ebbrezza-conta-no-anche-i-centesimi-nella-rilevazione-dell-etilometro.asp>
- <http://www.who.int/en/>

Giurisprudenza

- Corte d'Appello Milano, sez. I penale, sentenza 29 gennaio 2014 n. 594;
- Cass. Pen., sez. IV, 21 dicembre 2006 n. 41988;
- Cass. Pen., sez. IV, 19 giugno 2008 n. 24876;
- Cass. Pen., sez. IV, 10 luglio 2008 n. 28547;
- Cass. Pen., sez. IV, 23 aprile 2010 n. 15638;
- Cass. Pen., sez. IV, 26 maggio 2010 n. 20064;
- Cass. Pen., sez. IV, 6 aprile 2010 n.12904;
- Cass. Pen., sez. IV, 16 giugno 2011 n. 24131;
- Cass. Pen., sez. IV, 31 maggio 2012 n. 420;
- Cass. Pen., sez. IV, 12 luglio 2012 n. 27954;
- Cass. Pen., sez. IV, 3 dicembre 2012 n. 48251;
- Cass. Pen., sez. IV, 17 gennaio 2013 n.2568;
- Cass. Pen., sez. IV, 2 febbraio 2015 n. 4893;
- Cass. Pen., sez. IV, 16 giugno 2015 n. 41225.

VITA DELLA SCUOLA

Visita di una delegazione di ufficiali dei Carabineros cileni

Il 1° ottobre 2015, una delegazione di cinquanta Ufficiali dei Carabineros cileni, guidata dal Col. Felix Flores Sanris e accompagnata dall'Ufficiale di collegamento presso l'Ambasciata del Cile a Roma, Col. Aladino Alfaro Herrera, ha visitato la Scuola.



Visita di una delegazione della Polizia Militare israeliana

Il 28 ottobre 2015, una delegazione della Polizia Militare israeliana, guidata dal Gen. B. Golan Maimon, ha visitato la Scuola.



Bilateral Meeting Italia-Nato

Il 29 e 30 ottobre 2015, in Aula seminari, si è svolto il Bilateral Meeting Italia-Nato al quale hanno partecipato rappresentanti della Nato, dello Stato Maggiore Difesa, Stato Maggiore delle Forze Armate e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri.



Giuramento degli Ufficiali del 195° Corso di Applicazione “Impeto”

Il 31 ottobre 2015, alla presenza del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, del Comandante delle Scuole, di autorità civili e militari, dei familiari e del Corpo accademico dell’Istituto, gli Ufficiali del 195° Corso di Applicazione “Impeto” hanno prestato giuramento.



Progetto "La diffusione della Cultura della Legalità tra i giovani"

Il 4 novembre 2015, in concomitanza con il "Giorno dell'Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, Caserme aperte" ha avuto luogo la presentazione del progetto "La diffusione della Cultura della Legalità tra i giovani" alla quale erano presenti i due artisti testimonial Flavio Insinna e Raf.



Visita di una delegazione della Gendarmeria turca

Il 18 novembre 2015, nell'ambito del piano di cooperazione Italia-Turchia, una delegazione della Gendarmeria turca ha visitato la Scuola.



Commemorazione delle vittime degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015

Il 27 novembre 2015, nel corso dell'Alzabandiera, il Comandante della Scuola Ufficiali Carabineiri, Gen. D. Vittorio Tomasone, alla presenza degli Ufficiali frequentatori, ha reso omaggio alle vittime degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015, intonando la "Marsigliese" (video della cerimonia).

Pubblichiamo, altresì, lo scambio epistolare tra il Gen. D. Vittorio Tomasone e il Gen. Isabelle Guion de Méritens, Comandante della Scuola Ufficiali della Gendarmeria Nazionale francese.





*Scuola Ufficiali Carabinieri
Al Generale Comandante*

Roma, li 18 novembre 2015

Signor Generali,

a nome della Scuola Ufficiali Carabinieri, voglio rappresentare a Lei e alla gloriosa Scuola della Gendarmeria Nazionale, i nostri sentimenti di cordoglio e di affettuosa vicinanza.

Siamo vicini alla Francia e ai nostri fratelli Francesi.

Nel giorno dei funerali, qui, nel Piazzale delle Bandiere, verrà issato il tricolore francese accanto a quello italiano.

Tutti intoneremo la "Marsigliese".

Insieme ai miei Carabinieri di ogni grado abbraccio Lei e i Suoi Gendarmi di ogni grado.

*A presto il piacere di vedervi qui a Revere.
Molti cari saluti.*

Gen. D. Vittorio Tomasone

V. Tomasone

Madame
Général Isabelle Guion de Meritens
Commandant
l'Ecole des Officiers
de la Gendarmerie Nationale
Avenue du 13ème Dragons
77010 - Melun Cedex (Francia)

ECOLE DES OFFICIERS
DE LA
GENDARMERIE NATIONALE



Le Général

Melun, le - 8 DEC. 2015

N° 0000079358
GEND/EOGN

Mon Général,

Par lettre en date du 18 novembre 2015, vous avez bien voulu me faire part de vos sentiments d'amitié et de votre sympathie attristée à l'égard du peuple français à la suite des attentats du 13 novembre dernier à Paris.

Je vous en remercie et suis très sensible au fait que l'ensemble des personnels de votre Ecole entonne la Marseillaise au moment même où, en France, une minute de silence sera organisée. Ce moment commun illustrera une fois de plus les liens fraternels noués entre nos deux Pays et nos deux Institutions.

Je vous prie de croire, Mon Général, en l'expression de mes meilleurs sentiments.

Général Isabelle Guion de Méritens

*Monsieur le général de division Vittorio Tomasone
Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri
Via Aurèlia 511
00165 Rome
ITALIE*

RASSEGNA DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Anno XIII - n. 4 - luglio-agosto 1965

Premessa

Concludiamo l'anno delle celebrazioni del Centenario della Grande Guerra con un articolo pubblicato sul numero quattro della "Rassegna" del 1965, in occasione del cinquantenario dell'intervento italiano e del contributo dell'Arma dei Carabinieri al primo conflitto dell'Italia unita.

Alle ore quattro della notte tra il 23 e il 24 maggio 1915, le truppe del Regio Esercito italiano sferrarono il primo attacco dal presidio di Forte Verena, la fortezza italiana sull'Altopiano di Asiago posta al confine con l'Impero Austro-Ungarico, contro il vicino Forte Verle, dando così inizio alle ostilità sul nuovo fronte.

Nel suo elaborato, il Colonnello Enzo Avallone illustrava sinteticamente le motivazioni che "costrinsero" l'Italia a entrare in guerra e le difficoltà, sia in campo politico sia in quello militare, che dovette affrontare e che portarono all'epilogo ancora oggi tristemente commemorato; nel contempo egli ricorda altresì i Carabinieri Reali immolatisi nella dura battaglia del Podgora del 19 luglio 1915.

NEL CINQUANTENARIO DELL'INTERVENTO DELL'ITALIA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE

Col. di Art. (r) t.S.G. Enzo Avallone⁽¹⁾

Una degna celebrazione dell'entrata in guerra dell'Italia nel 1915 e dell'opera dell'Esercito italiano in quella guerra, degna come deve essere quella che si rivolge ai quadri dell'Arma, può - vorremmo quasi dire deve - prescindere dalla retorica e, lasciando parlare i fatti, illustrare perché l'Italia entrò nel conflitto; l'opportunità di tale decisione; le difficoltà che dovettero

(1) - Il Colonnello di Artiglieria Enzo Avallone è stato membro del Comitato romano dell'Unione Monarchica Italiana (UMI), Vice Segretario Generale del Partito Nazionale del Lavoro (PNL), ed eletto Consigliere Comunale di Roma. È autore del libro "Risposta a Montgomery", Giovanni Semeraro editore, 1959, Roma.

essere superate sia nel campo politico che in quello dell'organizzazione militare; i sacrifici sostenuti e i risultati conseguiti; le ripercussioni che tale grandioso evento ebbe sulla Nazione, sui suoi sentimenti, sulla sua vita, sul suo divenire. Verrà, così, implicitamente data una risposta a quanti, cogliendo occasione dal cinquantenario, hanno ritenuto di procedere a una revisione critica che nega validità alle ragioni dell'intervento e si schiera dalla parte dei neutralisti di allora: il perché di tale atteggiamento è facile a capire sul piano politico ed è altrettanto facile a distruggere sul piano storico.

Subito dopo la dichiarazione di guerra dell'Austria alla Serbia il nostro Governo proclamò la neutralità dell'Italia, giustificandola con la non esistenza del *emus foederis* previsto dal Trattato della Triplice. Tale atteggiamento era formalmente ineccepibile, tanto che gli Imperi Centrali, dopo i primi malumori, finirono per riconoscerne a denti stretti la legittimità, abbandonandosi a velenosi commenti solo quando passammo nel campo opposto. È altrettanto vero che se la sostanza dell'Alleanza cui partecipavamo avesse ancora, nel 1914, corrisposto agli interessi dell'Italia, probabilmente saremmo passati sopra alla forma e ci saremmo schierati con Vienna e con Berlino. Il fatto è che la Triplice Alleanza, concepita da noi più di trent'anni prima come una polizza di assicurazione nei confronti della Francia che, all'indomani dell'occupazione della Tunisia, appariva come la sola possibile nemica, si era andata svuotando di ogni significato a mano a mano che i nostri rapporti con la Francia stessa, specie dopo l'inizio del secolo, erano andati migliorando, mentre parallelamente peggioravano quelli con l'Austria, sia perché era sempre vivo il nostro sentimento irredentistico sia perché Vienna, estendendo progressivamente la sua influenza nei Balcani, tendeva ormai a un assoluto controllo dell'opposta sponda adriatica, sino ai confini con la Grecia, in netto contrasto con le nostre più elementari esigenze di sicurezza.

Si aggiungano, e non erano certo ultime cause del graduale evolversi dell'orientamento internazionale dell'Italia, lo schieramento dell'Inghilterra nel campo avverso agli Imperi Centrali, assunzione al trono di Vittorio Emanuele III e lo spostarsi dell'ago della politica interna verso posizioni e orientamenti più vicini alle democrazie occidentali che non alle autocrazie di Vienna e Berlino.

La dichiarazione di neutralità fu quindi accolta di buon grado dalla quasi totalità della Nazione, che difficilmente avrebbe accettato di marciare a fianco dell'Austria. Alla parte più sensibile della Nazione stessa, alla classe dirigente e soprattutto agli uomini di Governo appariva peraltro ben chiaro che la proclamazione della neutralità serviva solo a differire nel tempo la soluzione. E questa, per i più perspicaci, era da trovarsi nello scioglimento del dilemma: con gli Imperi Centrali o contro di essi - non in quello: pace o guerra. Molto si è scritto, in questi ultimi mesi, sulla non opportunità della nostra entrata nel conflitto; molto si è voluto criticare Salandra, da alcuni storici improvvisati definito come l'unico responsabile della nostra partecipazione; si è assistito, insomma, ad un rispolveramento di tutte le note tesi giolittiane che tentarono, nell'inverno '14 - '15 e nella primavera del '15, di trionfare contro gli interventisti. Si è voluto sostenere e si è cercato di dimostrare che entrammo in guerra senza alcun motivo, senza fini definiti, per soddisfare le velleità di pochi uomini e di pochi ambienti, si è stigmatizzata la cosiddetta volontà della piazza che si sarebbe imposta al Parlamento, si è perfino voluto sostenere che senza muovere un dito e senza sacrificare un uomo avremmo ottenuto certamente Trento e qualcosa anche al confine giulio.

La fallacia di queste tesi è facilmente dimostrabile. È comprensibile che Vienna e Berlino, la seconda più della prima, pur di scongiurare il nostro intervento offrirono all'Italia qualche modesta concessione territoriale; ma, e questo è il punto, a parte il fatto che si trattava di concessioni irrisorie che non soddisfacevano né le nostre aspirazioni irredentistiche né le nostre esigenze di sicurezza militare, chi ci garantiva che le promesse fatte nel momento del bisogno sarebbero state mantenute a guerra finita? Era tanto evidente questo pericolo che Salandra e Sonnino insistettero, nelle trattative, sulla clausola dell'immediata esecutorietà. Tuttavia, anche questa non avrebbe risolto niente: se Germania e Austria avessero vinto non avrebbero mancato di ritoglierci quanto concesso; se avessero perduto, ci avrebbe pensato la Francia a farci restituire all'Austria (verso la quale Parigi non aveva alcuna animosità) le terre eventualmente occupate. Una richiesta di concessioni territoriali senza intervento nel conflitto avrebbe avuto possibilità favorevoli nel solo caso che noi disponessimo di Forze Armate di grande potenza, tali

da poter costituire, a guerra finita, una minaccia consistente per i belligeranti esausti; in tale ipotesi sarebbe stato addirittura inutile trattare, perché sarebbe bastato farsi avanti a guerra finita. Questa non era la nostra situazione, né ha senso il dire che avremmo potuto armarci mentre gli altri si dissanguavano, perché sappiamo benissimo che, se non per le industrie, che riuscimmo ad attrezzare, per le materie prime e per l'alimentazione dipendevamo dai rifornimenti dall'estero.

La tesi della neutralità, che ci avrebbe consentito di ottenere discreti vantaggi senza affrontare sacrifici, a parte il suo cinismo, è quindi una tesi senza fondamento, che viene ora agitata perché fa comodo praticarla in relazione all'attuale situazione internazionale. A parte poi il conseguimento dell'unità nazionale, è chiaro che l'Italia sarebbe stata travolta dalla guerra anche contro la sua volontà: è la sua situazione geografica che lo detta, che non le consente di estraniarsi dai grandi conflitti. Ed infatti, svanita in poche settimane, da una parte e dall'altra dei belligeranti l'illusione di condurre rapidamente a termine una campagna vittoriosa, subentrata la sensazione che la guerra si sarebbe protratta a lungo e che avrebbe richiesto ingenti sacrifici, constatato che si era raggiunto un equilibrio sia pure precario, cominciò a farsi strada, sia negli Imperi Centrali che fra gli Alleati, il desiderio di smuovere i neutri e di portarli al proprio fianco. Tra i neutri, checché ne dicano oggi alcuni nostri scrittori facilmente inclini a sminuire sempre che possibile l'importanza del nostro Paese, il più appetibile per il suo apparato militare, nonostante le note deficienze, per la sua posizione strategica e per il suo potenziale demografico era senza dubbio l'Italia. La Francia cominciò a premere da un lato; dall'altro gli Imperi Centrali, resisi conto abbastanza presto che non era possibile portare l'Italia nel loro campo, puntarono sul mantenimento della neutralità. E mentre il Governo, pur conscio che l'unica strada che si apriva all'Italia era la guerra a fianco dell'intesa, doverosamente compiva passi e trattative per accertarsi che le concessioni lasciate intravedere da Berlino erano in realtà un espediente dilatorio, le tesi neutraliste trovavano disgraziatamente eco e presa in alcuni ambienti italiani, soprattutto parlamentari, e purtroppo nell'uomo che veniva ritenuto il migliore politico di cui allora disponesse l'Italia, l'onorevole Giolitti.

L'atteggiamento che venne allora assunto, certamente in buona fede, dall'ex Presidente del Consiglio non sarà mai deprecato abbastanza.

Esso fu causa di notevoli incertezze nelle ultime settimane delle trattative con gli Alleati occidentali; contribuì a creare intorno a noi un'atmosfera di sfiducia e di preoccupazione; spinse Parigi, timorosa di una sconfessione parlamentare a Salandra, ad annunciare apertamente l'avvenuta stipula del Patto di Londra, togliendo al nostro intervento le ultime possibilità di sorpresa (e sappiamo benissimo che fu solo all'ultimo momento che l'Austria fece affluire truppe dalle altre fronti); divise gli animi in Italia, mantenendo viva per tutta la durata della guerra una corrente, in Parlamento e fuori, ostile al conflitto, pronte ad alzare la testa ad ogni minimo insuccesso o mancato successo; contribuì, in sostanza, a dar forza all'opposizione di sinistra che altrimenti sarebbe stata isolata di fronte alla volontà della parte più viva e vitale della Nazione italiana.

Certo, l'uomo politico che venne considerato il padre spirituale di tale atteggiamento non voleva tutto questo ed era sicuramente pensoso del bene dell'Italia; ma sbagliò, ed ancora oggi il suo atteggiamento di allora è responsabile della svalutazione che vari scrittori, giornalisti, commentatori hanno tentato di fare del nostro sforzo in quella guerra, degli ideali che animarono capi responsabili e gregari, delle legittime aspirazioni e dei sinceri sentimenti che animavano quanti scesero nelle piazze a dimostrare e poi, contrariamente a quanto ora si vuol sostenere, corsero nelle trincee a pagare di persona.

La decisione del Governo Salandra di portare l'Italia nel conflitto a fianco dell'Intesa fu dunque, a nostro avviso, una saggia decisione.

Non del tutto felice, invece, il modo con il quale vennero condotte le trattative che sfociarono nel Patto di Londra. E non ci riferiamo tanto alle critiche, fatte a posteriori, per la mancata richiesta di Fiume e di consistenti territori coloniali.

Critiche nate dal senno di poi, giacché, come rilevò Salandra nel suo libro «L'intervento», fino al 1914 l'insofferenza fiumana per il dominio asburgico si era manifestata essenzialmente sotto forma di una richiesta di autonomia e non già di annessione all'Italia.

Quanto alla mancata impostazione del nostro problema di espansione africana, occorre tener presente che Salandra e Sonnino erano uomini di formazione ancora risorgimentale: il problema fondamentale era per essi quello di completare l'unità nazionale, ad essi sembrava che l'Italia avesse già fatto molto in cinquant'anni, che già molto stesse osando, e non si può pretendere che allargassero la loro visuale dal problema delle frontiere terrestri a quello delle frontiere marittime.

La nostra critica al modo con il quale le trattative vennero condotte si riferisce essenzialmente alla mancanza di unità d'azione tra autorità politica e autorità militare. Già all'inizio del conflitto il Governo aveva tenuto il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito nella più assoluta ignoranza delle proprie intenzioni, sì che il Generale Cadorna, assunto alla carica da pochi giorni e convinto che la dichiarazione di neutralità fosse solo un espediente per guadagnare tempo, aveva fatto proseguire sino al 26 agosto gli studi per l'attuazione del progetto di cooperazione italo germanica che prevedeva il trasporto della nostra 3^a armata sulla fronte franco tedesca. Quando poi il Governo inviò trattative con gli Alleati, le autorità militari vennero tenute rigorosamente all'oscuro dello sviluppo delle trattative stesse (e dire chi lei esse si trattava di territori da acquisire, quindi di un nuovo confine, per il quale le esigenze militari non potevano essere ignorate!) e, ciò che è più grave, della loro conclusione e degli impegni militari assunti dai politici (intervento in guerra entro trenta giorni dalla firma). Sì che la data dell'intervento, che entro un limite ragionevole di tempo era bene venisse definita dai Capi militari, veniva stabilita dai politici, indipendentemente da ogni considerazione sul grado raggiunto dalla mobilitazione occulta, dalla radunata e cioè dall'afflusso di uomini e mezzi. Quasi ciò non bastasse, veniva disdetta l'alleanza con l'Austria e la Germania, dando un chiaro preavviso delle nostre intenzioni ed eliminando ogni possibilità, sia pure minima, di sorpresa; infine l'atteggiamento neutralistico di larga parte della classe parlamentare spingeva Parigi a vincolarci apertamente con la pubblicazione del Patto di Londra. Vienna veniva così a conoscere la data del nostro intervento. Infine, effettuammo una formale, cavalleresca dichiarazione di guerra con esplicita comunicazione dell'ora di inizio delle ostilità.

In sostanza, non solo le autorità politiche avevano lasciato passare il momento favorevole per l'intervento (l'inverno, quando l'Austria era sotto il peso della grave sconfitta subita ad opera dei serbi); non solo circostanze da noi indipendenti congiuravano ad eliminare la sperata contemporanea offensiva russa (dato che gli austro tedeschi avevano prevenuto il comando zarista con l'offensiva di Gorlice-Tarnow), ma tutto veniva fatto da parte dei nostri uomini di governo per togliere alle nostre Forze Armate ogni pur modesta possibilità di far giocare la sorpresa a nostro favore. Frutto, tutto ciò, del non aver posto su chiare basi i rapporti tra potere politico e potere militare: vecchio problema della storia di ogni paese, meritevole di un lungo discorso.

L'Austria aveva dunque avuto il tempo. in fondo per colpa nostra, di prepararsi a sostenere il nostro urto. Eravamo, noi, preparati a darlo?

Per rendersi esatto conto di quanto potevamo fare il 24 maggio 1915 e dello sforzo compiuto dalle nostre Forze Armate - ma qui tratteremo esclusivamente dell'Esercito - nella guerra 1915-1918, bisogna innanzitutto porre mente a come e quando era nato questo Esercito, a quanta storia ed esperienza aveva, o meno, alle spalle.

L'atto di nascita del nostro Esercito datava 1860. Esso non aveva, quindi, l'anzianità di servizio e il patrimonio di glorie, di esperienze, di studi che potevano vantare gli altri eserciti europei (si faccia eccezione per l'esercito germanico, anch'esso giovanissimo, ma del quale l'esercito prussiano, vecchio di almeno duecento anni, aveva costituito il nerbo). L'Esercito italiano era nato nel 1860 dall'amalgama delle forze militari del Regno di Sardegna e di vari Stati minori della penisola, cui si erano aggiunte l'anno successivo le forze del Regno delle Due Sicilie. Dobbiamo con obiettività riconoscere che di tutte queste formazioni le uniche che avevano alle spalle un passato di glorie erano l'Esercito sardo-piemontese e quello napoletano. A differenza di quanto avvenne in Germania, dove gli Eserciti dei vari Stati componenti l'impero mantennero la loro individualità, si che quello prussiano, tra l'altro numericamente molto consistente, venne a costituire il modello cui ispirarsi, in Italia, data la costituzione unitaria dello Stato, non si ebbe un Esercito federale, ma una formazione unica, nella quale si fondevano e mescolavano le leve di tutta la Nazione.

In tale crogiuolo entravano, ovviamente, i quadri piemontesi e borbonici, ma il loro peso numerico si diluiva nella massa. Si aggiunga che lo scarso livello culturale dei coscritti di un secolo fa era causa che poco potesse significare, alle loro orecchie e ai loro cuori. Il ricordo delle battaglie dell'Assietta, della Madonna dell'Olmo, di Torino ed altre, patrimonio di gloria dei piemontesi. Quanto all'Italia Meridionale, già i Borboni, protesi a far dimenticare il periodo di regno di Gioacchino Murat, avevano fatto di tutto per addormentare il ricordo delle glorie conquistate dalle truppe napoletane in Spagna e in Russia. E lo stesso dicasi per le altre regioni d'Italia, ove le recenti glorie dell'Esercito italico del Viceré Eugenio erano coltivate da pochi.

In sostanza, l'Esercito che nel 1860 prendeva la denominazione di «italiano» abbandonando quella di «Armata sarda» era un Esercito nuovo, giovane, che non aveva alle spalle una tradizione militare comune cui appoggiarsi. Se molti secoli fa, quando esisteva un grande divario di civiltà fra i vari popoli, si poteva parlare di un differente valore in combattimento degli stessi, si può invece affermare che nei secoli XIX e XX le capacità combattive degli uomini dei vari eserciti si equivalgano in sede teorica e che la differenza di rendimento, di risultati dipenda dall'esistenza di tradizioni, dalla preparazione dei quadri, dai mezzi a disposizione, dall'addestramento.

Già abbiamo detto delle tradizioni in generale; nulla, da noi, che potesse, ad esempio, paragonarsi al fascino che esercitava nell'Esercito francese il periodo napoleonico. Ma anche nel campo della preparazione dei quadri e dello spirito di questi non esisteva una lunga tradizione, giacché, fatta eccezione per parecchie famiglie piemontesi e per alcune napoletane, la struttura politica dell'Italia negli ultimi secoli non aveva consentito il solidificarsi di un'abitudine familiare vite tramandasse di padre in figlio l'esercizio delle armi. E non è chi non veda quale importanza abbia, nei comandi come in testa ai reparti, il portare un cognome che ha già dato onorata prova di sé sotto le Bandiere. La lunga soggezione di parte dell'Italia al dominio straniero e il frazionamento del restante della penisola in piccoli stati era poi causa che il nuovo Stato unitario non potesse contare su una larga classe dirigente preparata alle sue funzioni: ciò era vero anche per le Forze Armate.

L'Esercito piemontese, per la situazione internazionale vissuta prima dal Ducato di Savoia poi dal Regno di Sardegna, aveva dovuto in ogni conflitto alternarsi nell'alleanza ora con l'una ora con l'altra delle grandi potenze confinanti, sì che la direzione delle operazioni militari, anche se a volte formalmente affidata al Duca di Savoia o al Re di Sardegna, era stata sempre, nella sostanza, nelle mani dell'alleato (vedi caso di Vittorio Amedeo II e del Principe Eugenio).

Mancava dunque, in Italia, una lunga tradizione di cultura, di preparazione, di esperienza alla condotta delle grandi operazioni. E se si pensa che dalle cinque divisioni del 1859 dell'Esercito sardo-piemontese si era già passati, nel 1866, alle venti del nuovo Esercito italiano, ci si renderà conto unto sforzo cui è stata sottoposta la Nazione per fornire i quadri di un organismo moltiplicatosi per quattro in pochi anni e chiamato ormai a compiti autonomi e gravosi sulla scena europea.

Tema doloroso è sempre quello dei mezzi. Noi militari siamo, in genere, propensi a dar la colpa della deficienza di mezzi ai politici, ritenendo che questi non soddisfino mai a sufficienza le richieste degli organismi militari. Ciò è in gran parte vero, perché i politici credono, per abitudine, di allontanare le guerre non pensandoci e non preparandosi.

D'altra parte, nel nostro caso specifico, i politici avevano delle giustificazioni.

Lo Stato italiano, quando nacque, dové fare di tutto: dalle strade alle ferrovie, dalle scuole agli ospedali, dai porti alle linee telegrafiche, creando una struttura statale che non esisteva se non in forma embrionale e frazionata.

In tale situazione non c'è da meravigliarsi se gli uomini di governo cercavano di lesinare sulle spese militari, tanto più che, una volta entrati nella Triplice Alleanza, si ritenne di aver inquadrato il problema militare in una cornice di sicurezza e di potersi limitare a modeste misure di carattere difensivo al confine con la Francia, ritenuta intransitabile.

I capi militari di allora furono fin troppo condiscendenti alle esigenze di bilancio e l'organismo militare italiano, soprattutto quello di terra, perse gradatamente di efficienza sino all'inizio del nuovo secolo.

La nomina del Generale Conrad von Hotzendorf, fiero nemico dell'Italia, a Capo di Stato Maggiore dell'Esercito austro ungarico nel 1906, l'annessione all'Austria della Bosnia Erzegovina, la politica dell'Arciduca ereditario, lasciarono gradatamente intendere che il vero pericolo per noi veniva ormai dal confine orientale, non potendosi escludere che l'Austria, circondata da Stati tutti (eccezion fatta per la Germania) potenzialmente suoi nemici, si decidesse a una guerra preventiva. E l'Italia, secondo Conrad, era il primo nemico da abbattere. Per nostra fortuna, al momento in cui queste preoccupazioni andavano aggravandosi, il Generale Alberto Pollio veniva chiamato alla carica di Capo di Stato Maggiore del nostro Esercito.

La situazione, quale gli si presentava, era tutt'altro che rosea. Il contingente di leva chiamato annualmente alle armi era stato gradatamente ridotto, negli ultimi anni, per esigenze di bilancio; scarse erano quindi le riserve istruite e l'esercito di campagna avrebbe dovuto mobilitarsi con gran numero di classi, ciò che sarebbe andato a detrimento della sua efficienza. Grave era il problema dei quadri per le unità di nuova formazione, poiché a quell'epoca il servizio come ufficiale di complemento quasi non esisteva; ma oneroso, soprattutto, il problema dell'armamento, dovendosi, ormai provvedere al rimodernamento delle artiglierie da campagna, sostituendo quelle a deformazione a quelle ad affusto rigido, mentre si sentiva l'esigenza di artiglierie pesanti campali, cioè di portare al seguito delle truppe operanti calibri superiori al 75 o al 100. L'esperienza della guerra russo giapponese poneva poi l'accenti, sull'indilazionabile necessità di dare alla fanteria la nuova terribile, arma, la mitragliatrice, e di aumentare i mezzi e il personale del genio.

La frontiera orientale, cioè proprio quella su cui si addensavano i nemici, era praticamente sprovvista di fortificazioni, particolarmente necessarie in un terreno dove la linea di confine correva nella piatta pianura friulana. La rete ferroviaria che adduceva a tale frontiera era insufficiente come numero di linee, come armamento, come piani caricatori, sì che la nostra radunata era prevista molto arretrata, al coperto del Piave. Scarse erano le dotazioni di munizioni, specie se paragonati ai larghi consumi intravisti nella guerra russo giapponese, dove le battaglie non erano più durate ore, come nella guerra del 1870, ma giorni.

Pochi gli stabilimenti militari, nessuno studio o predisposizione per una produzione affidata all'industria privata. Non sufficienti, infine, le dotazioni di vestiario, limitate in gran parte alle sole serie estive.

Questi, elencati solo per sommi capi, i gravi problemi che il Generale Pollio trovava sul tappeto assumendo nel 1908 la carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Dire come egli li affrontò e li risolse, smentendo l'affermazione che un uomo di studio non può essere uomo di azione, non è cosa possibile nel breve volgere di un articolo e non è neanche necessaria, perché i dati inerenti a tale attività sono facilmente reperibili.

Basti affermare come sia merito quasi esclusivo del Generale Pollio, e naturalmente dei collaboratori di cui seppe circondarsi, se nel 1914 il Generale Cadorna trovò un organismo nettamente migliorato rispetto ad alcuni anni prima, organismo su cui poté basarsi per creare quella macchina progressivamente sempre più poderosa che portò nel 1917 sull'orlo della vittoria, conferendole la capacità di resistere al colpo di Caporetto e di riprendersi poi per la vittoria finale. Migliore ancora sarebbe stata la situazione all'assunzione di Cadorna se, nel 1911, non fosse intervenuta la guerra di Libia.

È perfettamente noto come la costituzione di un corpo di spedizione in Libia, ottimamente organizzato e che pose in luce i progressi da noi conseguiti, venne peraltro a sconvolgere i magazzini di mobilitazione di quasi tutto l'Esercito. stante la necessità di costituire le unità per la Libia con un mosaico di reparti provenienti da diversi reggimenti; e ciò per l'opportunità sociale di ripartire sacrifici e perdite su tutti i Distretti di reclutamento.

La situazione che si andò poi creando nei territori occupati richiese nuove forze. nuove sottrazioni alle nostre scorte non consistenti. Tutto ciò è risaputo; interessa, sembra, a noi, porre in rilievo come una fatalità storica abbia voluto che la partecipazione dell'Italia alle due guerre mondiali, le più impegnative della storia, fosse preceduta da campagne particolari (Libia nel 1911-14; Etiopia nel 1935-36; Spagna nel 1936-39) che insieme all'innegabile vantaggio dell'acquisizione di un'esperienza bellica da parte dei quadri, hanno presentato lo svantaggio di un depauperamento dei nostri mezzi.

La mirabile opera di ricostruzione del Generale Pollio, già ostacolata nella primavera del 1914 dal rifiuto del Ministro del Tesoro di accogliere la richiesta di 600 milioni per il bilancio della Guerra, posta come condizione dal Generale Porro per accettare tale dicastero, veniva poi interrotta dalla morte dello stesso Capo di Stato Maggiore, avvenuta il 1° luglio 1914. Per la sua sostituzione, con procedimento insolito, vennero interpellati i cinque Comandanti designati d'Armata: Cadorna, Frugoni, Nava, Zuccari e Brusati. All'unanimità fu designato Cadorna, che entrò in funzione il 27 luglio. La prima guerra mondiale stava per scoppiare e la massima carica dell'Esercito era rimasta vacante 27 giorni, in una critica fase di preparazione.

La crisi dei rapporti tra potere politico e potere militare si aprì quasi subito. Già abbiamo detto come il Governo, proclamata la neutralità, omettesse di render noto al Capo di Stato Maggiore il proprio orientamento politico, facendo quindi perdere agli uffici dello Stato Maggiore quasi tutto il mese di agosto in studi inutili; una un dissidio più grave nacque sull'opportunità, o meno della mobilitazione. Cadorna era stato favorevole ad una dichiarazione di mobilitazione ai primi di agosto, quando essa sarebbe apparsa come misura di garanzia della neutralità; giustamente si oppose ad una mobilitazione palese da dichiararsi qualche settimana dopo, quando sarebbe suonata aperta minaccia all'Austria che, con le sue forze già pronte, avrebbe potuto coglierci in flagrante crisi di radunata. Il mancato accoglimento della proposta di Cadorna di mobilitare subito obbligò quindi a ricorrere ad una mobilitazione occulta, facendo affluire i riservisti ai corpi ancora in sede, sistema completamente opposto a quello previsto e che portò quindi ad un notevole sconcerto, costringendo a rifare tutto il piano dei trasporti di radunata. Ma non era questo il solo e più grave problema che Cadorna dové affrontare nei pochi mesi che passarono dall'agosto al maggio.

La trasformazione delle artiglierie da campagna, avviata da Pollio, non era stata completata e l'esperienza dei primi mesi di conflitto andava gradatamente dimostrando quanto maggiore fosse il numero di cannoni necessario rispetto a ciò che si era previsto; come sul campo di battaglia venissero portate artiglierie sempre più potenti; come i consumi di munizioni salissero alle stelle.

Il Generale Cadorna, resosi conto che i nostri pochi stabilimenti militari non avrebbero potuto affrontare tante esigenze, propose ben presto che si studiasse e si ponesse mano alla mobilitazione industriale: ma dovemmo aspettare l'effettiva entrata in guerra perché la proposta venisse accolta. Vi era, ancora, il problema dei quadri; quello delle dotazioni di vestiario, aggravato dalla campagna di Libia, e reso preoccupante dalla constatazione dei larghi consumi e delle forti necessità palesate dalle campagne invernali, quando ancora pochi mesi prima tutti pensavano a guerre risolte nel giro dei pochi mesi della buona stagione. Non è possibile, in poche pagine, riassumere i provvedimenti che vennero presi e le cui statistiche risultano dalle pubblicazioni ufficiali. Vogliamo solo, con il rapido accenno dato alla complessità dei problemi, rispondere alle facili critiche di chi, non essendosi mai occupato di organizzazione, è pronto a prendere la penna in mano per proclamare le constatate deficienze, omettendo di rilevare quanti sforzi vennero fatti e a quali accorgimenti si fece ricorso. Il fatto è che il conflitto si presentò ben presto di dimensioni colossali, inimmaginabili in precedenza: la vastità dei consumi, dei mezzi necessari, delle nuove esigenze sorprese tutti, politici e militari, di tutti i Paesi belligeranti.

Per quanto ci riguarda e tenuto conto della nostra modesta attrezzatura industriale, nel 1914, possiamo dire che si fecero miracoli.

Basti pensare che, entrati in guerra con poche centinaia di automezzi, ne avevamo alla fine 35.000, tutti costruiti in Italia, e che ne fornimmo agli alleati; che da una cinquantina di apparecchi la nostra linea di volo salì a duemila aerei. E non occorre, crediamo, ricordare come fosse difficile abituare i nostri uomini politici di allora, onesti e precisi amministratori ma spesso di non lungimiranti vedute, a spese la cui entità sembrava ad essi pazzesca e la convenienza discutibile: furono rifiutate centomila lire di allora necessarie per dotare i reggimenti di fanteria di pinze tagliafilì!

Fino all'assunzione del Generale Cadorna alla carica di Capo di Stato Maggiore non era esistito un nostro piano di operazioni offensive nei confronti dell'Austria. La necessità, peraltro, di avviare operazioni di tale genere si palesava evidente, dato che saremmo entrati in guerra di nostra volontà e al fine di liberare le terre irredente.

Non ricorderemo qui i dettagli del piano studiato da Cadorna e che si cercò di attuare, piano che in sostanza prevedeva la difensiva sul saliente trentino, accompagnata da azioni locali intese a migliorare le posizioni; azioni offensive a carattere locale da parte della 4a armata (Cadore); difensiva sulla displuviale carnica e azione offensiva decisiva da parte della 2^a e 3^a armata sulla fronte giulia, mirando a muovere con la sinistra in avanti per raggiungere la conca di Lubiana.

Offensiva, ben inteso, da svolgere in concomitanza con una concentrica azione offensiva dell'esercito serbo e di quello russo, sì da costringere in una morsa le forze austriache.

Il Generale Cadorna è stato oggetto di vivaci critiche per tale di disegno operativo. Vi è chi ha scomodato Napoleone, per ricordare come questi avesse sempre sostenuto che non era possibile procedere verso oriente se non si eliminava in precedenza la minaccia proveniente dal Trentino, vi è chi ha accusato Cadorna di non avere tratto alcun insegnamento dall'esperienza altrui dei primi mesi di guerra, progettando un'offensiva senza possibilità di riuscita. Tutto ciò è senza fondamento.

Napoleone aveva scarsità di forze e, non potendo contemporaneamente garantirsi nel Trentino e muovere verso est, doveva optare per la soluzione di sicurezza. Cadorna aveva le forze sufficienti per tenere atteggiamento difensivo in un settore e offensivo nell'altro: il suo ragionamento per aver preferito l'offensiva ad oriente è limpido e inattaccabile: tra l'altro, era quello che lo portava alla cooperazione strategica con russi e serbi.

Quanto all'accusa di non aver fatto tesoro della esperienza altrui, in altri termini di non aver accettato in partenza la guerra di trincea, sembra chiaro che nessun comandante, specie di una nazione che entra in guerra di sua volontà, possa rinunciare, a priori, ad un piano offensivo. Comunque, se la guerra si era presto stabilizzata ad occidente, altrettanto non poteva dirsi della fronte russa e di quella serba e, quando il piano di Cadorna venne concepito, esistevano i presupposti di una attuazione e di una possibile guerra di movimento: presumibile superiorità da parte nostra, sorpresa sia pure limitata nel tempo, contemporanea (questi erano gli accordi) offensiva serba e russa.

Noti era allora prevedibile che i russi si sarebbero trovati, a maggio del 1915, in piena ritirata e che i serbi si sarebbero abbandonati alla più completa inazione, consentendo all'Austria di togliere dal loro fronte tutte le truppe che avevano qualche capacità operativa. Né Cadorna poteva immaginare che gli sviluppi dell'azione politica avrebbero tolto ogni possibilità di sorpresa. Quando poi tutti questi elementi congiurarono a nostro danno, è doveroso riconoscere che il Capo di Stato Maggiore tramutò rapidamente e saggiamente il piano iniziale in una operazione intesa a garantire sbocchi offensivi oltre Isonzo e nulla più.

Lo spazio non consente di rievocare le operazioni di vari anni di guerra, le condizioni in cui vennero intraprese, i risultati ottenuti o mancati: ci limiteremo perciò a qualche dato e a qualche cenno sugli avvenimenti più significativi, comprendendo fra questi anche quelli sfavorevoli, perché siamo convinti che è proprio dagli insuccessi che si traggono i migliori e maggiori insegnamenti. L'Esercito che scese in campo nel maggio del 1915 era ordinato su 4 armate, 14 corpi d'armata, 35 divisioni di fanteria, una divisione bersaglieri, 4 divisioni di cavalleria.

La sua forza, a mobilitazione ultimata, superò di poco il milione di uomini, con 31.000 ufficiali; disponeva di oltre 200.000 quadrupedi, di poco più di 3.000 automezzi. Il numero dei pezzi di artiglieria superava di poco i 2.000, di cui solo 112 pesanti campali e 132 del parco d'assedio. Solo 618 le mitragliatrici (contro le 1246 previste) e quasi inesistenti le dotazioni di bombe a mano.

Nonostante queste ed altre deficienze era tuttavia un complesso poderoso, che avrebbe potuto raggiungere, soprattutto per lo spirito che lo animava, buoni risultati iniziali, se avesse potuto essere impiegato subito con tutto il suo peso. Purtroppo le varie cause che avevano influito a modificare i piani di mobilitazione e radunata e le difficoltà con cui si andava sopperendo alle deficienze dei mezzi fecero sì che al 24 maggio solo un'aliquota delle forze destinate al primo sbalzo offensivo fosse disponibile; e i pochi giorni che furono ancora necessari per montare il nostro dispositivo giovarono più agli austriaci che a noi, bastando alla difesa - proporzionalmente - un minor afflusso di forze per mutare il rapporto a proprio favore.

È doveroso però rilevare che i risultati iniziali, certo inferiori alle aspettative, dipesero anche dallo scarso spirito di iniziativa e dall'eccessiva prudenza di molti comandanti.

Per verità, lo stesso Capo di Stato Maggiore aveva forse esagerato nel raccomandare ai comandanti di armata di procedere con cautela; giocava evidentemente in lui il ricordo dell'avventatezza, per non dire altro, con la quale l'Esercito italiano aveva proceduto il 24 giugno del 1866 al di là del Mincio, giungendo a una battaglia d'incontro non prevista e non preparata.

Ma se il ricordo di Custoza poteva spiegare l'atteggiamento prudentiale di Cadorna, è anche vero che egli parlava a dei Comandanti d'Armata, che avrebbero dovuto intendere le sue parole come un invito a procedere inquadri in una cornice di sicurezza e non come una giustificazione nel freno che ponevano ai propri dipendenti; molti dei quali, tra l'altro, e valga per tutti il caso del comandante la divisione di cavalleria incaricata di impadronirsi dei ponti di Pieris, avevano bisogno di essere spinti e non di essere frenati.

Questa nostra critica alla mancanza di slancio e di iniziativa vuole essere un ammaestramento ed un monito. Il mestiere delle armi è difficile proprio perché è l'unico che nei periodi di prova e in laboratorio, ovverosia nelle esercitazioni e nelle manovre di pace, non può riprodurre le condizioni di guerra.

Si crede di avere la garanzia dell'attitudine di un capo ad esercitare il comando in guerra, della sua capacità professionale; all'atto pratico entrano in gioco fattori imponderabili e uomini su cui si sarebbe giurato si rivelano inferiori al loro compito, altri rivelano qualità insospettate.

Questo spiega il perché di tanti siluramenti agli inizi di ogni guerra (quanti non ne vide l'esercito francese?) e contribuisce a chiarire il fallimento di piani accuratamente studiati: vedi il caso dei tedeschi alla Marna. Ed è necessario tener presente cosa significhi il passaggio brusco dalla pace alla realtà della guerra per poter attuare in pace tutti gli accorgimenti possibili, tutte le forme di addestramento più prossime alla realtà, tutte le modalità più acconce per formare i caratteri e predisporli al cimento, riducendo al minimo le possibilità di sorprese.

Lo scarso spirito di iniziativa fu purtroppo da noi, cosa stranissima in un popolo certamente geniale, un male ricorrente: lo scontammo a Santa Lucia nel 1848, l'anno dopo alla vigilia di Novara e nel corso stesso della battaglia, il 24 giugno del 1866 a Villafranca, molte volte nella prima guerra mondiale; in Etiopia alla prima battaglia del Tembien. È un argomento sul quale dobbiamo meditare.

Il fallimento, in pratica, del piano iniziale, il passaggio anche in Italia alle forme della guerra di trincea avrebbero dovuto, dicono molti critici, spingere Cadorna a rinunciare ad ogni conato offensivo, fino a quando non si fossero verificate le condizioni favorevoli ad un successo. Questa tesi è una contraddizione in termini. Chi la fa dimentica che noi non conducevamo una guerra da soli e per nostro conto, anche se il nostro teatro di operazioni non aveva rapporti con quello franco-germanico. Noi eravamo in una coalizione e questa coalizione aveva ormai adottato come sua strategia quella idi logoramento: avrebbe vinto chi avrebbe resistito un attimo più dell'avversario. Proprio per logorare l'avversario si imponeva di attaccarlo in continuazione: sia i capi politici, sia i capi militari della coalizione ritenevano che solo un persistente atteggiamento offensivo, ora su una fronte, ora su un'altra, avrebbe consumato mezzi, uomini, energie del nemico.

I francesi si mantennero fedeli a quest'orientamento sino all'offensiva Nivelles; noi fino alla battaglia della Bainsizza; gli inglesi sino a tutto il 1917; praticamente vi si rinunciò solo quando la defezione russa mutò i rapporti di forza ed apparve, conseguentemente, più saggio attendere il peso degli americani. Noi non potevamo sottrarci all'impostazione comune; anzi, eravamo meno degli altri in condizioni di farlo, perché molti nostri rifornimenti dipendevano dal buon volere degli alleati, e questo era condizionato dall'adempimento degli impegni offensivi. Tutto ciò spiega, senza far ricorso ad inesistenti manie velleitarie, il perché delle undici battaglie dell'Isonzo; senza contare che, a mano a mano che il tempo passava e che le forze schierate contro di noi aumentavano di numero, si rendeva necessario svolgere azioni offensive locali che contribuissero a migliorare le nostre posizioni, portandoci su terreno più idoneo alla difesa. Tale fu il motivo, per esempio, che ci portò nel 1916 alla battaglia di Gorizia.

Molte cose, come si vede, si spiegano solo che ci si rifletta sopra senza preconcetti; così, ad esempio, come si spiega l'attacco frontale, tanto criticato, quando si pensi che la fronte di combattimento era appoggiata ad ostacoli inaggirabili (Svizzera - mare) e che per sfondarla non si poteva far altro che attaccare frontalmente.

L'impostazione della battaglia di Gorizia, che aveva per fine essenziale l'eliminazione della testa di ponte austriaca che copriva la città, costituendo un pericoloso sbocco offensivo del nemico ad occidente del fiume, era già allo studio quando venimmo sorpresi dall'offensiva austriaca sugli altipiani (maggio del 1916).

L'eliminazione dalla lotta della Serbia suggeriva infatti all'Austria di procedere ad un analogo tentativo nei nostri confronti. L'attacco nel saliente trentino, il più difficile ad alimentare ma il più redditizio strategicamente perché coglieva alle spalle il grosso del nostro esercito, era un vecchio sogno del Generale Conrad; egli vi insisterò anche nel giugno 1918. Le vicissitudini di questa battaglia, il cui fine ambizioso era chiaramente sottolineato dal nome di «*strafe expedition*», spedizione punitiva contro l'alleata fedifraga, sono note.

A noi preme rilevare come il Comando Supremo italiano, pur non credendo all'eventualità dell'offensiva, avesse preso tutte le misure precauzionali possibili, sia inviando gradatamente nuove forze all'armata minacciata, sin dalle prime segnalazioni di questa; sia predisponendo alla parata animi e menti, sì che gli uni e le altre erano pronti quando fu necessario studiare e realizzare in pochi giorni il mirabile concentramento in pianura, di fronte ai possibili sbocchi dell'attacco, di oltre centomila uomini trasportati per ferrovia e con automezzi, dalla fronte giulia.

L'operato del nostro Comando Supremo in vista di questa battaglia e durante la stessa costituisce mirabile materia di studio e fonte d'insegnamento, perché dimostra come veramente deve comportarsi un Comando: attribuire sempre al nemico l'ipotesi per noi più sfavorevole (anche se giudicata irrazionale), predisporre alla parata e mantenersi sempre in condizione di avere libertà d'azione. Il che vuoi dire, in parole povere, disponibilità di riserve razionalmente economizzate.

Alla parata contro la sorpresa austriaca il nostro Comando fece seguire una sorpresa che non trovò parata da parte avversaria. La battaglia di Gorizia trovò l'avversario impreparato, soprattutto spiritualmente: esso non si attendeva una così rapida riconversione del nostro dispositivo da occidente ad oriente, non si attendeva uno sforzo così massiccio, nè l'impiego a massa delle bombarde, che finalmente risolsero il problema dell'apertura dei varchi nei reticolati.

Gorizia fu un pieno successo, poiché essa va considerata per il fine che ci si era prefisso (eliminazione della testa di ponte austriaca del Sabotino - Podgora) e non in base agli obiettivi che le si sono voluti attribuire, a posteriori, sulle ali del successo tattico.

L'anno 1917, che pur doveva chiudersi con la dolorosa ritirata al Piave, vide l'Esercito italiano raggiungere nell'estate un grado di potenza forse mai più toccato. Questo giovane esercito, che abbiamo visto entrare in un conflitto colossale senza una grande tradizione alle spalle, senza una dottrina sua propria, con mezzi inadeguati, con quadri forniti da una classe dirigente di recente formazione, aveva ormai raggiunto il livello dei più quotati e famosi eserciti del mondo. Il Generale Cadorna era forse l'unico fra tutti i Capi militari dell'Intesa ad avere una visione globale del conflitto, non condizionata da egoismi nazionali. Nel campo tattico il Generale Capello si dimostrava uno dei migliori comandanti apparsi sulla scena della guerra.

Lo Stato Maggiore, la cui preparazione tecnico professionale su basi moderne non risaliva a più di cinquant'anni all'indietro, vantava al suo attivo la doppia manovra per linee interne del 1916. Le fanterie avevano dimostrato di uguagliare, se non superare, nel loro slancio offensivo, la famosa «furia francese». Quanto allo sforzo organizzativo, basti citare poche cifre: dal 1915 al 1917 i comandi di corpo d'armata erano saliti da 14 a 25, il numero delle divisioni di fanteria era passato da 35 a 65, quello dei reggimenti di fanteria da 146 a 238, i reggimenti bersaglieri da 13 a 20, i battaglioni alpini da 52 a 85. Nell'ottobre di quell'anno erano già stati costituiti 22 reparti d'assalto e le compagnie mitraglieri toccavano la cifra di 2.000. Più rilevante di ogni altro l'incremento dell'artiglieria: da 2.000 pezzi a 6.950, di cui 841 pesanti campali e 3.448 del parco d'assedio.

Il Genio, oltre alla creazione di nuove specialità, aveva raddoppiato la sua forza e moltiplicato le sue attrezzature; l'aeronautica terrestre toccava i 650 apparecchi.

Mirabile sforzo dunque, mirabile esempio di capacità organizzativa, di volontà, di spirito di sacrificio da parte di tutta la Nazione, degli uomini nelle trincee come di quelli nelle officine e nei campi, delle donne che sostituivano gli assenti e celavano il pianto; ottima prova, pur fra contrasti, dissapori, deficienze, della classe dirigente politica, industriale, militare.

Naturalmente, tutto ciò non era stato ottenuto senza dolori, senza molto sangue, senza sacrifici enormi. Centinaia di migliaia di caduti, di feriti, di mutilati erano lo scotto pagato perché la Nazione, alla sua prima grande prova unitaria, dimostrasse la sua vitalità e le sue capacità. Come ogni organismo sottoposto a sforzi eccessivi, qualcosa cominciava a scricchiolare, qualche molla cedeva, qualche volontà si indeboliva. Ai più incerti, ai meno convinti lo sforzo sembrava inutile; e le capacità di reazione dell'organismo potevano venire a mancare nel momento ultimo e più difficile, anche perché la guerra, come spesso accade, si traduceva nel sacrificio dei migliori. Centinaia e centinaia di giovani quadri effettivi avevano lasciato la vita nello slancio generoso con il quale avevano tentato nei primi mesi di supplire alla deficienza dei mezzi: la loro assenza si sarebbe sentita nel momento della prova più dura.

La battaglia della Bainsizza, dandoci la prima consistente vittoria tattica, appagando con un'avanzata di chilometri il desiderio dell'opinione pubblica, realizzando un effettivo sfondamento della fronte, portando in sostanza le difese austriache sull'orlo del crollo (solo all'ultimo momento il nemico rinunciò a ripiegare al di là del vallone di Chiapovano), se aveva dimostrato la potenza del nostro organismo aveva anche teso la corda dell'arco al limite di rottura. Non solo di battaglia in battaglia le perdite aumentavano (anche perché, inevitabilmente, peggiorava l'inquadramento), ma l'allarme era stato così forte in Austria che essa non poteva non correre ai ripari, decidendosi a chiedere aiuto al più forte alleato. E il momento era favorevole, perché cominciavano a rendersi disponibili verso occidente le divisioni ricuperate dal crollato fronte russo.

Un evento come quello della 12^a battaglia dell'Isonzo, comunemente nota come battaglia di Caporetto, per il quale un esercito, che per due anni e mezzo era stato all'offensiva portando, unico fra tutto gli eserciti dell'intesa, le sue forze in territorio nemico; che poche settimane prima aveva varcato un fiume incassato fra alte pareti, in presenza del nemico, dilagando sulla Bainsizza; che i suoi Capi di vario livello gerarchico dicevano pronto a sostenere impavidamente l'uno; all'improvviso cede su una fronte ristretta e, per effetto di tale unico cedimento, è costretto a ripiegare per decine di chilometri, con perdite gravissime di uomini e materiali e poi, senza alcun aiuto esterno, ridotto di forze alla metà, quando il nemico lo crede finito, si riprende, si arresta, fa fronte all'avversario, lo inchioda un evento di tale genere non è spiegabile facilmente e non può dipendere da cause di solo ordine morale o militare o politico, come volta a volta è stato scritto. Poche battaglie hanno suscitato tanto interesse, poche hanno visto tanta mole di scritti; ma, in mancanza del verbo ufficiale, non essendo ancora la Relazione ufficiale dell'Ufficio Storico dello Stato Maggiore giunta a coprire gli avvenimenti in questione, dobbiamo pur dire che la maggior parte delle fonti, utilissime per chiarire questo o quel punto, risente tuttavia di punti di vista personali. Forse, l'esame più obiettivo, perché fatto da uno studioso non interessato, è quello del Colonnello francese Conquet; quanto noi diremo nasce da un ulteriore vaglio critico di tale studio.

Sembra chiaro, per la vastità stessa dell'evento, che Caporetto non è un semplice incidente, conseguente al capriccio della fortuna.

È la risultante di tutti gli elementi di forza e di debolezza dei due avversari e nasce da cause di ordine politico, di ordine psicologico e morale, di ordine geografico, di ordine professionale e tecnico. Si ritenne in un primo momento che le cause di ordine morale fossero state predominanti, successivamente si diede da molti studiosi il maggior peso alle cause di ordine materiale: in realtà, non sembra possibile separare le une dalle altre.

Cause di ordine politico furono indubbiamente il dissenso esistente nel Paese circa l'opportunità di una partecipazione alla guerra, ciò che diede vita a una corrente neutralista su cui fecero leva gli ambienti sovversivi; la debolezza dell'azione di governo nei confronti del fronte interno; le ripercussioni degli avvenimenti di Russia.

Tutte queste cause, creando un ambiente favorevole al diffondersi di una mentalità pacifista, prepararono il terreno allo sviluppo e al rigoglio delle cause di ordine psicologico e morale. Tra queste vanne annoverate: la stanchezza delle truppe conseguente alla lunga durata della guerra e alla scarsità di turni di riposo (il nostro fronte era, proporzionalmente alle forze disponibili, più lungo di quello francese) - l'elevato numero delle perdite e la scomparsa degli elementi migliori - le larghe paghe agli esonerati dal servizio - gli imboscamenti - le numerose perdite nei ranghi degli ufficiali effettivi, la conseguente immissione di molti quadri di complemento troppo giovani, non preparati al governo del personale una certa paura della responsabilità, nata dai numerosi se pur necessari siluramenti la scarsa attitudine a reagire alla sorpresa.

È da notare, peraltro, che la situazione morale era altrettanto seria presso gli austro ungarici, anche a causa dell'agitarsi delle nazionalità. In entrambi i campi, quindi, l'equilibrio era instabile: il vantaggio andò a chi seppe realizzare, con nuovi sistemi, la rottura sul campo di battaglia (tattica d'infiltrazione, sperimentata a Riga), per sfruttare poi, anche nel campo morale, la situazione favorevole così creata. Tra le cause d'ordine geografico va ricordata sul piano strategico la struttura particolare del teatro d'operazioni (doppia incurvatura della fronte), che lo rendeva particolarmente sensibile, e sul piano tattico l'orientamento delle valli dello Judrio e del Natisone, che scendevano alle spalle del nostro schieramento. Molte, poi, le cause militari d'ordine professionale e tecnico: dall'eccessiva centralizzazione di attività nella persona del Capo di Stato Maggiore al sistema di lavoro dell'Ufficio Situazione del Comando Supremo, che trasformava in certezza le semplici presunzioni e che portò alla sorpresa strategica; dalla pesantezza eccessiva della 2ª armata, articolata in ben 9 corpi d'armata e 25 divisioni, quindi non comandabile, all'assenza della divisione quale grande unità organica, risultando essa soltanto dalla giusta posizione di due o tre brigate di fanteria, con artiglierie assegnate di volta in volta. E ancora: l'affrettata preparazione degli ufficiali di complemento, reclutati inoltre in base al titolo di studio e non alla capacità di comando; lo scarso addestramento alla guerra difensiva; l'anchilosità delle truppe conseguente alla vita di trincea, la abitudine al contatto di gomito e quindi la tendenza a ripiegare appena i fianchi restavano scoperti.

Infine: l'eccessiva vicinanza fra loro delle varie linee difensive, l'eccessivo dominio delle stesse rispetto al fondo valle, la fragilità di alcune difese in settori che erano sempre stati tranquilli.

Molto vi sarebbe ancora da dire, in merito allo schieramento delle forze, all'impostazione della battaglia da parte nostra e da parte nemica, all'abilità con la quale l'avversario ricercò la sorpresa. A noi, che non dobbiamo qui svolgere un esame critico della battaglia, ma solo puntualizzarne l'importanza e porre in guardia contro i giudizi parziali, è sufficiente aver dato un cenno di alcune fra le molte cause dell'insuccesso, lasciando intravedere quante esse siano, per dimostrare ancora una volta come proprio dallo studio delle sconfitte si traggono gli ammaestramenti che conducono alla vittoria. In sostanza, le grandi linee di Caporetto sono:

- come trama, la sorpresa, sul piano tattico e su quello strategico;
- in primo tempo: una disfatta di ordine tattico dovuta al predominio dell'attacco lanciato con metodi nuovi su un tratto nevralgico del fronte;
- in secondo tempo: una disfatta di ordine strategico, conseguente alla disfatta tattica, ma amplificata dalla struttura geografica particolare, donde lo sgretolamento del fronte.

Rotti i legami tattici, lo sgretolamento improvviso, sottomettendo l'organismo a una prova insormontabile, diede libero gioco alle cause morali e psicologiche.

Si dice che è specialmente nelle battaglie difensive che si vedono le capacità dei comandanti e degli stati maggiori; si suole sintetizzare questo concetto dicendo che l'attacco è un problema di truppe mentre la difesa è un problema di quadri. Sta di fatto che se si possono accettare varie delle critiche fatte al nostro Comando Supremo per il periodo che precede la battaglia e per le prime 48 ore della stessa, è indubbio che la grandezza del Generale Cadorna emerse durante la ritirata, per il snodo magistrale con il quale seppe portare l'Esercito dietro il Piave; mentre particolare ricordo merita la prontezza con la quale egli decise la costituzione del Corpo d'armata speciale, inviato a garantire i ponti di Pinzano sul Tagliamento. Se il nemico ci aveva sorpreso a Caporetto, esso fu sorpreso sul Piave e sul Grappa. Un Esercito ridotto a metà degli effettivi e a meno di metà delle artiglierie, con scarse munizioni, fermò da solo, su linee difensive improvvisate, il nemico incalzante.

Questa fu veramente la prova che la Nazione italiana era fatta che trenta mesi di guerra non erano passati invano: per la prima volta dopo secoli e secoli italiani di ogni terra della penisola sentivano battere il loro cuore all'unisono. L'attimo di incertezza e di debolezza era superato e una volontà sola animava i cittadini all'interno e i fanti in linea. Non fu un miracolo: fu la maturazione di un processo unitario iniziato da decenni, la prova decisiva che l'Italia era viva e vitale.

Il 1918 non vide, fino all'autunno, nostre operazioni offensive. Noti fu, come alcuni sostengono, un voluto orientamento dei nuovi Capi militari, in contrasto con il tenace atteggiamento offensivo di Cadorna, anche se le perdite subite ci costringevano a un certo raccoglimento; in effetti, l'opera di ricostruzione era già compiuta a primavera avanzata. Il nuovo orientamento era comune a tutta l'intesa, la nuova impostazione strategica voleva che si attendesse l'ultimo, prevedibile urto nemico per poi, sull'avversario scosso dall'insuccesso, iniziare il martellamento senza posa che la disponibilità di forze (arrivavano gli americani) ormai consentiva.

Per quanto ci concerne l'urto venne nel giugno e la battaglia, che va sotto il nome di battaglia del Piave e del solstizio, fu un nostro completo successo difensivo e fu la base su cui costruimmo Vittorio Veneto. Quanto a questo, è doveroso dire che sul piano storico, e su quello politico, essa avrebbe esercitato un altro e più rilevante peso se fosse stato sferrato con qualche settimana di anticipo. Troppi critici hanno, poi, sostenuto che nell'ottobre del 1918 attaccammo un esercito in dissoluzione: ma chi, dobbiamo rispondere, aveva portato l'impero asburgico alla dissoluzione? Chi, se non noi, ne aveva gradatamente assorbito tutto il peso, praticamente raddoppiato dopo l'abbandono della lotta da parte russa? Ma tant'è: se in guerra basta essere valorosi, in politica occorre essere furbi. Una Vittorio Veneto realizzata a settembre, anziché ad ottobre, non sarebbe stata discussa. Come non ricordare, su questa Rassegna, il contributo dell'Arma dei Carabinieri alla prima grande guerra dell'Italia unita? Il pensiero non va soltanto ai carabinieri immolatisi sul Podgora, perdendo in un giorno il quindici per cento degli effettivi, o agli squadroni a cavallo, entrati a Gorizia alla testa delle altre truppe; quanto, e forse più, alle migliaia e migliaia di carabinieri impiegati un giorno dopo l'altro nei compiti di polizia militare, compiti gravosi, a volte ingrati, sempre ignorati dal grosso pubblico.

Non l'ebbrezza dell'assalto che trascina, non il bombardamento che stordisce, non l'esempio probante dei capi; ma il dovere silenzioso, oscuro, compiuto in servizio isolato, che richiede una forza d'animo, una freddezza, una capacità di sacrificio senza pari.

Su circa 60.000 uomini, totale della forza dell'Arma durante la guerra, oltre 20.000 furono assegnati all'esercito operante; essi diedero un tributo di 1.400 caduti e 5.000 feriti, conquistando all'Arma la Medaglia d'Oro e meritandosi oltre duemila ricompense individuali al valore.

Dell'entità raggiunta dal nostro Esercito alla vigilia di Caporetto già si è detto; può essere interessante rilevare come, nonostante le enormi perdite subite in quella battaglia, nell'estate del 1918 si toccava di nuovo quasi lo stesso livello.

Pochi dati bastano a porre in luce l'intensità dell'opera di ricostruzione: a Vittorio Veneto avevamo 21.000 mitragliatrici; 4.990 bombarde, 7.000 pezzi d'artiglieria. Producevamo 90.000 colpi di artiglieria al giorno e oltre 500 aerei al mese.

L'industria italiana, nei suoi operai e nei suoi capi che avevano con lungimiranza prodotto artiglierie in anticipo sulle richieste, aveva ben meritato della Nazione. Quanto alla Nazione tutta intera, essa avesse pesato in modo rilevante, diciamo pure decisivo, sulle sorti dell'intesa.

Nel 1914 la nostra mentalità consentì alla Francia di spostare alcune Divisioni dal fronte alpino contro i tedeschi, e diede al Comando francese la necessaria tranquillità. Entrammo in guerra nel 1915 nel momento in cui l'esercito russo era in piena rotta per la battaglia di Gorlice-Tarnow: impedimmo all'Austria di sfruttare tale vittoria. Nel 1916 l'offensiva russa di Brussilov fu facilitata dallo spostamento di forze, a nostro danno, che l'Austria aveva effettuato per sferrare l'offensiva degli Altipiani.

Nel 1917, dopo l'offensiva Nivelle, l'esercito francese attraversò una grave crisi e il ministro della guerra della vicina Repubblica dichiarò apertamente che i francesi sarebbero rimasti sulla difensiva. Per il contemporaneo crollo della Russia furono soltanto gli inglesi nelle Fiandre e fummo noi con la X battaglia dell'Isonzo, con l'Ortigara, con la Bainsizza a tenere impegnato il nemico.

Nel 1918 gli austriaci non poterono portare aiuto alle offensive tedesche in Francia perché avevano deciso di tentare l'ultimo colpo contro di noi: e le 20 divisioni che avevamo fronteggiato nel 1915 salivano a 63 nell'autunno di quell'anno; praticamente, tutto il peso dell'esercito austriaco era sostenuto da noi.

Né va dimenticato, nel valutare il peso dell'Italia, l'effetto morale esercitato dal nostro intervento sia sulla Romania sia sull'opinione pubblica americana. Quanto agli aiuti alleati, a parte i rifornimenti di materie prime o alimentari, è ben vero che la Francia e l'Inghilterra intervennero generosamente dopo Caporetto, guardandosi bene peraltro dall'impegnare le loro truppe finché non furono sicure che noi avremmo tenuto; ma il numero delle divisioni da esse inviate, gradatamente ridotto nei mesi successivi, fu largamente compensato dalla presenza in Francia del II Corpo d'Armata italiano (oltre a 50.000 lavoratori), dalla partecipazione alla fronte macedone con una grossa divisione di 24 battaglioni e dalle tre divisioni che avevamo in Albania.

E, infine, anche se giunta in ritardo, Vittorio Veneto fu una battaglia di rottura conclusiva, l'esercito austro ungarico fu annientato e la minaccia potenziale da noi esercitata, attraverso il Tirolo, sulla Baviera spinse la Germania a chiedere l'armistizio; la Germania, il cui esercito all'11 novembre era ancora in territorio alleato e si ritirava ordinatamente, senza che in alcun punto si fosse verificata la rottura del fronte.

Il conto del dare e dell'avere fra noi e gli alleati, se conti si possono fare in tale materia, segna dei crediti certi a nostro favore.

Di fronte alle poche migliaia di caduti e feriti di tutte le guerre risorgimentali e coloniali (1886 morti e 6663 feriti nella campagna del 1866) la prima guerra mondiale allineò 680.000 morti, oltre un milione di feriti e mutilati. Trentacinque Medaglie d'Oro ai reparti, 349 ai singoli; 174 d'Argento ai reparti, oltre 38.000 ai singoli; rispettivamente 91 e 59.000 di Bronzo, perpetuano nel tempo le gesta dei combattenti, il sacrificio della Nazione.

Valse la pena di affrontare un sacrificio del genere? È ora di moda metterlo in dubbio, contestare l'utilità dello sforzo, dei danni, delle distruzioni; si giustifica tutto ciò allegando che gran parte dei territori conquistati venne poi perduta a seguito della seconda guerra mondiale.

È difficile rispondere a tesi del genere, perché fra noi e chi le sostiene esiste una barriera invalicabile: è la barriera che separa il cinismo, l'utilitarismo, la concezione materialistica della vita, dall'accettazione della vita stessa come scuola di dovere e di sacrificio, come dono che ci ha fatto la Patria e che alla Patria siamo pronti a restituire. Non è retorica che ci spinge a parlare così: è l'intima convinzione che è in noi, sono l'amore di Patria e il senso del dovere che la vita in comune, nelle caserme e nei campi, hanno instillato in noi, ufficiali e soldati. Sarà strano, ma è un fatto che ad imprecare contro le guerre, contro i sacrifici scatenati per la Patria, non sono mai i combattenti che la guerra hanno vissuto, ma sempre coloro che hanno trovato modo di nascondersi.

La prima guerra mondiale rimane per noi una pietra miliare della storia dell'Italia. Se non tutti gli obiettivi politici furono conseguiti, se si può recriminare su alcune ingenuità dei nostri uomini di governo, se molti problemi, e primo fra tutti quello coloniale, rimasero aperti, portandoci così ad un nuovo conflitto nel campo opposto; se anche parte di ciò che si realizzò è andato perduto, la prova data dalla Nazione in quattro anni di lotta ne consacrò il diritto all'unità e alla vita, ne cementò le forze, portò alla luce nuove energie, temprò gli italiani per superare gli eventi più sfavorevoli.

Questa prova, che si riassume nel nome di Vittorio Veneto, rimane, in un'epoca di delirante materialismo, come una sorgente perenne di spiritualità e di fede.

cura del M.A.s.UPS Alessio Rumori



LIBRI

Orazio Parisotto

La Rivoluzione Globale per un Nuovo Umanesimo. Le vie d'uscita dalle emergenze planetarie

Edizioni 2, 2015, pagg. 386, euro 20.00

L'opera qui recensita si inserisce nell'ambito di un "Progetto Globale Multimediale", realizzato con il patrocinio di UNIPAX (organizzazione non governativa associata al Dipartimento della Pubblica Informazione delle Nazioni Unite), che ha lo scopo di proporre nuovi modelli vivibili, fronteggiando le recenti preoccupanti emergenze planetarie.

Attuando una "rivoluzione pacifica" che tenda a strutturare una nuova "architettura istituzionale democratica" e ad organizzare una economia etica internazionale, previa approvazione di un "regolamento mondiale per la civile conviven-

za", il menzionato progetto prevede il coinvolgimento di circa 100.000 tra organizzazioni non governative ed organismi vari a vocazione umanitaria, con particolare riferimento all'impegno nella salvaguardia dei diritti umani e della pace. Così pianificato, il programma sarà presentato ai capi di Stato e di Governo, accompagnato da una maxi petizione con la quale si "richiedono risposte concrete per fronteggiare adeguatamente i problemi che assillano l'umanità ed in particolare quelli legati alla salvaguardia dell'ambiente, alla giustizia sociale, alla corsa agli armamenti, ai pericoli legati all'utilizzo delle nuove tecnologie, alla promozione della cultura".

Nella stessa direzione in cui procede l'iniziativa collettiva sopra descritta, si muovono le argomentazioni su cui è strutturato il testo qui recensito, firmato da Orazio Parisotto, funzionario-adviser presso il Parlamento Europeo, studioso di scienze umane, dei diritti fondamentali dell'uomo, del fenomeno della globalizzazione.

Con fare talvolta pindarico ma mai superficiale e/o gratuito, egli affronta molteplici tematiche, non prima di essersi adeguatamente documentato e previa consulenza fornita da vari professionisti di settore, tra i quali vale la pena menzionare il Ten. Col. Adriano Pelagatti, della Guardia di Finanza, interessato su questioni di natura squisitamente economico-finanziaria.

Lo scritto persegue lo scopo di proporre una metodologia esecutiva che si opponga a quello che l'autore definisce "disordine internazionale socio-politico, economico-finanziario e istituzionale", favorito da una globalizzazione ormai del tutto avulsa da una disciplina organica e ponderata.

"La sfida fondamentale per l'uomo d'oggi", scrive egli, "è saper passare da una società economico e stato centrica ad una società umano e bio centrica con una governance internazionale democratica ad alta intensità etica".

Il volume sembra aver incontrato anche il plauso della Chiesa: il Segretario di Stato del Vaticano,

Cardinale Pietro Parolin, ha infatti definito l'opera un "lavoro titanico, ricco di interessanti spunti e di indicazioni concrete volte all'avvio di una società più giusta e più solidale".

Ten. Col. CC Gianluca Livi

Stefano Denegri
Sergio Pedemonte

**"Stai alegro che il tempo
paserà più presto".
Un soldato isolese di 100
anni fa**

Savignone, 2015

Nell'ambito dei festeggiamenti e delle celebrazioni per il primo conflitto mondiale, l'editoria italiana ed europea è stata pressoché saturata dalla miriade di monografie che hanno sviscerato ogni aspetto del conflitto e del suo contesto.

L'opera di Stefano Denegri, maresciallo dei Carabinieri e dello storico Sergio Pedemonte si distingue però per due aspetti.

La redazione di questo volumetto vede la luce con il ritrovamento della casset-

ta d'ordinanza appartenuta al Caporale Giuseppe Ferretto, soldato di Isola del Cantone (GE), morto il 6 novembre 1918 in un ospedale da campo a causa della influenza "spagnola". Il Denegri, discendente del Ferretto, ne ha aperto la cassetta facendo un ritrovamento piuttosto raro. La madre del giovane caporale isolano, infatti, ne aveva conservato tutte le lettere ricevute nel periodo bellico.

L'epistolario ritrovato, però, (ed è questa la peculiarità che fa del libro del Denegri un'opera di particolare interesse) è che, in modo molto fortunoso, in quella cassetta è contenuto anche il flusso epistolare in partenza da Isola e diretto al militare.

Per la prima volta, o quasi, grazie anche ad alcuni colleghi del militare deceduto, ritroviamo le lettere spedite dai familiari, dagli amici e perfino da una giovane ragazza che con il Ferretto aveva una relazione sentimentale.

Questo flusso epistolare, pressoché completo, permette di ricostruire da una parte la vita sociale e culturale di un piccolo paese al

confine tra Piemonte e Liguria di quel periodo e dall'altra la vita di un soldato che, seppur non al fronte (il Caporale Ferretto è addetto alla sussistenza), comunque vedeva e comprendeva gli orrori della guerra e temeva di raccontarli a casa.

Questo è il secondo aspetto di profondo interesse dell'opera. Attraverso l'epistolario, infatti, appositamente riportato fedelmente, con gli errori ed orrori grammaticali di persone non certo di alti studi, il lettore riesce quasi ad entrare e vedere, come in una pièce teatrale, uno spaccato di una famiglia di inizi novecento che, nonostante la guerra, cerca di proseguire nella vita di tutti i giorni, con il lavoro e gli affetti. Anche il titolo dato all'opera vuole ricordare questo aspetto essendo quella una frase con cui, con il tipico affetto di una madre verso il figlio, terminavano spesso le lettere inviate al fronte.

Dall'altra parte proprio il Ferretto che cerca di resistere alla lontananza e ad aggrapparsi alla realtà del suo paese scrivendo senza voler intimorire gli interlo-

LIBRI

cutori e quindi omettendo di descrivere quello che realmente succede. La sorte beffarda, peraltro, lo

porta via all'affetto dei suoi cari non in battaglia, come ci si aspetterebbe da un soldato, ma in un letto d'ospede

per malattia due giorni dopo la fine del conflitto.

Ten. Ferdinando Angeletti



RIVISTE

Informazioni della Difesa

Nel n. 2/2015 sono stati pubblicati gli articoli di Antonio CALIANDRO “Frontiera Baltica. L’Aeronautica Militare con la NATO in Lituania”, Manlio SCOPIGNO e Giovanna LEGNAME “Le elezioni presidenziali afgane. Sviluppi e prospettive”, Roberto DEL VECCHIO “Difesa missilistica. La sfida del nuovo millennio”, Alfonso MONTAGNESE “Intelligence francese. Evoluzione e confronto”, Francesco LOMBARDI “Acque agitate nel Mar Cinese Meridionale”, Guido TATONE “Defence procurement. I possibili scenari del mercato europeo”, Giacomo INNOCENTI “Italia - Austria Ungheria. I rapporti militari prima della Grande Guerra”.

Rivista Militare

Nel n. 5/2015, settembre-ottobre, segnaliamo la pubblicazione degli articoli di

Domenico FISICHELLA “Stato, Forze Armate e politica militare”, Daniele CELLAMARE “La Regione dei Grandi Laghi”, Antonio CIABATTINI LEONARDI “Le forze nucleari della Francia”, Massimo SCOTTI “Afghanistan. La transazione a Resolute Support Mission”, Andrea COLACICCHI “Peshmerga: fronte alla morte”, Maurizio GALLO “Il reggimento Lagunari Serenissima”, Tommaso DE ZAN “La tecnologia netcentrica, l’Esercito Italiano e la NATO”, Claudio BEGGIATO “La guerra elettronica”, Pietro BATAACCHI “UAV: proposte e soluzioni italiane”.

Rivista Marittima

Nel numero di settembre 2015 sono stati pubblicati gli articoli di Giulio SAPELLI “Riflessioni sul Mediterraneo visto dall’Europa”, Mario RINO ME “La Terza Guerra Mondiale a pezzi» e la «Bagarre multipolare» - 2ª parte, Daniele SCALEA “L’emergenza migranti nel Mediterraneo e il nodo Libico”, Andrea MARCI-

GLIANO “Il Grande Gioco della Turchia nel Mediterraneo”, Renato GIOCONDO “Revisione della legge di Programmazione militare francese per il quinquennio 2015-2019”, Pasquale TRIPODI “Flotta Verde: una strategia energetica per la Marina Militare”, Manuel Moreno MINUTO “Il Modelling & Simulation nell’addestramento della Marina Militare”, Mario LAZZARINI “L’arsenale greco di Taranto”, Enrico CERNUSCHI “Civiltà militare”, Francesco FRASCA “La nascita della Marina inglese in età Tudor”.

Nel numero di ottobre 2015 sono stati pubblicati gli articoli di Fabio CAF-FIO “Mari d’Italia”, Ezio FERRANTE “Cerchi di gesso e Muri di sabbia”, Gianluca SARDELLONE “L’Africa Centro-Orientale e il fattore Kenya”, Andrea MARCIGLIANO “Risiko libanese. Perché Beirut potrebbe esplodere”, Massimo FRANCHI “I porti italiani: Asset strategico del sistema paese”, Stefano RAMACCIOTTI “I Progetto Sauro”, Andrea CINI

“L’evoluzione dei sistemi di scoperta e tracciamento navali all’infrarosso”, Giuliano DA FRÈ “Ambizioni sul Nilo: il recente sviluppo della Marina Egiziana”, Claudio RIZZA “Il forzamento di Porto Buso”, Pier Paolo RAMOINO “1917 – Marinai giapponesi in mediterraneo”, Giovanni ARMILOTTA “Guerra di Secessione americana 1861 – 1865: fra esigenze, apparenze e mare”.

Nel numero di novembre 2015 sono stati pubblicati gli articoli di Massimo DE LEONARDIS “Mito e realtà delle guerre umanitarie”, Augusto GRANDI e Daniele LAZZERI “Nuovi scenari per l’economia cinese”, Massimo BALDACCI “Strategie di Comunicazione e Propaganda Jihadista sui Social Network”, Natalino RONZITTI “Il regime giuridico delle navi da guerra affondate”, Giuliano DA FRÈ Fabrizio ZUPPANTE “Strategie marine per la salvaguardia dell’ambiente”.

Rivista Aeronautica

Nel n. 5/2015 segnaliamo la pubblicazione degli articoli

della redazione “55° anniversario Frece Tricolori”, Serafino Durante e Luca Ricci “Cameri, decolla l’F-35”, dello SMA-3° Reparto “Potere Aerospaziale nei conflitti di 4^a e 5^a generazione, Antonio VERGALLO “Accademia Aeronautica: Scuola di Leadership azzurra”, Emanuela DE MARCHI “Grifone 2015: salvare vite umane”, Patrick SMITSHOEK, Remco STALENHOEF e Giovanni COLLA “Typhoon vs Flanker”, Giovanni COLLA e Daniele FACCIOLI “Thracian Star 2015”, Stefano COSCI “Toxic Trip 2015”, della redazione “Typhoon: obiettivo interoperabilità”, Antonio CALABRESE e Serafino DURANTE “La vie en bleu...a proposito di Airbus”, Daniele FACCIOLI “MAKS 2015”, Antonio CALABRESE “SIAF 2015”, Antonio CALABRESE e Luca RICCI “Dallo spazio alla Terra: un’esperienza da condividere”, Stefano COSCI “All’ASI è di scena The Martian”, Basilio DI MARTINO “La 36^a Aerobrigata Interdizione Strategica”.

Nel n. 5/2015 sono stati

pubblicati gli articoli di Antonio CALABRESE e Luca RICCI “F-35: the delivery ceremony”, Emilio FANIGLIULO “Rilevanza del Potere Aereo negli odierni conflitti internazionali”, Alberto COSCI “Trident Juncture 2015”, Stefano TESTA “Circaete 2015: a guardia dei cieli”, Giovanni TRICOMI “41° Stormo: 50 anni di Antisom in Sicilia”, Marco MASCARI “Non basta una vita per prepararti... Non basta una vita per dimenticare”, Antonio CALABRESE e Emanuele SALVATI “Seoul International ADEX 2015”, Serafino DURANTE e Luca RICCI “Dubai Air Show 2015”, Manfredo Di STEFANO e Maria Annunziata FAVASULI “La tecnica del defusing in Aeronautica Militare”, Antonio CUCURACHI “L’USAF sceglie Northrop per il bombardiere del futuro”, Emanuele SALVATI “A caccia delle onde gravitazionali”, Luigino CALIARO “I raid della 1^a Sezione SVA da Sovizzo”, Ada FICHERA “L’arte del volo di Amerigo Contini”, Raffaele ZANIBONI “Dante Lazzeri: l’ultimo ADRA”.

Rivista della Guardia di Finanza

Nel n. 5, settembre-ottobre 2015, sono stati pubblicati la prolusione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Pier Carlo PADOAN, intervenuto alla cerimonia di apertura dell'Anno di Studi della Scuola di Polizia Tributaria, gli articoli di Roberto ZANNOTTI "La sanzione nel diritto penale dell'economia con particolare riferimento al diritto penale tributario", Pasquale CERBO "La sanzione nel diritto amministrativo", Franco PAPPARELLA "Sanzioni amministrative tributarie e procedure concorsuali", Maria GABALLO "La tassazione indiretta degli atti di cessione gratuita di aree ed opere di urbanizzazione da parte di privati in favore dei comuni", Piergiorgio VALENTE e Ivo CARACCIOLI "Esterovestizione: profili penali-tributari e conseguenze sanzionatorie", Camillo SACCHETTO "Processo telematico tributario: profili teorici ed aspetti pratici alla luce delle nuove regole tecniche", Agostino TORTORA "La tassazione dei proventi ille-

citi della contraffazione", Paolo CONSIGLIO "Le misure di contrasto patrimoniale ai reati di contraffazione", Andrea GIRELLA e Andrea RIZZO "Sul rinnovo espresso nei contratti pubblici", la tesi di Marco MASTROCOLA "La stabile organizzazione: funzione e criteri generali di determinazione del reddito, con particolare riguardo ai rapporti con la casa-madre".

Rivista di Polizia - Rassegna di dottrina tecnica e legislazione

Nel fascicolo VI-VII, giugno-luglio 2015, sono stati pubblicati gli articoli di Paolo GUISO "Le misure di prevenzione patrimoniali. I presupposti per il sequestro dei patrimoni illeciti", Vito MONTARULI "Le novità normative e giurisprudenziali su documentazione antimafia, white list e protocolli di legalità", Ranieri RAZZANTE "Autoriciclaggio e modelli organizzativi d'impresa", Chiara ROTA "Ricongiungimento familiare e kafalah. Verso una disciplina definitiva? Fumata nera", Angelo T E D E S C H I "L'adempimento del dove-

re in esecuzione di un ordine. Alla luce di una fattispecie complessa", Corrado FATUZZO "L'analisi dei processi di comunicazione nelle indagini criminalistiche", Paolo T E R R A C C I A N O "Evoluzione, organizzazione e funzioni della moderna polizia scientifica criminalistica e criminologia". Nel fascicolo VIII-IX, agosto-settembre 2015, sono stati pubblicati gli articoli di Francesco FAMILIETTI "Sul rapporto dialettico tra libertà e poteri di polizia di sicurezza", Leonardo MAZZA "Le nuove disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", Dante PANATTA "I principi di correttezza e buona fede nel rapporto tra collaboratori di giustizia e Stato", Stefano DI PINTO "Corte Costituzionale. Sentenze (con nota di Stefano DI PINTO) Immunità giurisdizionale dello Stato e contro limiti all'ingresso delle norme internazionali lesive del diritto alla tutela giurisdizionale: la Corte annulla gli effetti della decisione", Alessandra COVIELLO "Cassazione penale, Massimario (con nota di

Alessandra COVIELLO) Lo stato di soggezione: dal plagio alla riduzione in schiavitù”, Pier Francesco IOVINO “La disciplina delle armi ad uso scenico”, Angelo VICARI “Misure urgenti per il contrasto al terrorismo”.

Nel fascicolo X, ottobre 2015, sono stati pubblicati gli articoli di Leonardo DEGL’INNOCENTI “La compatibilità del delitto di illecito reingresso dello straniero nel territorio dello Stato con la direttiva rimpatri”, Stefano DI PINTO “Il delitto di impedimento del controllo ambientale”, Patrizia MAZZA “Il divieto di uccellazione tra tutela della fauna selvatica e salvaguardia dell’ambiente”, Procolo ASCOLESE “Causalità omissiva e colpa medica”, Angelo VICARI “Motivi ostativi al rilascio delle licenze di porto d’armi. Il Consiglio di Stato ci ripensa”.

GNOSIS - Rivista Italiana di Intelligence

Il n. 4/2015 presenta gli articoli di Franco Frattini “Fenomeni migratori e sicurezza in Europa”, Margherita Roiatti “Lo

shale gas e la Cina. Un mix vincente?”, Edoardo Boria “Intelligence e geopolitica. Incroci plurimi, oggi come ieri”, Scipione Rocca “L’intelligence dei nostri tempi” (I parte), Matteo Faini “La riforma della Cia e il futuro dell’intelligence americana”, Maurizio Boni “Il knowledge development della Nato quale complemento dell’intelligence militare”, Antonio Teti “Isis e social network. Da Twitter a Facebook passando per WhatsApp e YouTube”, Raffaele Azzarone “Cyber Vademecum (VI parte). Evoluzione della minaccia”, Luigi Ciampoli “Il reato corre sulla rete”, Paolo Sellari “Caduta e ripresa della geografia politica. 1945-1989” (IV parte), Marco Baldi e Michele Elia Massimiliano Sala “I pratici effetti dell’astrazione matematica nella crittografia”, Filippo Aragona “L’espansione internazionale della ’ndrangheta”, Antonio D’Amato “La camorra dalla metà degli anni 90 al 2015. L’espansione verso nuovi ambiti: la via economica per il riciclaggio dei capitali illecitamente accumulati”,

Salvatore Lupo “Ascesa e (auspicabile) declino della mafia siciliana in età repubblicana”, Raffaele Cantone e Barbara Coccagna “Le misure straordinarie di prevenzione della corruzione nei contratti pubblici”, Luigi Carrozzini “Potenziare l’attività di risk management con gli strumenti dell’apprendimento organizzativo”, Vincenzo Iacovissi “La cittadinanza delle seconde generazioni fra tradizione ed evoluzione”, Giuseppe Terranova “Superare Dublino per salvare Schengen. Come garantire sicurezza e diritto d’asilo in Europa. Sulle orme di Hathaway”, Gianluca Falanga “Difesa partigiana o guerra di classe clandestina? La ‘Gladio’ della Repubblica Democratica Tedesca”, Roberto Ganganelli “Un’arma monetaria, la sua storia. I buoni di cassa austriaci in Veneto nella Grande guerra”, Giancarlo Zappoli “The Ipress File”, Giuseppe Pollicelli “Lo Sconosciuto che conosce bene il mondo”, Melanton “Il lato sorridente dell’intelligence”.

a cura del Lgt. Remo Gonnella

INDICE GENERALE
ANNO 2015

STUDI

Cenni sulla fattispecie dello stalking: problematiche afferenti i confini della fattispecie nell'evoluzione normativa e il danno alla vittima, <i>Daniilo Riponti</i>	I 5
L'idea di Europa <i>Luigi Curatoli</i>	I 35
La modernizzazione dell'intelligence italiana a seguito della riforma, <i>Alfonso Montagnese</i>	I 49
I reati predatori: Spunti di riflessione sulle possibili strategie di contrasto, <i>a cura dell'Istituto di Studi Professionali e Giuridico-Militari della Scuola Ufficiali Carabinieri in collaborazione con il Cons. Maurizio Santoloci</i>	I 77
La violenza contro le donne: approfondimento sulle cause e cronistoria delle azioni di contrasto, <i>Giorgio Stefano Manzi</i>	I 113
L'impiego delle unità cinofile molecolari, <i>Giovanni Santoro</i>	I 135
Un mondo che cambia. Ruolo delle Forze di Polizia a ordinamento militare e delle SPU nell'era della minaccia asimmetrica, <i>Paolo Nardone, Pierpaolo Sinconi</i>	II 5
La telefonia mobile: andamento della delittuosità. Dati, analisi e proposte, <i>Pasquale Aglieco</i>	II 29

Le guardie giurate, gli istituti di vigilanza e gli istituti di investigazione privata. Disciplina, natura, funzione, attività, <i>Vincenzo Di Lembo</i>	II	55
Linux Forensics, <i>Paolo Dal Checco e Giuseppe Specchio</i>	III	5
La necessità di dotarsi di una capacità di polizia robusta nelle moderne missioni di peacekeeping e le sue sfide, <i>Paolo Nardone</i>	III	79
Conferenza di diritto internazionale umanitario, <i>Presentazione a cura dell'Avv. Paolo Busco.</i>	IV	5
Riflessioni sul terrorismo internazionale di matrice jihadista all'indomani degli attentati del 13 novembre 2015 a Parigi, <i>a cura dell'ISPGM della Scuola Ufficiali Carabinieri, Prefetto Carlo de Stefano, Prof. Matteo Pizzigallo, Prof. Germano Dottori</i>	IV	63
La guida in stato di ebbrezza alcolica. Aspetti giuridici e operativi di rilievo per la polizia giudiziaria, <i>Gianandrea Serafin e Federica Pattofatto</i>	IV	121

VITA DELLA SCUOLA

Inaugurazione dell'Anno Accademico 2014-2015	I	157
Visita del Centro Sportivo Carabinieri.	I	179
Visita degli alunni dell'Istituto Tecnico Statale "Vincenzo Arangio Ruiz"	I	180
Cerimonia di consegna delle borse di studio agli Orfani dei Caduti delle Forze dell'Ordine da parte del "Rotary Club Roma"	II	89

Visita del Ministro per la Sicurezza Interna Somalo	II	90
Conferenza del Prof. Giovanni Maria Flick	II	91
Visita di una delegazione della Polizia Nazionale Colombiana	II	99
Visita di una delegazione di ufficiali della Scuola di Comando e Stato Maggiore dell'Arabia Saudita	II	100
Visita di una delegazione militare algerina	II	101
Conferenza del Dott. Raffaele Cantone	II	102
Cambio al Comando della Scuola Ufficiali Carabinieri	III	129
Visita di una delegazione della Polizia Armata Cinese	III	130
Chiusura dell'Anno Accademico 2014/2015	III	131
Visita di una delegazione della Polizia Nazionale Colombiana	III	132
Visita di una delegazione di ufficiali dei Carabineros cileni	IV	143
Visita di una delegazione della Polizia Militare israeliana	IV	144
Bilateral Meeting Italia-Nato	IV	145
Giuramento degli Ufficiali del 195° Corso di Applicazione "Impeto"	IV	146
Progetto "La diffusione della Cultura della Legalità tra i giovani"	IV	147
Visita di una delegazione della Gendarmeria turca	IV	148
Commemorazione delle vittime degli attentati di Parigi del 13 novembre 2015	IV	149

ATTUALITÀ E COMMENTI

La funzione di sicurezza nella legalità costituzionale		
<i>Francesco Jacinto</i>	I	181
L'evoluzione della pubblica sicurezza in Italia		
<i>Vincenzo di Lembo</i>	I	189

L'influenza del pensiero illuminista nell'ordinamento giuridico e
sociale contemporaneo

Marco Della Femina II 103

Controllo del territorio e attività informativa: primi strumenti di
contrasto al terrorismo di matrice religiosa,

Diego Polio III 133

